

Guida all'adesione
e all'applicazione del
Contributo Ambientale

Guida 2010

NOTE INTRODUTTIVE

Alcune delle principali modifiche presenti nella Guida 2010 sono in relazione alla variazione del Contributo Ambientale su tre materiali – vetro, acciaio e alluminio.

Il Consiglio di Amministrazione CONAI, infatti, su proposta dei Consorzi interessati, ha deliberato le seguenti variazioni*:

- Contributo Ambientale Conai per **imballaggi in vetro da 10,32 a 15,82 Euro/ton a partire dal 1° gennaio 2010;**
- Contributo Ambientale Conai per **imballaggi in acciaio da 15,49 a 31,00 Euro/ton a partire dal 1° aprile 2010;**
- Contributo Ambientale Conai per **imballaggi in alluminio da 25,82 a 52,00 Euro/ton a partire dal 1° maggio 2010.**

Inoltre, con la finalità di razionalizzare e migliorare le procedure sono state effettuate alcune integrazioni nelle procedure di esenzione per attività di esportazione e nella parte relativa alle condizioni generali.

Una sintesi dei principali aggiornamenti è riportata nella pagina seguente.

* Per approfondimenti, rimandiamo alle Circolari applicative pubblicate sul sito www.conai.org – sezione Area Consorziati – Circolari applicative.

CONAI

GUIDA ALL'**ADESIONE**
E ALL'APPLICAZIONE DEL
CONTRIBUTO AMBIENTALE
2010

Realizzata da Conai, sulla base delle elaborazioni del “Gruppo di lavoro Semplificazioni” e dei confronti con i rappresentanti del mondo industriale e commerciale.

Dicembre 2009 – Finito di stampare nel dicembre 2009 su carta ecologica, riciclata e riciclabile.

CONAI

GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2010

I principali aggiornamenti presenti in questa Guida sono i seguenti:

- **VARIAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE
PER ACCIAIO, ALLUMINIO E VETRO**

Parte terza – paragrafo 7.2, pag. 29
Modulistica, pagg. 72, 73, 77, 78, 84

- **INTEGRAZIONE CONDIZIONI GENERALI**

Parte prima – paragrafi 2.1, 2.2, 2.3, pagg. 10, 11, 13

- **INTEGRAZIONI PROCEDURE DI ESENZIONE
PER ATTIVITÀ DI ESPORTAZIONE**

Parte sesta:
– paragrafo 17.1, pag. 56
– paragrafi 18, 18.1, pag. 56, 57 e modulistica, pag. 81
– paragrafo 19.2, pag. 60

- **REVISIONE DEI TESTI E
AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA**

SOMMARIO

PARTE PRIMA	
CONDIZIONI GENERALI	5
1. Terminologia	7
2. Soggetti obbligati: definizioni e adempimenti	9
2.1 Produttori di imballaggi: adempimenti Conai	9
2.2 Utilizzatori di imballaggi: adempimenti Conai	11
2.3 Soggetti esclusi	13
2.4 Azienda estera	14
PARTE SECONDA	
L'ADESIONE A CONAI	15
3. Tempi dell'adesione	15
3.1 Aziende di nuova costituzione o aziende che iniziano nuove attività riferite agli imballaggi	15
4. Modalità generali dell'adesione, obblighi e diritti del Consorziato	15
4.1 Dichiarazioni per la determinazione della quota di adesione	15
4.2 Categoria d'iscrizione e determinazione della quota variabile	16
4.3 Variazione della quota di adesione	18
4.4 Obblighi e diritti dei Consorziati	18
4.5 Variazione della categoria di appartenenza	19
4.6 Variazione dati aziende consorziate	19
4.7 Recesso dal Consorzio	19
5. Istruzioni per la compilazione e l'invio della domanda di adesione a Conai	20
6. I Consorzi di Filiera: adesione e alternative	21
6.1 Adesione ai Consorzi di Filiera	21
6.2 Alternative all'adesione ai Consorzi di Filiera	21
Sintesi modalità di adesione ai Consorzi di Filiera	21
Modulistica relativa alla parte seconda	23

PARTE TERZA	
IL CONTRIBUTO AMBIENTALE	29
7.1 Riferimenti normativi	29
7.2 Entità del Contributo Ambientale per materiale	29
8. La “prima cessione”	30
8.1 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti a “Utilizzatore”	30
8.2 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti a “Commerciante/ Distributore”	31
8.3 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di imballaggi vuoti ad altro “Produttore” di imballaggi vuoti	31
8.4 Prima cessione da “Produttore/Importatore” di materia prima a “Utilizzatore/Autoproduttore”	31
8.5 Le formule particolari che riguardano l’“Utilizzatore/Importatore”	32
8.6 Autoproduttori: un caso particolare di lavorazione in conto terzi	33
8.7 Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti e Importatori di imballaggi pieni: il caso dei circuiti cauzionali	33
8.8 Imballaggi usati/ricondizionati	33
9. Esposizione in fattura del Contributo Ambientale Conai	34
9.1 Produttori di imballaggi: esposizione in fattura per prima cessione	34
9.2 Produttori di materia prima: esposizione in fattura per cessione a Autoproduttori	36
9.3 Utilizzatori di imballaggi e Importatori di merci imballate: esposizione in fattura	36
10. Dichiarazione periodica del Contributo Ambientale	38
10.1 Criteri delle diverse periodicità delle Dichiarazioni	38
10.2 Dichiarazione periodica per Produttori (Modulo 6.1)	40
10.3 Dichiarazione periodica per Cessioni in esenzione (Modulo 6.3)	41
Esempi di variazioni delle classi di Dichiarazione	41
Schema delle variazioni delle classi di Dichiarazione	42
PARTE QUARTA	
IMPORTAZIONE	43
11.1 Casistica delle diverse attività di importazione e Procedure consentite	44
11.2 Da quando calcolare l’effettuata importazione	44
12. Dichiarazione periodica per attività di importazione	45
12.1 Procedura ordinaria	45
12.2 Procedura semplificata	45
13. Dichiarazione periodica per Importatori (Modulo 6.2)	46
14. La scelta delle Classi di Dichiarazione per l’importazione	47
PARTE QUINTA	
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE	49
15.1 Criteri di fatturazione Conai	49
15.2 Aspetti contabili e fiscali del Contributo Ambientale Conai	49
15.3 Le fatture inviate da Conai	50
15.4 Rettifiche di Dichiarazione	50
Esempio di fattura inviata da Conai	51
PARTE SESTA	
ESPORTAZIONE	53
16. Criteri generali di esenzione per esportazione di imballaggi	53
17. Procedura ordinaria (ex post) di esenzione per esportazione	54
17.1 Rimborso: adempimenti dell’Esportatore	54
17.2 Passaggio da Procedura ordinaria per l’esportazione a Procedura semplificata	56
18. Procedura semplificata (ex ante) di esenzione per esportazione	56
18.1 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti dell’Esportatore	56
18.2 Calcolo del Plafond	58
18.3 Procedura semplificata (ex ante): adempimenti del Fornitore	58
19. Procedura di compensazione import/export	59
19.1 Condizioni di applicabilità della compensazione	59
19.2 Adempimenti richiesti dalla Procedura di compensazione	59

PARTE SETTIMA	
CASI PARTICOLARI	61
20. Formule diverse di applicazione	61
20.1 Imballaggi primari di dispositivi medici	61
20.2 Imballaggi primari di prodotti farmaceutici	62
20.3 Forfetizzazione del Contributo Conai sulle etichette	62
20.4 Bombole di gas compressi, liquefatti, disciolti – Esenzione	63
20.5 Nastri adesivi e carte gommate – Riduzione	63
20.6 Forfetizzazione del Contributo Conai sugli imballaggi in sughero	63
20.7 Foglio di alluminio	63
20.8 Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)	64
20.9 Convenzioni	64
PARTE OTTAVA	
DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO	
E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI	65
21. Imballaggio/non imballaggio	65
21.1 I criteri normativi	65
21.2 I criteri applicativi e la lista consultabile sul sito Conai	66
21.3 Principali sentenze	66
PARTE NONA	
CONTROLLI E SANZIONI	67
22. Controlli	67
23. Sanzioni	67
23.1 Sanzioni per mancata adesione	67
23.2 Sanzioni relative all'applicazione e alla dichiarazione del Contributo Ambientale	67
24. Procedura per l'autodenuncia	68
25. Versamento diretto del Contributo Ambientale al Conai	68
PARTE DECIMA	
MODALITÀ DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI	69
26. Dichiarazioni on line/Dichiarazioni via fax	69
26.1 Come accedere al servizio "Dichiarazioni on line"	69
26.2 Come effettuare le dichiarazioni e i controlli on line	70
MODULISTICA	71
SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE	95
INFORMATIVA SULLA PRIVACY	101
CALENDARIO 2010 – ADEMPIMENTI CONAI	103
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CORRISPONDENZE	
TRA LE ATTIVITÀ E I MODULI	104

1

CONDIZIONI GENERALI

A CHI È RIVOLTA QUESTA GUIDA

Come ogni anno dall'avvio del sistema nazionale di gestione degli imballaggi, anche per il 2010 Conai propone una versione aggiornata della "Guida all'adesione e all'applicazione del Contributo Ambientale". Si tratta di uno strumento operativo che documenta tutte le procedure previste per i diversi soggetti interessati e al quale si è aggiunto, nel corso del tempo, un apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, che ne arricchiscono i contenuti rendendolo una completa e puntuale chiave di lettura dell'intero sistema imballaggi. La Guida è rivolta a tutti i Consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi.

Poiché gli obblighi e le procedure variano significativamente, a seconda delle attività considerate e dei soggetti coinvolti, ne proponiamo qui una breve sintesi per orientare la consultazione delle pagine che seguono.

CONAI

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) è un Consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal Dlgs 22/97, ora Dlgs 152/2006, in recepimento della normativa europea in materia. È il più grande Consorzio d'Europa, con oltre 1.400.000 iscritti, ed è costituito da tutti i produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio. Il sistema Conai si integra con l'attività di sei Consorzi di Filiera, cui aderiscono i produttori e gli importatori di imballaggi e/o materie prime impiegate per la produzione di imballaggi (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro).

CHI PARTECIPA

In base alle normative in materia, i cosiddetti "Produttori" e "Utilizzatori" sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti, e per questo partecipano al Consorzio (art. 221 del Dlgs 152/06).

La legge circoscrive in termini generali il significato di Produttore e Utilizzatore, e Conai – per distinguere con chiarezza gli obblighi e le procedure operative delle diverse imprese – ha riclassificato con maggior dettaglio queste categorie secondo lo schema seguente.

Per Produttori si intendono: i Produttori e Importatori di materie prime destinate a imballaggi; i Produttori e Importatori di semilavorati destinati a imballaggi; i Produttori di imballaggi vuoti; gli Importatori Rivenditori di imballaggi vuoti.

Per Utilizzatori si intendono: gli Acquirenti/Riempitori di imballaggi vuoti; gli Importatori di "imballaggi pieni" (cioè di merci imballate); gli Autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci); i Commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci imballate); i Commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

ADESIONE A CONAI

Tutti i soggetti, come sopra definiti, aderiscono a Conai. La quota di partecipazione è costituita da un importo fisso (più un eventuale importo variabile in relazione ai ricavi complessivi dell'impresa) e si traduce nell'acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio. La quota di partecipazione viene versata soltanto una volta e può essere adeguata successivamente, a discrezione del Consorzio.

CONTRIBUTO AMBIENTALE

Per ciascun materiale di imballaggio, Conai e i Consorzi di Filiera stabiliscono un Contributo Ambientale, che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra Produttori e Utilizzatori i costi per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata e per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Il prelievo del contributo avviene all'atto della cosiddetta "prima cessione", cioè quando l'imballaggio finito passa dall'"ultimo Produttore" al "primo Utilizzatore", oppure quando il materiale di imballaggio passa da un Produttore/Importatore di materie prime o semilavorati a un Autoproduttore.

I soggetti tenuti al versamento del Contributo sono coloro che per primi immettono l'imballaggio finito nel mercato nazionale, quindi i Produttori/Importatori di imballaggi vuoti e gli Importatori di merci imballate. A questi si aggiungono i Produttori/importatori di materiali di imballaggio che forniscono Autoproduttori e gli Autoproduttori stessi nel momento in cui importano le materie prime per confezionare le proprie merci. Gli imballaggi destinati all'esportazione sono invece esentati dall'applicazione del Contributo.

I soggetti obbligati al versamento sono tenuti a dichiarare periodicamente a Conai i quantitativi di imballaggi ceduti o importati nel territorio nazionale. La periodicità della dichiarazione può essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'entità del Contributo dovuto per ciascun materiale.

Gli altri soggetti, che non hanno l'obbligo delle dichiarazioni periodiche, sono comunque tenuti a pagare il Contributo Ambientale esposto in fattura dai fornitori e ad apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita.

Nella Guida sono specificate tutte le singole procedure per ciascuno dei casi considerati, nonché le procedure di esenzione per gli esportatori.

CASI PARTICOLARI E APPROFONDIMENTI

Negli oltre dieci anni di vita del sistema di gestione nazionale tutte le procedure si sono consolidate e articolate in dettaglio, prevedendo semplificazioni, forfetizzazioni e casi particolari che hanno dato risposta ai problemi specifici dei diversi settori di impresa implicati. Le dieci sezioni tematiche della Guida offrono il repertorio completo di questi approfondimenti e precisazioni.

Inoltre, poiché il rapporto tra Conai e i Consorziati si estende al di là della gestione tecnica degli adempimenti, gli operatori potranno completare le indicazioni contenute nel testo con altre informazioni e servizi disponibili on line nel sito www.conai.org. Nel sito infatti sono disponibili documentazioni continuamente aggiornate su tutti gli argomenti di interesse, come ad esempio la lista degli articoli che vanno considerati "imballaggi" o "non-imballaggi" ai fini dell'applicazione del Contributo.

Va ricordato infine che, sempre nel sito Conai, è stato avviato un servizio che consente di effettuare le dichiarazioni periodiche direttamente on line, con controllo interattivo della conformità dei dati.

1. TERMINOLOGIA

Autoconsumo

Viene definita "autoconsumo" l'operazione attraverso la quale un Produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi – da lui stesso fabbricati – per confezionare i propri prodotti.

Autoproduttore

Sono definiti "Autoproduttori" i soggetti che acquistano materie prime e materiali di imballaggio al fine di fabbricare gli imballaggi per confezionare i propri prodotti (diversi dall'imballaggio).

Consorzi di Filiera

L'art. 223 del Dlgs 152/06 prevede che i Produttori di imballaggi costituiscano uno o più Consorzi per ciascun materiale di imballaggio (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro).

I sei Consorzi di Filiera sono i seguenti:

Consorzio Nazionale Acciaio

CIAL – Consorzio Imballaggi Alluminio;

COMIECO – Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica;

RILEGNO – Consorzio nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno;

CO.RE.PLA. – Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica;

CO.RE.VE. – Consorzio Recupero Vetro.

In alternativa all'iscrizione ai Consorzi di Filiera, i Produttori possono, ai sensi dell'art. 221, comma 3:

"a) organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale; [...]

c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...]"

Consumatore

Il consumatore di imballaggi è il soggetto che fuori dall'esercizio di una attività professionale acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.

Detentore di rifiuti

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera c) del Dlgs 152/06, il detentore di rifiuti è "il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene".

Gestione dei rifiuti

Secondo quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lettera d) del Dlgs 152/06, per gestione dei rifiuti si intende: "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura".

Circuiti cauzionali

Secondo quanto disposto dall'art. 224, comma 7, Dlgs 152/06 e dal CdA Conai in data 26 settembre 2000, gli imballaggi immessi in un circuito cauzionale (a rendere) sono esentati da Contributo Ambientale all'atto della Prima cessione (tra ultimo Produttore e primo Utilizzatore), ma sono sottoposti a Contributo per le quantità non restituite dalla rete di distribuzione. Pertanto, il primo Utilizzatore (ad esempio: produttore di acque minerali) sarà tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nelle fatture relative agli imballaggi non restituiti.

Imballaggi pieni

In questa Guida col termine "imballaggi pieni" ci si riferisce alle merci imballate e, in particolare, ai soli imballaggi delle merci stesse. Per esempio, nel caso di un importatore di birre in lattina, per "imballaggi pieni" ci si riferisce all'alluminio che costituisce le lattine ed eventualmente agli altri imballaggi secondari e terziari della confezione.

Imballaggi primari

Nel Dlgs 152/06 – art. 218, lettera b) – l'imballaggio primario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore". In generale l'imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

Imballaggi secondari

Nel Dlgs 152/06 – art. 218, lettera c) – l'imballaggio secondario è definito come "imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche". In generale l'imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall'imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all'uso.

Imballaggi terziari

Nel Dlgs 152/06 – art. 218, lettera d) – l'imballaggio terziario è definito come "imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei". In generale l'imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Imballaggio composito (poliaccoppiato)

Si tratta di un imballaggio costituito in modo strutturale da diversi materiali poliaccoppiati, non separabili manualmente. Ad esempio sono imballaggi poliaccoppiati i seguenti articoli: cartone per bevande (poliaccoppiato: carta, plastica e alluminio), sacchetto composto da un foglio di alluminio accoppiato con carta, etc.

Imballaggio multimateriale

Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome in materiali diversi. A differenza dell'imballaggio poliaccoppiato, in questo caso i diversi materiali che costituiscono l'imballaggio possono essere separati. Ad esempio sono considerati imballaggi multimateriali: scatola di cioccolatini (carta per la scatola, plastica per il contenitore sagomato all'interno), sacchetto di caramelle (plastica per il sacchetto, carta per le singole caramelle), barattolo di caffè (alluminio per il barattolo, plastica per il coperchio), etc.

Prima cessione

Il Contributo Ambientale Conai viene applicato alla "prima cessione". Si tratta del momento nel quale l'imballaggio finito passa dall' "Ultimo Produttore" al "Primo Utilizzatore" oppure quando il materiale di imballaggio passa da un produttore di materia prima (o di semilavorato) a un Autoproduttore.

Primo Utilizzatore di imballaggi

Il Primo Utilizzatore di imballaggi è il soggetto destinatario della Prima cessione, ossia della prima vendita dell'imballaggio. Per esempio, un calzaturificio che acquista dal produttore di imballaggi le scatole di cartone per confezionare i propri prodotti.

Produttori di imballaggi

In base all'art. 218, comma 1, lettera r), del Dlgs 152/06, i Produttori di imballaggi sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

Produzione di rifiuti di imballaggio

L'imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui il detentore, separandolo dal prodotto o dalla merce che contiene, decide di "disfarsene". Si tratta del momento in cui cessa il ciclo di vita dell'imballaggio.

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

L'art. 225 del Dlgs 152/06 pone a carico di Conai l'obbligo di elaborare il Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi. Tale programma ha lo scopo di individuare, per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:

- a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
- b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
- c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
- d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
- e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio".

Raccolta

Secondo quanto disposto dall'art. 183 del Dlgs 152/06 comma 1, lettera e), con il termine "raccolta" si intende "l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto".

Recupero dei rifiuti generati da imballaggio

Secondo quanto disposto dall'art. 218 comma 1, lettera m) del Dlgs 152/06, le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita e, in particolare, le operazioni previste nell'Allegato C alla parte quarta dello stesso decreto.

Recupero energetico dei rifiuti di imballaggio

Secondo quanto disposto dall'art. 218, comma 1, lettera n) del Dlgs 152/06, il recupero energetico dei rifiuti di imballaggio si ha quando tali rifiuti di imballaggio combustibili vengono utilizzati per produrre energia mediante termovalorizzazione (con o senza altre tipologie di rifiuto) con recupero di calore.

Riciclaggio di imballaggi

Il riciclaggio di imballaggi, definito dall'art. 218, comma 1, lettera l) del Dlgs 152/06, è quel processo attraverso il quale i rifiuti di imballaggio vengono trattati al fine di essere restituiti alla loro funzione originaria (di imballaggi) o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Rifiuti di imballaggio

Si considera come rifiuto l'imballaggio o il materiale di imballaggio che, giunto al termine del suo ciclo di utilizzo, rientra nella definizione di rifiuto di cui all'art. 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152/06. Tale articolo stabilisce che deve essere considerato rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Si tratta di una definizione che deriva direttamente dalla direttiva 91/156/CEE e che risulta ampia e controversa ed è attualmente in discussione a livello parlamentare, soprattutto in ragione del fatto che l'ultima categoria elencata nell'allegato A recita: "qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate".

Riutilizzo di imballaggi

Il riutilizzo dell'imballaggio, definito dall'art. 218, comma 1, lettera i) del Dlgs 152/06, si ha quando l'imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di "disfarsi" dell'imballaggio.

Utilizzatore di imballaggi

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del Dlgs 152/06, gli utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

Utilizzatore di imballaggi successivo al primo

L'Utilizzatore di imballaggi successivo al primo è il soggetto che acquista imballaggi (o merce imballata) dopo la Prima cessione, ossia dopo la prima vendita dell'imballaggio. Per esempio, il commerciante che acquista dal calzaturificio le scarpe già confezionate nelle scatole di cartone.

2. SOGGETTI OBBLIGATI: DEFINIZIONI E ADEMPIMENTI

La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del Dlgs 152/06.

In base all'art. 221 del Dlgs 152/06, "i Produttori e gli Utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. [...] i Produttori e gli Utilizzatori [...] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggi [...]. A tal fine [...] i Produttori e gli Utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi".

Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i Produttori aderiscano a uno o più Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo decreto).

In alternativa, i Produttori possono "organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), Dlgs 152/06).

Per fornire un quadro chiaro e senza equivoci a tutti gli operatori, Conai ha precisato tutte le attività che corrispondono al Produttore e all'Utilizzatore, indicando per ciascuna di esse gli obblighi e gli adempimenti.

2.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del Dlgs 152/06, i Produttori sono "i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio".

PRODUTTORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI	
❖	Definizione È l'impresa che, producendo materie prime (ad esempio carta, granuli di plastica, ecc.) destinate a imballaggi, si trova "a monte" dei diversi processi che conducono alla produzione degli imballaggi stessi e dei relativi rifiuti. Pertanto, in base al principio della "responsabilità condivisa", è tenuta ad alcuni adempimenti
❖	Adesione Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.
❖	Contributo Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di materie prime non obbliga ad alcun adempimento rispetto al Contributo Ambientale. Quando però il Produttore rifornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità cedute all'"Autoproduttore".

IMPORTATORE DI MATERIE PRIME DESTINATE A IMBALLAGGI	
❖	Definizione Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di materie prime destinate alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di materie prime, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).
❖	Adesione Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.
❖	Contributo L'attività di importazione di materie prime obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate. Inoltre, quando l'Importatore rifornisce un "Autoproduttore" è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di materie prime cedute all'"Autoproduttore".

PRODUTTORE/TRASFORMATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

❖ Definizione

Un semilavorato è il risultato di una fase di lavorazione intermedia tra la materia prima e il prodotto finito. Il materiale viene trattato in modo da essere predisposto a una serie di possibili impieghi futuri. Poiché i semilavorati non sono “ancora” imballaggi, il loro Produttore/Trasformatore (come il Produttore di materie prime) si trova a monte del ciclo di vita degli imballaggi propriamente detti ed è pertanto tenuto solo ad alcuni adempimenti.

❖ Esempio

Ai fini della produzione di imballaggi si considerano semilavorati le bobine di polietilene (dalle quali è possibile ricavare shopper), le assi di legno (da cui ricavare pallet) o i fogli di cartone ondulato (dai quali, con apposite fustelle, ricavare scatole di vari formati).

❖ Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

⋮ Attenzione

Tale obbligo vale anche per i Trasformatori cc.dd. “terzisti”.

❖ Contributo

Nella maggioranza dei casi l'attività di produzione di semilavorati non obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale. Quando però il Produttore rifornisce un “Autoproduttore” è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“Autoproduttore”.

IMPORTATORE DI SEMILAVORATI DESTINATI A IMBALLAGGI

❖ Definizione

Ai fini degli adempimenti Conai, è il primo soggetto responsabile dell'immissione sul territorio nazionale di semilavorati destinati alla produzione di imballaggi. Per questo la sua attività è assimilabile a quella di un Produttore nazionale di semilavorati, che dà avvio ai diversi processi che conducono fino alla produzione di rifiuti di imballaggio (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

❖ Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

❖ Contributo

L'attività di importazione di semilavorati obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale per gli imballaggi dei semilavorati importati. Inoltre, quando l'Importatore rifornisce un “Autoproduttore” è tenuto sia alla Dichiarazione periodica sia al versamento del Contributo Ambientale per le quantità di semilavorati cedute all’“Autoproduttore”.

PRODUTTORE DI IMBALLAGGI VUOTI

❖ Definizione

È l'impresa che, utilizzando uno o più dei sei materiali di riferimento, fabbrica gli imballaggi finiti, pronti a contenere la merce.

❖ Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.

❖ Contributo

L'attività di produzione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo. L'obbligo vale anche per altri imballaggi, da lui stesso prodotti, che il Produttore utilizza direttamente per confezionare le proprie merci (autoconsumo).

IMPORTATORE-RIVENDITORE DI IMBALLAGGI VUOTI**:: Definizione**

L'impresa che importa dall'estero imballaggi vuoti e li rivende in Italia di fatto "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale come se li avesse prodotti essa stessa. Questi materiali, infatti, sono destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale. Per questo Conai assimila gli Importatori-Rivenditori di imballaggi vuoti ai Produttori nazionali di imballaggi, e prevede per loro tutti gli adempimenti relativi.

:: Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria dei Produttori. Si iscrive inoltre a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali importati e ai singoli Statuti Consortili.

:: Contributo

L'attività di importazione di imballaggi vuoti obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono forniti a Utilizzatori nazionali e immessi al consumo.

**Attenzione**

L'Importatore di imballaggi vuoti che li rivende in Italia va distinto dall'Importatore di imballaggi vuoti che li utilizza per confezionare le proprie merci. Il primo, infatti, rifornisce degli Utilizzatori e per questo è considerato "Produttore"; il secondo li utilizza direttamente, cedendo poi imballaggi pieni, e per questo viene considerato a tutti gli effetti un "Utilizzatore".

2.2 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI: ADEMPIMENTI CONAI

In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del Dlgs 152/06, gli Utilizzatori sono "i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni".

ACQUIRENTE-RIEMPITORE DI IMBALLAGGI VUOTI**:: Definizione**

È l'Utilizzatore per eccellenza, colui cioè che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività. L'impresa può acquistare gli imballaggi da un Produttore o da un Commerciante/distributore nazionale, oppure può acquistarli all'estero.

:: Adesione

Si iscrive a Conai come Utilizzatore, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

**Attenzione**

Tale obbligo vale anche per gli Addetti al riempimento cc.dd. "terzisti".

:: Contributo

L'attività di acquisto e riempimento degli imballaggi vuoti richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Gli Acquirenti-Riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il Contributo esposto in fattura e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Tuttavia, se l'impresa acquista gli imballaggi all'estero (e quindi "genera" questi imballaggi nel territorio nazionale), è tenuta ad effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l'importazione. Inoltre, l'Acquirente-Riempitore è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione.

IMPORTATORE DI IMBALLAGGI PIENI

❖ Definizione

Tendenzialmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche l'“importazione di imballaggi pieni”. Infatti, gli “imballaggi pieni” non sono altro che le merci imballate (cioè confezionate in imballaggi primari, secondari e terziari). Ogni importatore, quindi, quando acquista delle merci all'estero acquista contestualmente anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Da questo punto di vista può essere assimilato a un Produttore, in quanto “genera” dei materiali destinati a trasformarsi in rifiuti di imballaggio (e ad essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale).

❖ Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

❖ Contributo

L'attività di importazione di imballaggi pieni obbliga alla Dichiarazione periodica e al versamento del Contributo Ambientale, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. Inoltre, l'Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi cauzionati non restituiti dalla rete di distribuzione.



Attenzione

La definizione di “Importatori di imballaggi pieni” comprende due casi diversi:

- l'Importatore può acquistare merci imballate per uso diretto, trasformando immediatamente gli imballaggi in rifiuti.
- l'Importatore può acquistare merci imballate per rivenderle; non fa cioè uso diretto degli imballaggi, ma li immette al consumo insieme alle merci.

In entrambi i casi l'Importatore di imballaggi pieni è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo per gli imballaggi Importati. **Vedi** Parte quarta.

AUTOPRODUTTORE

❖ Definizione

Quando un'impresa acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lei stessa prodotte, viene definita “Autoproduttore”. Poiché l'attività prevalente dell'Autoproduttore non è la produzione di imballaggi bensì la produzione delle merci confezionate, esso viene considerato a tutti gli effetti un Utilizzatore. Per dichiarare il proprio status, l'Autoproduttore è tenuto a inviare ai propri fornitori (produttori di materia prima) e a Conai una specifica Autodichiarazione.

❖ Esempio

Un caso tipico è quello dell'azienda che produce acque minerali: acquista granuli di PET (materia prima destinata a imballaggi) e realizza le bottiglie occorrenti per la propria produzione. Le bottiglie vengono riempite, confezionate in imballaggi secondari e terziari e infine vendute alla rete di distribuzione.

❖ Adesione

Si iscrive a Conai nella categoria degli Utilizzatori, precisando il settore di appartenenza (utilizzatore alimentare, utilizzatore chimico, altro utilizzatore).

❖ Contributo

L'attività di autoproduzione richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. L'Autoproduttore deve pagare il Contributo esposto in fattura dal fornitore e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita. La Dichiarazione periodica e il versamento sono a carico del produttore di materie prime che gli fornisce i materiali. Tuttavia, quando l'Autoproduttore importa le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti imballati è tenuto ad effettuare Dichiarazione periodica e versamento del Contributo Ambientale Conai secondo le procedure previste per l'importazione.

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI PIENI

- ❖ **Definizione**
È l'operatore che acquista (in Italia o all'estero) merci imballate e le rivende. Opera cioè una semplice intermediazione commerciale che, in caso di importazione, è comunque sottoposta all'obbligo di Dichiarazione e versamento del Contributo.
- ❖ **Adesione**
Si iscrive a Conai nella categoria degli Utilizzatori (componente "Commercianti e Distributori").
- ❖ **Contributo**
L'attività commerciale riferita agli imballaggi pieni presenta due casi diversi:
 - acquisto di imballaggi pieni in Italia e successiva immissione al consumo. Questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all'applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;
 - acquisto di imballaggi pieni all'estero e successiva immissione al consumo. Questa attività comporta, ai fini del Contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell'Importatore di imballaggi pieni.

COMMERCIANTE DI IMBALLAGGI VUOTI

- ❖ **Definizione**
È l'operatore che acquista e rivende imballaggi vuoti nel territorio nazionale, senza effettuare alcuna trasformazione degli imballaggi stessi. Si tratta pertanto di un Utilizzatore che opera una semplice intermediazione commerciale.
- ❖ **Adesione**
Si iscrive a Conai nella categoria degli Utilizzatori (componente "Commercianti e Distributori").
- ❖ **Contributo**
L'attività commerciale riferita agli imballaggi vuoti (se acquistati esclusivamente in Italia) richiede solo alcuni adempimenti rispetto al Contributo Ambientale. Il commerciante deve pagare il Contributo esposto in fattura e deve apporre le diciture richieste sulle fatture di vendita.

❖ **Vedi** Per gli approfondimenti rispetto ad Adesione e Contributo, si vedano Parte seconda e Parte terza.

2.3 SOGGETTI ESCLUSI

In generale, sono esclusi dall'obbligo di adesione a Conai gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L'esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall'obbligo di adesione a Conai viene meno nei tre casi seguenti:

- quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
- quando tali soggetti acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività;
- quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività.

❖ **Esempio**

Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell'esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi al Conai. Lo stesso vale per le imprese di servizi, gli studi professionali, le imprese artigiane e, ovviamente, tutti i consumatori finali. Tuttavia, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte alla propria clientela è tenuto all'iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista all'estero i prodotti di bellezza per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela).

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di adesione a Conai i soggetti indicati all'art. 221 del Dlgs 152/06, comma 3, lett. a) e c).

2.4 AZIENDA ESTERA

L'impresa estera che desidera sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dal Regolamento Conai può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17 del Dpr 633/72 (disciplina dell'IVA).

Il rappresentante fiscale deve iscriversi a Conai in nome e per conto dell'azienda rappresentata, effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale Conai ed il relativo versamento ed emettere fatture in nome della società rappresentata, secondo le modalità previste dal Regolamento Conai.

In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, Conai consente temporaneamente alle aziende estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia⁽¹⁾, di eleggere domicilio speciale⁽²⁾ ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere gli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale.

Per approfondimenti e per attivare le procedure previste si consiglia di contattare gli uffici Conai.

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17e 35-ter del D.P.R. n.633 del 1972.

(2) Ex art. 47 del Codice Civile e dell'art. 4 del Codice di Procedura civile, in forma scritta.

2

L'ADESIONE A CONAI

Come previsto dall'art. 224 del Dlgs 152/06 (ex Dlgs 22/97), i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi aderiscono al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a Conai occorre inviare la "Domanda di Adesione" con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorzio. Di seguito, troverete le indicazioni sui tempi, le modalità d'adesione, gli obblighi e i diritti del Consorzio.

3. TEMPI DELL'ADESIONE

Il termine massimo per l'iscrizione scadeva il 28.02.1999. L'obbligo di adesione a Conai per i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi era stabilito dall'art. 38, comma 2, del Dlgs 5.02.1997, n. 22. Inizialmente l'adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla legge 426/98 che, modificando il testo originario del Dlgs 22/97, ha fissato al 31.12.1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999 dalla legge 22.02.1999, n. 35. Gli attuali riferimenti normativi sono relativi al Dlgs 152/06.

3.1 AZIENDE DI NUOVA COSTITUZIONE O AZIENDE CHE INIZIANO NUOVE ATTIVITÀ RIFERITE AGLI IMBALLAGGI

Le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono a Conai entro un mese dalla data di inizio dell'attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Inoltre inviano a Conai – oltre al modulo di adesione e alla ricevuta del versamento – una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa e, in particolare, la data di inizio dell'attività riferita agli imballaggi. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a Conai.

4. MODALITÀ GENERALI DELL'ADESIONE, OBBLIGHI E DIRITTI DEL CONSORZIATO

4.1 DICHIARAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

L'adesione a Conai comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 Euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell'esercizio precedente all'adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. All'atto dell'adesione il Consorzio è perciò tenuto a dichiarare, a seconda della categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l'ammontare dei ricavi dell'ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l'importo totale non potrà superare l'ammontare di 100.000,00 Euro.

⋮ **Attenzione**

Le Aziende di nuova costituzione non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all'anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo bilancio d'esercizio dell'attività.

⋮ **Vedi** Per l'esatta determinazione delle quote variabili si veda il paragrafo successivo.

4.2 CATEGORIA D'ISCRIZIONE E DETERMINAZIONE DELLA QUOTA VARIABILE

L'impresa, all'atto dell'adesione, deve indicare la categoria alla quale intende iscriversi: se "Produttore" o "Utilizzatore". Solamente ai fini del calcolo dell'eventuale quota variabile, viene proposta una suddivisione degli Utilizzatori in "Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni" e "Commercianti e distributori".

IL CASO DELL'IMPRESA CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ (L'ATTIVITÀ PREVALENTE)

Spesso la stessa impresa esercita più ruoli rispetto al ciclo degli imballaggi. Ad esempio un'azienda può produrre sacchetti in plastica (Produttore di imballaggi) e acquistare imballaggi vuoti in cartone per confezionare i propri prodotti (Utilizzatore di imballaggi). Se il soggetto interessato svolge attività che corrispondono a più categorie, la scelta della categoria di adesione va effettuata in base all'"attività economicamente prevalente", quella cioè che comporta maggior fatturato per l'impresa.

Attenzione

Il concetto di Attività Prevalente è valido solo rispetto all'adesione: per gli adempimenti relativi al Contributo Ambientale, l'impresa dovrà tener conto di tutte le attività inerenti gli imballaggi.

Lo schema che segue indica le attività principali che corrispondono al "Produttore", all'"Utilizzatore addetto al riempimento, utente di imballaggi, importatore di imballaggi pieni" e al "Commerciante e Distributore" e il calcolo della quota di adesione per ciascuna delle tre categorie.

PRODUTTORI	CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Produttori di materie prime destinate a imballaggi • Importatori di materie prime destinate a imballaggi • Produttori di semilavorati destinati a imballaggi • Importatori di semilavorati destinati a imballaggi • Produttori di imballaggi vuoti • Importatori-Rivenditori di imballaggi vuoti 	<p>Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.</p> <p>Quota variabile: se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata: – 0,015% dei ricavi (dell'ultimo esercizio chiuso) derivati da vendite nel territorio nazionale di imballaggi e/o materie prime e semilavorati destinati alla fabbricazione di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).</p>	
Esempio		
<ul style="list-style-type: none"> • Quota fissa • Ricavi di vendite di imballaggi, materie prime e semilavorati per imballaggi • Quota variabile = 1.136.618,34 Euro x 0,015% • Totale quota adesione 	<p>1.136.618,34 Euro</p>	<p>5,16 Euro</p> <p>170,49 Euro</p> <p>175,65 Euro</p>

UTILIZZATORI ADETTI AL RIEMPIMENTO, UTENTI DI IMBALLAGGI, IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI	CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE	
<ul style="list-style-type: none"> • Acquirenti-Riempitori di imballaggi vuoti • Importatori di imballaggi pieni • Autoproduttori 	<p>Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.</p> <p>Quota variabile: se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata: – 0,015% dei costi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) sostenuti per l'acquisto in Italia e all'estero di imballaggi (vuoti e/o pieni) e/o di materiali di imballaggi (pari a 150 Euro per ogni milione).</p>	
Esempio		
<ul style="list-style-type: none"> • Quota fissa • Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione • Quota variabile = 116.099,51 Euro x 0,015% • Totale quota adesione 	<p>116.099,51 Euro</p>	<p>5,16 Euro</p> <p>17,41 Euro</p> <p>22,57 Euro</p>

COMMERCianti E DISTRIBUTORI

- Commercianti di imballaggi pieni
- Commercianti di imballaggi vuoti acquistati in Italia

CALCOLO DELLA QUOTA DI ADESIONE

Quota fissa: versamento una tantum di 5,16 Euro.

Quota variabile: se l'azienda, nell'esercizio precedente, ha avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro, alla quota fissa va aggiunta una quota variabile così calcolata:

- 0,00025% dei ricavi complessivi (calcolati rispetto all'ultimo esercizio chiuso) derivati dalle vendite e dalle prestazioni (pari a 2,5 Euro per ogni milione).

❖ **Esempio**

• Quota fissa		5,16 Euro
• Ricavi complessivi (ricavi delle vendite e prestazioni - vendite e prestazioni estero)	8.098.157,80 Euro	
• Quota variabile = 8.098.157,80 Euro x 0,00025%		20,24 Euro
• Totale quota adesione		25,40 Euro

CRITERIO STANDARD**Per scorporare il costo dei soli imballaggi dal costo delle merci imballate**

Gli Utilizzatori diversi dai Commercianti e Distributori sono tenuti a calcolare l'eventuale quota variabile facendo riferimento ai costi sostenuti per gli acquisti dei soli imballaggi rispetto a quelli delle merci. Lo scorporo può essere effettuato chiedendo i dati ai propri fornitori oppure assumendo come valore di riferimento quello di imballaggi vuoti equivalenti. Nel caso in cui un acquirente di imballaggi pieni non fosse in grado di effettuare lo scorporo con questi criteri, Conai propone un Criterio Standard sostitutivo per ricavare i costi degli imballaggi dai costi delle merci. La formula di conversione consigliata è la seguente:

$$\text{costi dei soli imballaggi} = \frac{\text{costi delle merci} \times 1,66}{100}$$

Tale importo "presunto" andrà sommato agli eventuali costi degli acquisti degli imballaggi contabilmente noti, applicando poi l'aliquota dello 0,015%.

❖ **Esempio**

• Quota fissa		5,16 Euro
• Costi per acquisto di imballaggi o materie prime per autoproduzione contabilmente noti		77.468,53 Euro +
• Altri costi di acquisto di merci imballate da cui non è possibile scorporare gli imballaggi		
619.748,28 Euro x 1,66%		10.287,82 Euro
• Totale costi presunti per imballaggi		87.756,35 Euro
• Quota variabile = 87.756,35 Euro x 0,015%		13,16 Euro
• Totale quota adesione		18,32 Euro

⋮ **Attenzione**

Poiché l'importo indicativo dei costi degli imballaggi non trova riscontro nelle scritture contabili, all'adesione potrà essere allegata un'Autodichiarazione comprovante la procedura adottata.

4.3 VARIAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE

In caso di aumento del proprio giro d'affari, l'impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al Consorzio. Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni Consorziato può attestare a Conai, con dichiarazione scritta e spedita a mezzo raccomandata A.R., le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

In caso di variazione della quota di partecipazione, il Consorziato deve presentare un nuovo modulo di adesione e versare a Conai l'importo corrispondente alla variazione, allegando la precedente prova di pagamento.

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Dal punto di vista fiscale, l'adesione a Conai comporta l'acquisto di quote di partecipazione al Consorzio: la quota versata dai Consorziati all'atto dell'adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti all'attivo dello Stato patrimoniale del Consorzio, nel conto "Partecipazioni in altre imprese", Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.



Attenzione

Le quote di adesione a Conai non sono soggette a IVA.

4.4 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

I Consorziati sono tenuti a osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni degli organi del Consorzio vincolanti per tutti i Consorziati.



Vedi Per ulteriori informazioni si veda lo Statuto Conai all'articolo 7.

DIRITTO DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all'Assemblea Conai.

Nell'Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto, corrispondente alla quota fissa di 5,16 Euro. Se la quota di partecipazione è superiore a 5,16 Euro, il Consorziato ha diritto a un voto per ogni 5,16 Euro versati. Il diritto di voto può essere esercitato dall'associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSEMBLEA CONSORTILE

L'art. 21 dello Statuto Conai garantisce a ciascun Consorziato la facoltà di conferire delega di rappresentanza, per le Assemblee ordinarie e/o straordinarie di Conai, ad una Associazione/Consorzio cui fa parte. Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all'atto dell'adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall'art. 6, comma 2 dello Statuto Conai; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell'iscrizione possono compilare il documento di delega (in originale o in copia) che può essere inviato a Conai direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato. Nel modello di delega, così come previsto nel secondo comma dell'art. 21 dello Statuto Conai, sono indicate quattro opzioni di durata della delega stessa:

- per singola assemblea;
- per le assemblee convocate in un determinato periodo di tempo stabilito dal consorzio;
- per le assemblee convocate entro il termine di scadenza del consiglio di amministrazione in carica al momento del conferimento;
- a tempo indeterminato.

In mancanza di scelta, la delega si intende conferita a tempo indeterminato. In ogni caso, la revoca della delega da parte del delegante o la rinuncia da parte del delegato è sempre possibile, purché comunicata per iscritto (in originale o in copia) anche al Conai. Il conferimento di una delega ex art. 21 Statuto Conai a differenti Associazioni/Consorzi in tempi successivi comporta, implicitamente, la revoca di quella precedentemente data. Anche nel silenzio del Consorziato, il Conai, dunque, terrà conto della delega più recente. Segnaliamo peraltro che, in relazione alle deleghe conferite, Conai può effettuare debiti controlli con comunicazioni dirette al consorzio o al soggetto delegato.



Vedi Per approfondimenti si veda lo Statuto Conai.

4.5 VARIAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA

Quando un Consorziato verifica che la sua attività prevalente non corrisponde più a quella dichiarata all'atto dell'iscrizione, presenta una nuova domanda di iscrizione, indicando la nuova categoria d'appartenenza. La quota sottoscritta rimane quella già versata all'atto della prima iscrizione, fatta salva la facoltà del Consorziato di adeguarla, applicando il calcolo della quota variabile alla nuova categoria di appartenenza. Nella data di inizio attività deve inoltre indicare la data da cui è variata la prevalenza dell'attività.

4.6 VARIAZIONE DATI AZIENDE CONSORZIATE

È stato predisposto un modello "Dichiarazione di Variazione dati" per comunicare a Conai qualsiasi variazione anagrafica.

- Per variazioni che non implicano il cambio di codice fiscale, il modulo può anche non essere corredato dalla documentazione a supporto: nella sezione "soggetto cedente" riportare i dati prima della variazione, in quella "soggetto subentrante" riportare i dati dopo la variazione.
- Per variazioni che implicano cambiamento di Codice fiscale, l'operazione societaria introduce un nuovo soggetto giuridico che, in caso non sia già iscritto a Conai, deve presentare domanda di adesione. Lo Statuto stabilisce che "la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda all'acquirente della stessa". Deve essere indicata la natura dell'operazione societaria effettuata e deve essere allegata documentazione idonea a comprovare l'avvenuta operazione (in genere l'atto notarile). Devono essere chiaramente indicati i dati identificativi del soggetto cedente e di quello subentrante. Deve inoltre essere indicato se il soggetto cedente perde completamente i requisiti per rimanere iscritto a Conai: se il cedente mantiene comunque anche una minima attività che abbia attinenza agli imballaggi, la quota non potrà essere trasferita al soggetto subentrante.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI VARIAZIONE DATI

⚡ Non cambia Codice fiscale – Partita IVA

- **Tipologia della variazione:** variazione di ragione sociale, indirizzo, trasformazione.
- **Documentazione da allegare:** non obbligatoria.
- **Chi è il "Soggetto cedente":** è il soggetto con i vecchi dati.
- **Chi è "Soggetto subentrante":** è lo stesso soggetto con i nuovi dati.

⚡ Cambia Codice fiscale – Partita IVA

- **Tipologia della variazione:** fusione, cessione, donazione/successione, scissione, affitto, conferimento ramo.
- **Documentazione da allegare:** obbligatorio allegare atto che attesta l'avvenuta operazione societaria.
- **Chi è il "Soggetto cedente":** è il soggetto che trasferisce l'attività.
Allega domanda di Recesso, se perde i requisiti per l'adesione a Conai.
- **Chi è "Soggetto subentrante":** è il soggetto che, dopo l'operazione, acquisisce l'attività.
Se il soggetto non è iscritto a Conai, deve comunque presentare domanda di adesione come società neo costituita.

4.7 RECESSO DAL CONSORZIO

Le norme dello Statuto Conai che disciplinano la materia sono:

- Articolo 9 (Recesso dei Consorziati): "il recesso dei Consorziati è ammesso solo qualora vengano meno le condizioni di ammissione o nel caso in cui il Consorziato adotti uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del Dlgs 152/06. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Conai. Qualora il recesso sia motivato dall'adozione di uno dei sistemi previsti dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c) del Dlgs 152/06 il recesso ha effetto dal momento in cui, intervenuto il riconoscimento, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti accerti il funzionamento del sistema e ne dia comunicazione al Consorzio".
- Articolo 11: "non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto [...]". È stato predisposto un modulo per la "Richiesta di recesso da Conai"; la richiesta deve essere presentata allegando obbligatoriamente un documento che attesti quanto dichiarato (es. richiesta di chiusura della Partita IVA, ovvero copia del deposito alla CCIAA della domanda di cancellazione al registro delle imprese, ovvero visura camerale da cui emerga la perdita dei requisiti, etc.).

La domanda di recesso deve essere presentata quando la società non è più operativa relativamente alla produzione/utilizzo degli imballaggi: nel caso quindi di messa in liquidazione, concordato, procedura fallimentare, la domanda di recesso deve essere presentata dopo la chiusura dell'attività con chiusura della

Partita IVA. Una delle cause di recesso è la cessione dell'azienda: in tale caso la domanda di recesso del soggetto cedente è presentata contestualmente alla domanda di variazione dati.

 **Vedi** paragrafo precedente.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E L'INVIO DELLA DOMANDA DI ADESIONE A CONAI

Dal 1° gennaio 2009 il modulo di adesione è composto da un solo foglio; vanno compilati gli elementi seguenti:

- Quadro 1, con i dati anagrafici dell'impresa (tutti i dati richiesti sono obbligatori, in particolare con specificazione anche del Codice fiscale se differente dalla Partita IVA. Se l'impresa non fosse in grado di rintracciare il proprio Codice ATECO attività dovrà comunque descrivere l'attività prevalente) e del referente che compila la scheda (vanno almeno indicati cognome e nome del responsabile e numero telefonico);
- Quadro 2, dichiarazione se Produttore o Utilizzatore (va selezionata soltanto la categoria dell'attività economicamente prevalente).

Se Produttore, va compilato il quadro 2a e va indicato se l'impresa è "Produttore di materiale di imballaggio" o "Produttore di imballaggi" oltre a selezionare il relativo materiale prevalente. Se Utilizzatore, va compilato il quadro 2b e va selezionata una delle componenti espressione, Utilizzatori addetti al riempimento, Utenti di Imballaggi, Importatori di imballaggi pieni o Commercianti e Distributori; se l'impresa appartiene alla prima componente espressione è necessario indicare anche almeno una delle sub-componenti previste ("Alimentari", "Chimici", "Altri utilizzatori"). Precisiamo che per "attività economicamente prevalente" si intende quella che comporta maggior fatturato per l'azienda, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso;

- Quadro 3, dichiarazione di adesione ai Consorzi di Filiera (opzionale per l'Utilizzatore e obbligatoria per il Produttore qualora non si sia optato per le alternative previste dall'art. 221, comma 3, lettere a) e c)). Si ricorda che l'adesione ai Consorzi di Filiera deve essere perfezionata rivolgendosi direttamente ai singoli Consorzi;
- Quadro 4, sottoscrizione e versamento della quota di partecipazione. In quest'ultimo caso va compilata una sola delle tre colonne del quadro 4b in riferimento all'attività prevalente. Il totale risultante da importo fisso più eventuale importo variabile va riportato alla voce "Importo totale" presente nel riquadro 4a. Quadro 4c, indicazione delle modalità di versamento: l'importo totale potrà essere versato tramite bonifico bancario:

Intesa Sanpaolo SpA, Filiale n. 27,

piazza Diaz 7, 20123 Milano

(Codice IBAN: **IT 97 Y 03069 01629 100000012434**; BIC: **BCITITMM**)

o tramite C/C postale n. 98753007.

Se il versamento è effettuato con bollettino postale, devono essere riportati chiaramente sull'attestazione e sulla ricevuta la stessa ragione sociale e codice fiscale o Partita IVA indicati sulla domanda di adesione.

- Quadro 6, delega ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto (opzionale: se non compilato, si intende "non delega"). La delega conferita (con chiara indicazione del soggetto delegato) ex art. 6, comma 2 dello Statuto Conai, è valida ai fini della rappresentanza nelle assemblee consortili ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto stesso;
- Data e firma (obbligatori, con firma del Legale Rappresentante).

Il modulo di adesione insieme con la ricevuta del versamento e la lettera in cui viene segnalata la data di costituzione dell'impresa devono essere trasmessi a Conai tramite Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:

CONAI – Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano

oppure tramite fax al seguente numero: 02.59904315

CODICE ATECO

Nella Domanda di adesione viene richiesta anche l'attività riferita all'oggetto sociale dell'impresa (codice ATECO attività), da non confondersi con l'attività prevalente ai fini degli imballaggi. Si noti che questo dato è comunque essenziale ai fini della corretta compilazione del modulo.

Il codice ATECO di attività viene scelto dall'impresa al momento della costituzione ed è riportato nella cedola di avvenuta iscrizione all'IVA. Consigliamo comunque a tutte le imprese di controllare presso gli uffici IVA il codice selezionato e di comunicare eventuali variazioni come richiesto dalla legge. Anche se poco utilizzato, questo codice è importante: ad esempio gli Studi di Settore e alcuni controlli fiscali su base campionaria si basano su queste categorie.

CODICE SOCIO

Conai prevede che a ciascun Consorziato sia attribuito un Codice socio, che potrà essere comunicato all'impresa in un momento successivo all'adesione.

Valgono comunque come elementi identificativi del soggetto il Codice fiscale e/o la Partita IVA e pertanto le dichiarazioni periodiche relative al Contributo Ambientale possono essere compilate anche senza indicare il Codice socio.

6. I CONSORZI DI FILIERA: ADESIONE E ALTERNATIVE

6.1 ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

I Produttori, oltre a iscriversi a Conai nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili. Per quanto riguarda gli Utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella domanda di adesione. Nel modulo di adesione a Conai, l'impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

6.2 ALTERNATIVE ALL'ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

Il Dlgs 152/06 prevede, all'articolo 221, comma 3, lett. a) e c), gli obblighi per i Produttori che volessero effettuare autonomamente la gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

In particolare questi Produttori possono:

- organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale;
- attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l'autosufficienza del sistema [...].

SINTESI MODALITÀ DI ADESIONE AI CONSORZI DI FILIERA

A titolo esemplificativo e non esaustivo, riportiamo nello schema seguente, per ogni singolo Consorzio di Filiera, i soggetti tenuti a iscriversi ai Consorzi e i criteri di calcolo per le quote di adesione, rimandando per tutti gli approfondimenti del caso ai relativi Statuti e Regolamenti dei Consorzi stessi.

Per perfezionare l'iscrizione, invitiamo a contattare i singoli Consorzi, utilizzando i riferimenti riportati nelle tabelle delle pagine seguenti.

Consorzio Nazionale Acciaio

<p>Soggetti*</p> <p>Obbligati (ordinari) Produttori e Importatori di materiale di acciaio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi e/o semilavorati e fabbricanti di accessori per imballaggio; importatori di imballaggi vuoti e/o di accessori per imballaggio.</p> <p>Volontari Utilizzatori che producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro riempimento (autoproduttori); utilizzatori committenti di imballaggi in acciaio in conto lavorazione; utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni; produttori di imballaggi in materiale composito (poliaccoppiati) a prevalenza acciaio.</p> <p>Aggiunti Tutti i soggetti diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore realizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.</p>	<p>Criteri calcolo quote di adesione</p> <p>La quota di partecipazione si compone di una parte fissa e una parte variabile, calcolata in percentuale sul fatturato italiano dell'anno precedente relativo agli imballaggi in acciaio prodotti o importati.</p>	<p>Contatti</p> <p>info@consorzio-acciaio.org tel. 02.3980081 www.consorzio-acciaio.org</p>
--	---	--

CIAL

<p>Soggetti*</p> <p>Obbligati Produttori e Importatori di alluminio per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti, trasformatori ed importatori di imballaggi vuoti in alluminio. Devono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza alluminio.</p> <p>Volontari Utilizzatori di imballaggi in alluminio, compresi gli utilizzatori che provvedono direttamente alla produzione di imballaggi in alluminio e al loro riempimento. Possono inoltre partecipare al Consorzio i produttori di imballaggi in materiali compositi con alluminio non prevalente.</p>	<p>Criteri calcolo quote di adesione</p> <p>La quota di partecipazione è calcolata in percentuale sulla quantità in peso, di materiale o di imballaggio, immessa al consumo sul territorio nazionale dichiarata l'anno precedente.</p>	<p>Contatti</p> <p>consorzio@cial.it tel. 02.540291 www.cial.it</p>
---	---	--

COMIECO

<p>Soggetti*</p> <p>Obbligati (ordinari) Fornitori di materiali di imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti; produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza carta.</p> <p>Volontari Produttori di imballaggi in materiali compositi a prevalenza diversa da carta; utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra cellulosa e al loro riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa; piattaforme di lavorazione macero (recuperatori); produttori ed importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa; enti ed associazioni, diversi dai precedenti, che perseguono scopi compatibili con il Consorzio.</p>	<p>Criteri calcolo quote di adesione</p> <p>La quota di partecipazione al Fondo Consortile è calcolata annualmente sulla quantità di materiale di imballaggio, di imballaggi o di semilavorati in fibra di cellulosa immessa sul mercato nazionale (o recuperata) da ciascun consorziato nell'anno solare precedente e parametrata alla produzione totale di ciascuna categoria immessa sul mercato nazionale (o recuperata) e al numero dei consorziati appartenenti alla medesima categoria.</p>	<p>Contatti</p> <p>cerasoli@comieco.org tel. 02.55024213 www.comieco.org</p>
--	---	---

RILEGNO

<p>Soggetti*</p> <p>Obbligati Fornitori di materiale per imballaggio; fabbricanti di imballaggi; importatori di materiali per imballaggio e di imballaggi vuoti (anche se si tratta di imballaggi composti-multimateriale-compositi).</p> <p>Volontari Enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggi.</p> <p>Soci sostenitori Operatori economici che intendono sostenere l'attività consortile.</p>	<p>Criteri calcolo quote di adesione</p> <p>La quota di partecipazione al fondo consortile viene calcolata in percentuale sul volume d'affari, dell'anno precedente la richiesta di adesione, relativo alla vendita di imballaggi di legno e/o materiali per imballaggi di legno, prodotti o importati, destinati al mercato nazionale.</p>	<p>Contatti</p> <p>info@rilegno.org tel. 0547.672946 www.rilegno.org</p>
--	--	---

CO.RE.PLA.

Soggetti*

Obbligati Produttori e importatori di materie prime per la fabbricazione di imballaggi; fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati in plastica o a prevalenza plastica; importatori di imballaggi vuoti in plastica o a prevalenza plastica.

Volontari Utilizzatori che fabbricano o importano imballaggi plastici e li riempiono (autoproduttori); utilizzatori che importano imballaggi pieni; aziende che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica. Possono inoltre aderire al Consorzio produttori e importatori di materiali di imballaggio composti a prevalenza diversa da plastica.

Criteri calcolo quote di adesione

Il contributo di partecipazione si calcola moltiplicando un importo fisso per:

- le tonnellate di materie plastiche destinate alla produzione di imballaggi o le tonnellate di imballaggi plastici (e/o relativi semilavorati) venduti sul mercato nazionale (*per i produttori e gli importatori sia di materia prima per imballaggio sia di imballaggi e relativi semilavorati*);
- le tonnellate di imballaggi plastici autoprodotti (inclusi gli imballaggi vuoti importati ed utilizzati direttamente) e di quelli importati pieni (*per gli utilizzatori*);
- le tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica riciclati (*per le aziende che riciclano rifiuti d'imballaggio in plastica*).

Contatti

consorziati@corepla.it
tel. 02.76054230
www.corepla.it

CO.RE.VE.

Soggetti*

Obbligati (Ordinari) Produttori di materiale di imballaggio in vetro; produttori di imballaggio; importatori di imballaggi vuoti.

Volontari Utilizzatori che producono imballaggi e provvedono al riempimento; utilizzatori che importano imballaggi pieni.

Aggiunti I soggetti, diversi dai precedenti, la cui partecipazione al Consorzio contribuisca ad una migliore razionalizzazione e organizzazione delle attività del Consorzio.

Criteri calcolo quote di adesione

Le quote di partecipazione sono calcolate in percentuali sull'ammontare delle vendite nazionali (pari al valore degli imballaggi in vetro prodotti e riempiti e/o delle importazioni di materiale da imballaggio in vetro o di contenitori in vetro vuoti, effettuate nell'anno precedente).

Contatti

coreve@coreve.it
tel. 02.48012961
www.coreve.it

(*) Produttori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. r) del Dlgs 152/06.
Utilizzatori di imballaggi, ai sensi dell'art. 218, c. 1, lett. s) del Dlgs 152/06.

MODULISTICA RELATIVA ALLA PARTE SECONDA

- Domanda di adesione
- Modello "Richiesta di recesso da Conai"
- Modello "Dichiarazione di variazione dati"
- Modello "Delega di voto"

Domanda di adesione

Da inviare a: **CdA CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.59904315

1 Ragione Sociale			
Indirizzo		PEC*	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Attività prevalente		Cod. ATECO	
Referente per la compilazione		Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

dichiara

2 Di possedere i requisiti di cui all'articolo 5 dello Statuto e di appartenere alla seguente categoria e relativa componente:				
2a Produttore	<input type="checkbox"/> Produttore di materiale di imballaggio	<input type="checkbox"/> Acciaio	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta
	<input type="checkbox"/> Produttore di imballaggi	<input type="checkbox"/> Legno	<input type="checkbox"/> Plastica	<input type="checkbox"/> Vetro
2b Utilizzatore	<input type="checkbox"/> Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni	<input type="checkbox"/> Alimentari	<input type="checkbox"/> Commercianti e distributori	
		<input type="checkbox"/> Chimici		
		<input type="checkbox"/> Altri utilizzatori		

3 Di aderire ai Consorzi previsti dall'art. 223 D.Lgs. 152/2006:			Nella qualità di:	
<input type="checkbox"/> CNA – Acciaio	<input type="checkbox"/> CIAL	<input type="checkbox"/> COMIECO	<input type="checkbox"/> Produttore	
<input type="checkbox"/> RILEGNO	<input type="checkbox"/> COREPLA	<input type="checkbox"/> COREVE	<input type="checkbox"/> Utilizzatore	

4 Ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto, di aver registrato nell'ultimo esercizio chiuso (o, se non disponibile, nell'ultimo bilancio approvato) ricavi complessivi per vendite e prestazioni:	<input type="checkbox"/> fino a 500.000 euro	<input type="checkbox"/> superiori a 500.000 euro
--	--	---

4a Di sottoscrivere e versare la quota di partecipazione così determinata:
Importo fisso <u>5,16</u> + Importo variabile (4b) _____ = Importo totale _____

4b Calcolo dell'importo variabile da determinare solo nel caso di superamento dei 500.000 euro di cui al punto 4. I valori base per il calcolo sono quelli desumibili dall'ultimo bilancio chiuso al momento dell'adesione (o, se non disponibile, dall'ultimo bilancio approvato).		
Produttori	Utilizzatori addetti al riempimento, utenti di imballaggi, importatori di imballaggi pieni	Commercianti e distributori
Ricavi delle vendite effettuate nel territorio dello Stato di imballaggi e di materie prime destinate alla fabbricazione di imballaggi € _____	Costi degli acquisti, anche dall'estero, di imballaggi o di materiali di imballaggi € _____	Ricavi delle vendite e delle prestazioni € _____
Importo variabile 0,015% € _____	Importo variabile 0,015% € _____	Vendite e prest. estero - € _____
		Ricavi vendite e prest. Italia = € _____
		Importo variabile 0,00025% € _____

4c <input type="checkbox"/> Versato su c/c postale n. 98753007 intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi in data (gg/mm/aa) _____ / _____ / _____
<input type="checkbox"/> Versato con bonifico – n. CRO _____ su c/c intestato a CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi
Codice IBAN: IT 97 Y 03069 01629 100000012434 – BIC: BCITITMM – c/o Intesa SanPaolo SpA – Filiale n. 27 – Piazza Diaz, 7 – 20123 Milano

5 Di essere a conoscenza: delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni; delle modalità e degli scopi del trattamento dei dati personali forniti e dei diritti conseguenti. L'informativa completa, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 196/03, è pubblicata e visionabile sul sito internet www.conai.org – Area consorziati/Privacy.

6 Di: <input type="checkbox"/> non conferire delega; <input type="checkbox"/> conferire delega ai fini della rappresentanza in Assemblea conferita a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 21, fatto salvo il diritto di revoca o di conferimento di nuova delega specifica, a: _____

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di legale rappresentante, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a CONAI con la presente. Si impegna, altresì a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire.

Data

Il Legale Rappresentante

Modello di richiesta di recesso da Conai

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54121644

Ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi,

la sottoscritta (Ragione Sociale)

Partita IVA Codice fiscale Cod. Socio n°

Sita in n°

tel fax PEC*

Città Provincia CAP

Iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero

in persona del suo titolare/legale rappresentante

con la presente

chiede di recedere da Conai

per cessazione di attività avvenuta in data

A tal fine allega (barrare una sola casella):

Certificato di cessazione attività rilasciato dall'Ufficio IVA di

Visura camerale rilasciata dalla C.C.I.A.A. di

Altro

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

Modello di dichiarazione di variazione dati

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54121644

La sottoscritta (Ragione Sociale)
Partita IVA Codice fiscale Cod. Socio n°
Sita in n°
tel fax PEC*
Città Provincia CAP
Iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero
in persona del suo titolare/legale rappresentante
con la presente

comunica

la variazione avvenuta in data per (barrare una sola casella):
 FUSIONE SCISSIONE CESSIONE
 AFFITTO TRASFORMAZIONE CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA
 DONAZIONE/SUCCESSIONE ALTRO

Al fine di attestare tale operazione, trasmette (barrare una sola casella):

Certificato/Visura rilasciato/a dalla C.C.I.A.A. di
 Copia atto/contratto di
 Copia atto pubblico rilasciato dal
 Altro

Compilare il quadro relativo ai soggetti partecipanti al trasferimento dell'impresa.

Dati identificativi del soggetto subentrante (a)

Ragione Sociale
Partita IVA Codice fiscale
Sita in n°
Città Provincia CAP

(a) Attenzione: se il subentrante non è già iscritto, deve presentare domanda di adesione a Conai.

Dati identificativi del soggetto cedente (b)

Ragione Sociale
Partita IVA Codice fiscale
Sita in n°
Città Provincia CAP

(b) Nel caso di più soggetti cedenti, compilare più moduli per ciascun soggetto cedente.

Dopo tale operazione, l'attività svolta dal soggetto cedente:

- non è più inerente né alla produzione né all'utilizzazione degli imballaggi (allegare domanda di recesso);
 rimane inerente alla produzione e/o utilizzazione di imballaggi.

Eventuali dichiarazioni del Contributo presentate dal soggetto cedente ancora non fatturate, dovranno essere fatturate:

- al soggetto cedente al soggetto subentrante

Il tutto con dichiarazione fin da ora di rato e valido.

Luogo e data

Il Legale Rappresentante

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

**CARTA INTESTATA
O TIMBRO
DELL'IMPRESA/SOCIETÀ**

Ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai,
questa impresa/società

con sede in n°

Città Provincia CAP

Partita IVA Codice fiscale

tel fax PEC*

Iscritta presso il Registro delle Imprese di con il numero

(e nel caso di società di capitali) con capitale sociale versato ed esistente di euro

in persona del suo titolare/legale rappresentante

(e nel caso di società) avendone i poteri quale amministratore (unico, delegato, etc.) ovvero giusta deliberazione del consiglio di amministrazione del

con la presente

delega

l'Associazione/Federazione/Consorzio/altro Soggetto associativo

della/del quale è associato/consorzio, con sede in n°

Città Provincia CAP

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, o di un suo amministratore, dipendente o collaboratore da questi delegato, a rappresentarla nelle assemblee sia ordinarie sia straordinarie del suddetto Consorzio Nazionale Imballaggi – Conai.

Il delegato può liberamente esprimere il voto senza essere vincolato ad alcuna istruzione di questa impresa/società.

La presente delega è conferita (barrare la casella corrispondente all'opzione scelta):

per la prima assemblea del Conai successiva alla data di cui al presente atto, con effetto anche per le convocazioni successive

a tempo determinato:

per le assemblee convocate entro il termine del [gg/mm/aaaa]

per le assemblee convocate entro il termine di scadenza del consiglio di amministrazione in carica alla data in cui al presente atto

a tempo indeterminato

Questa impresa/società è a conoscenza che, in mancanza della scelta di una delle suddette opzioni, la delega si intende conferita a tempo indeterminato secondo quanto previsto dallo Statuto del Conai.

Resta salvo il nostro diritto di revoca della delega in ogni momento. La revoca sarà comunicata per iscritto al Conai.

Data Timbro dell'impresa/società e sottoscrizione del titolare/ legale rappresentante

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

3

IL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il Contributo Ambientale Conai, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale Conai ripartisce tra Produttori e Utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi vengono determinati sulla base del Programma Generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.

7.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il versamento del Contributo Ambientale Conai è regolato dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/06. In particolare l'articolo 224, comma 3, lett. h), stabilisce che la ripartizione del "corrispettivo per i maggiori oneri della raccolta differenziata di cui all'art. 221, comma 10, lettera h), nonché gli oneri per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio di raccolta differenziata" debba avvenire "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Lo stesso principio viene ripreso e sviluppato dallo Statuto e dal Regolamento Conai. In particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c) dello Statuto precisa che "le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, sono sempre prelevate, sulla base di una specifica indicazione in fattura dell'ammontare del Contributo Ambientale CONAI dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della cessione, dal Consorziato che effettua nel territorio nazionale la prima cessione a un Utilizzatore".

7.2 ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER MATERIALE

Questi principi vengono recepiti dall'articolo 4, comma 1, del Regolamento Conai: "[...] Il Contributo Ambientale Conai è così determinato":

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE PER L'ANNO 2010						
• Acciaio	15,49	Euro/ton	(fino al 31/03/2010)	⚙️	31,00	Euro/ton (dall'1/04/2010)
• Alluminio	25,82	Euro/ton	(fino al 30/04/2010)	⚙️	52,00	Euro/ton (dall'1/05/2010)
• Carta	22,00	Euro/ton				
• Legno	8,00	Euro/ton				
• Plastica	195,00	Euro/ton				
• Vetro	15,82	Euro/ton				

Il Consiglio d'Amministrazione del 31 luglio 1998 ha deliberato che l'applicazione del Contributo Ambientale Conai decorre a far data dal 1° ottobre 1998.

L'entità del Contributo Ambientale Conai in vigore dal 1° ottobre 1998 a tutto l'anno 2009 è riportata nella tabella a pagina seguente.

CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI DAL 1998 AL 2009: VARIAZIONI INTERVENUTE

Materiale	1998	1999	2000	2001		2002/03/04	2005	2006	2007	2008	2009
	Lire/kg	Lire/kg	Lire/kg	Lire/kg	Euro/ton	Euro/ton	Euro/ton	Euro/ton	Euro/ton	Euro/ton	Euro/ton
Acciaio	30	30	30	30	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
Alluminio	100	100	100	50	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82
Carta	30	30	30	30	15,49	15,49	15,49	15,49	30,00	30,00/22,00**	22,00
Legno	5	5	5	5	2,58	2,58	4,00	4,00	4,00	4,00	8,00
Plastica	140	140	140	140	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	105,00/195,00***
Vetro	5	5	5/10*	10	5,16	5,16	5,16	5,16	10,32	10,32	10,32

* Il Contributo per il vetro è passato da 5 lire/kg a 10 lire/kg a partire dal 1° aprile 2000. In evidenza le variazioni intervenute.

** Il Contributo per la carta è passato da 30,00 Euro/ton a 22,00 Euro/ton a partire dal 1° luglio 2008.

*** Il Contributo per la plastica è passato da 72,30 Euro/ton a 105,00 Euro/ton a partire dal 1° gennaio 2009 e da 105,00 Euro/ton a 195,00 Euro/ton a partire dal 1° luglio 2009.

8. LA “PRIMA CESSIONE”

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”. Si tratta del momento nel quale:

- l’imballaggio finito passa dall’“ultimo Produttore” al “primo Utilizzatore”;

oppure:

- il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima (o di semilavorati)” a un “Autoproduttore”. All’interno del ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va individuata con chiarezza per evitare disguidi e ripartire correttamente gli oneri tra gli operatori implicati. Per questo Conai ha definito, nei paragrafi successivi, le formule nelle quali può presentarsi la prima cessione, sia nel territorio nazionale che nei rapporti con l’estero, affinché ogni operatore possa riconoscere il proprio ruolo e capire se è tenuto o meno al versamento del Contributo.

8.1 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI A “UTILIZZATORE”

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi vuoti (composti da uno o più materiali appartenenti alle sei tipologie previste da Conai) “cede” questi imballaggi (cioè li vende) a una impresa che li utilizza per confezionare delle merci.


Il Produttore/Importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. L’Utilizzatore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del Produttore/Importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale Conai, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

 **Vedi** Punto 9, Esposizione in fattura e Punto 10, Dichiarazione periodica.

Attenzione

Quando un Produttore di imballaggi utilizza altri imballaggi, da lui stesso fabbricati, per confezionare i propri prodotti (auto-consumo), la prima cessione deve includere anche questa voce e il Contributo Ambientale imputato nella fattura di vendita dovrà essere comprensivo anche degli imballaggi di imballaggi.

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A UTILIZZATORE



8.2 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI A “COMMERCIANTE/DISTRIBUTORE”

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi li cede a una azienda commerciale/distributrice che non effettua alcuna lavorazione sugli imballaggi ma semplicemente li rivende all’Utilizzatore. Il Produttore/Importatore deve effettuare le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale. Il Commerciante/Distributore è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del Produttore/Importatore, nella quale è esposto il Contributo Ambientale, e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita all’Utilizzatore.

 **Vedi** Punto 9, Esposizione in fattura e Punto 10, Dichiarazione periodica.

8.3 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI IMBALLAGGI VUOTI AD ALTRO “PRODUTTORE” DI IMBALLAGGI VUOTI

Si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro Produttore che successivamente li cede a sua volta a un Utilizzatore. In questo caso, pur verificandosi una cessione di imballaggi, il primo Produttore/Importatore non ha alcun obbligo e va considerata “prima cessione” quella tra il secondo Produttore e l’Utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell’imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l’ultimo Produttore, che cede al primo Utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Diversa è la situazione del Produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il Produttore agisce in veste di semplice Utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal proprio fornitore.

8.4 PRIMA CESSIONE DA “PRODUTTORE/IMPORTATORE” DI MATERIA PRIMA A “UTILIZZATORE/AUTOPRODOTTORE”


In questo caso la prima cessione avviene tra il Produttore/Importatore di materia prima e l’Autoprodotto. Poiché il Produttore di materia prima non è solitamente tenuto alle procedure relative al Contributo Ambientale, l’Autoprodotto deve segnalare ai propri fornitori e a Conai il proprio “status” di Autoprodotto attraverso una specifica Autodichiarazione (modulo 6.4).

Dal momento in cui il Produttore/Importatore di materia prima è a conoscenza, attraverso il modulo 6.4, che le sue vendite sono destinate a un Autoprodotto (e rappresentano quindi una prima cessione), deve effettuare, solo per tali partite, le procedure relative all’applicazione del Contributo Ambientale Conai.

L’Autoprodotto è tenuto a pagare l’intero importo della fattura del Produttore/Importatore di materia prima, nella quale è esposto il Contributo Ambientale Conai, e ad aggiungere nelle proprie fatture di vendita della merce imballata le diciture previste.

 **Vedi** Punto 9, Esposizione in fattura e Punto 10, Dichiarazione periodica.

PRIMA CESSIONE DI MATERIE PRIME DA PRODUTTORE/IMPORTATORE A AUTOPRODOTTORE



8.5 LE FORMULE PARTICOLARI CHE RIGUARDANO L'“UTILIZZATORE/IMPORTATORE”


Quando gli Utilizzatori effettuano attività di importazione, svolgono un ruolo assimilabile a quello dei Produttori. Per questo sono tenuti a tutti gli adempimenti Conai.

Per Utilizzatori/Importatori si intendono:


- gli importatori di imballaggi pieni (cioè merci imballate) che rivendono ad altri Utilizzatori (ad esempio, commercianti e distributori), oppure che utilizzano direttamente (generando rifiuti di imballaggio) o ancora che vendono a Utenti finali;
- gli Autoproduttori/Importatori, cioè gli Autoproduttori che importano le materie prime con cui realizzano direttamente gli imballaggi nei quali confezionano le proprie merci.

Queste importazioni, benché non siano propriamente “prime cessioni”, sono sottoposte al Contributo Ambientale Conai. In particolare:


- L'Utilizzatore/Importatore deve effettuare procedure specifiche di Dichiarazione periodica e versamento.

 **Vedi** Parte quarta, Importazione.

- L'Utilizzatore successivo, che ricevesse le merci dall'importatore, è tenuto a pagare il Contributo Ambientale e ad aggiungere le diciture previste nelle proprie fatture di vendita.

 **Vedi** Punto 9, Esposizione in fattura.

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGI DA IMPORTATORE - UTILIZZATORE



8.6 AUTOPRODUTTORI: UN CASO PARTICOLARE DI LAVORAZIONE IN CONTO TERZI

Quando un Autoproduttore acquista materie prime e le cede a un contoterzista per la fabbricazione degli imballaggi, può avvenire che il contoterzista aggiunga ulteriori materiali per completare la lavorazione degli imballaggi stessi. In questo caso è possibile che il trasformatore/terzista esponga nelle proprie fatture di vendita il Contributo Ambientale sull'intero imballaggio (parte acquistata dall'Autoproduttore più parte aggiunta dal contoterzista), utilizzando le modalità previste per il Produttore. **Vedi** Punto 9.1.

Per poter applicare questa formula, l'Autoproduttore dovrà recepire l'assenso del contoterzista (inviando copia di tale assenso a Conai) e potrà parallelamente richiedere ai propri fornitori di materie prime l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale sulle materie prime fornite.

8.7 ACQUIRENTI-RIEMPITORI DI IMBALLAGGI VUOTI E IMPORTATORI DI IMBALLAGGI PIENI: IL CASO DEI CIRCUITI CAUZIONALI

Quando un Acquirente-Riempitore (o un Importatore di imballaggi pieni) ha messo in atto un circuito cauzionale per i propri imballaggi a rendere, può effettuare la procedura seguente.

- 1 Comunica a Conai (e contestualmente ai propri fornitori nazionali) la richiesta di avvalersi della sospensione dal Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi da lui cauzionati (modulo 6.15). La comunicazione va effettuata all'avvio della procedura e deve essere eventualmente rinnovata (entro il 31 gennaio di ogni anno) in caso di variazione delle condizioni indicate.
- 2 Dichiarà a Conai, attraverso il modulo 6.16, entro il 31 gennaio di ogni anno:
 - i quantitativi di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale acquistati/importati nell'anno precedente in regime di sospensione del Contributo Ambientale, per singolo materiale, al fine di esentarli;
 - i quantitativi di imballaggi fatturati perché non restituiti dalla controparte nello stesso anno, per singolo materiale, per i quali verrà emessa la relativa fattura da Conai.

Le condizioni per attuare la "Procedura cauzionati" sopra descritta, sono le seguenti:

- l'imballaggio deve essere inserito in un circuito cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale siano state applicate le norme previste nel Dpr 26 ottobre 1972, n. 633;
- la sua destinazione finale deve essere individuabile in maniera puntuale;
- deve essere chiaramente riconoscibile tramite marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico;
- il riciclo a fine vita del medesimo deve essere garantito dall'Utilizzatore industriale senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera.

8.8 IMBALLAGGI USATI/RICONDIZIONATI

Come noto, il Contributo Ambientale Conai si applica al momento della cosiddetta "prima cessione", ovvero al trasferimento dell'imballaggio dall'ultimo Produttore al primo Utilizzatore. Tale cessione va individuata non necessariamente come la prima in senso cronologico, quanto piuttosto come quella che segna l'effettivo ingresso al consumo dell'imballaggio. Pertanto qualora un imballaggio, terminato il ciclo di utilizzo, rientri al consumo attraverso una cessione sul territorio nazionale, a seguito di ritrattamento/ricondizionamento o riparazione, lo stesso deve essere assoggettato a Contributo Ambientale, al pari degli altri imballaggi immessi al consumo (a titolo esemplificativo e non esaustivo le tipologie di imballaggio interessate possono essere: pallet, fusti, casse, ecc., prodotti nei diversi materiali).

In tutta analogia si opera per l'imballaggio usato che, comunque gestito (mediante formulario di accompagnamento) come rifiuto, rientri nel circuito degli imballaggi, a prescindere dalle operazioni sopra citate. Al contrario, in caso di semplice riutilizzo dei materiali di imballaggio, senza che si effettui alcuna operazione e comunque senza che si attui la gestione del medesimo come rifiuto, il Contributo Ambientale già applicato al momento della prima cessione non dovrà essere riapplicato.

 **Vedi** Sito Conai (www.conai.org), Area Consorziati, sezione "Circolari applicative".

9. ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

In questo capitolo si evidenziano le modalità di esposizione in fattura del Contributo Ambientale Conai a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. Seguono, inoltre, alcune esemplificazioni sui diversi casi.

9.1 PRODUTTORI DI IMBALLAGGI: ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PRIMA CESSIONE

La fattura di vendita relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti;
- una indicazione specifica del Contributo Ambientale applicato a ogni materiale;
- il valore totale del Contributo Ambientale.

Conai prevede inoltre modalità di esposizione in fattura diverse a seconda che si forniscano uno o più prodotti di uno stesso materiale oppure uno o più prodotti in materiali diversi.

UNITÀ DI MISURA

Il Produttore deve fornire al proprio cliente Utilizzatore gli elementi per risalire al calcolo del Contributo Ambientale. Poiché questo è calcolato per tonnellate di materiale, nella fattura deve comparire comunque il peso (nella descrizione della merce o in colonne appositamente predisposte). Se l'unità di misura utilizzata per gli imballaggi o i materiali di imballaggio non è espressa in peso, ma in altre forme (ad esempio numero pezzi, metri lineari, metri cubi, metri quadrati, ecc.), il Produttore deve provvedere alla conversione in peso. Se il peso non è noto per ogni singola partita ceduta, è possibile ricorrere a un "peso normalizzato", cioè agli standard indicati dai Consorzi di Filiera in apposite schede tecniche. **Vedi** Schede tecniche dei materiali.

Il Contributo Ambientale viene poi calcolato nel modo seguente:

(peso unitario dell'imballaggio per materiale) x (n. dei pezzi) x (ammontare del Contributo per ton)

ASPETTI FISCALI

Il Contributo Ambientale Conai esposto nella fattura di vendita va considerato prestazione accessoria ai sensi degli articoli 12 e 13 del Dpr 633/1972: come tale rientra nel campo di applicazione IVA. Il Contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Pertanto, in caso di cessione di imballaggi ai clienti che hanno presentato dichiarazione di intento ex articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, il Contributo Ambientale sarà applicato in esenzione IVA. In caso di plafond per export del cliente, l'applicazione in esenzione seguirà la percentuale indicata dal plafond stesso. **Vedi** Parte sesta, Esportazione.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER UNA SINGOLA TIPOLOGIA DI IMBALLAGGIO DI UN SOLO MATERIALE

Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento all'esempio 1:

❖ Esempio 1

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Sacchi (gr cadauno 777=ton lotto 1,554)	pz	2.000	1,11	2.220,00	20%
Contributo Ambientale plastica	ton	1,554	195,00	303,03	20%
Imponibile				2.523,03	20%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER PIÙ TIPI DI IMBALLAGGIO DELLO STESSO MATERIALE

Quando il Produttore di imballaggi emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale in due righe successive.

❖ Esempio 2

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1	n°	35	3,98	139,30	20%
Contributo Ambientale legno	ton	0,245	8,00	1,96	20%
Pallet di tipo 2	n°	440	5,47	2.406,80	20%
Contributo Ambientale legno	ton	4,840	8,00	38,72	20%
Imponibile				2.586,78	20%

Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

❖ Esempio 3

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Pallet di tipo 1 (ton teoriche 0,007)	n°	350	3,98	1.393,00	20%
Pallet di tipo 2 (ton teoriche 0,011)	n°	440	5,47	2.406,80	20%
Contributo Ambientale legno	ton	7,290	8,00	58,32	20%
Imponibile				3.858,12	20%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER MATERIALI DIVERSI

Nel caso di una fornitura relativa a più materiali diversi si può far riferimento all'esempio 4:

❖ Esempio 4

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Cassa americana in cartone ondulato (ton cadauna 0,00018)	n°	1.500	4,13	6.195,00	20%
Contributo Ambientale carta	ton	0,270	22,00	5,94	20%
Bottiglie (ton cadauna 0,00043)	n°	2.500	0,62	1.550,00	20%
Contributo Ambientale vetro	ton	1,075	15,82	17,01	20%
Imponibile				7.767,95	20%

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI COMPOSITI (POLIACCOPPIATI)

Per gli imballaggi compositi (poliaccoppiati) il Contributo Ambientale Conai viene applicato al peso dell'intero imballaggio ma facendo riferimento al contributo del materiale prevalente.

In pratica, a tutti i materiali costituenti l'imballaggio viene comunque applicato un unico Contributo Ambientale: quello del materiale che rappresenta la maggioranza del peso.

❖ **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 1.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER IMBALLAGGI MULTIMATERIALI

Per gli imballaggi multimateriali, il Contributo Ambientale Conai viene applicato a ogni componente dell'imballaggio ceduto. In pratica, va individuato il peso dei diversi materiali componenti e per ciascuno di essi va indicato in fattura il Contributo Ambientale relativo.

❖ **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si veda esempio 4.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONI DA PRODUTTORE A UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI INSERITI IN UN CIRCUITO CAUZIONALE

Il Produttore di imballaggi che rifornisce un Utilizzatore industriale che ha messo in atto un circuito cauzionale (e che gli ha inviato la relativa comunicazione attraverso il modulo 6.15) è tenuto ad esporre in fattura i quantitativi ceduti in esenzione, apponendo sulla fattura stessa la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente per imballaggi cauzionati".

9.2 PRODUTTORI DI MATERIA PRIMA: ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE A AUTOPRODUTTORI

Il Produttore di materia prima destinata a imballaggi, quando rifornisce un Autoproduttore, diviene interprete di una prima cessione ed è quindi tenuto ad esporre il Contributo Ambientale nella fattura di vendita. È questo l'unico caso in cui il Produttore di materia prima deve effettuare la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo Ambientale. Normalmente, infatti, quando rifornisce altri Produttori, non è tenuto ad alcun adempimento Conai. Per questo è indispensabile che l'Autoproduttore informi preventivamente il Produttore di materia prima, attraverso una dichiarazione (modulo 6.4).

LA DICHIARAZIONE AUTOPRODUTTORE (MODULO 6.4)

La Dichiarazione Autoproduttore deve riportare il timbro dell'azienda e la firma del titolare o del legale rappresentante. L'Autoproduttore deve inviarne una copia al proprio fornitore di materia prima e una copia per conoscenza a Conai. Quando il Produttore di materia prima ha ricevuto la Dichiarazione Autoproduttore dal proprio cliente, procede alla fatturazione secondo le modalità previste.

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONE DI PIÙ PRODOTTI DELLO STESSO MATERIALE

Quando il Produttore di materia prima emette una fattura relativa a più prodotti differenti, ma tutti composti dello stesso materiale, la fattura può essere compilata evidenziando in due righe successive ogni prodotto e il relativo Contributo Ambientale. Se invece il peso di ciascun prodotto è indicato nella descrizione del prodotto stesso, il Contributo Ambientale può essere evidenziato in un'unica riga.

 **Vedi** Per le modalità di calcolo e di esposizione in fattura si vedano esempi 2 e 3.

9.3 UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI E IMPORTATORI DI MERCI IMBALLATE: ESPOSIZIONE IN FATTURA

Lo Statuto e il Regolamento Conai prevedono che il Contributo Ambientale debba essere indicato anche nelle fatture di vendita dell'Importatore (importazione e rivendita di merci imballate) e nelle fatture di vendita successive alla prima cessione (per i materiali acquistati in Italia, ad esempio dagli Utilizzatori). Il cedente può alternativamente evidenziare il Contributo Ambientale Conai per referencia o utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale Conai Assolto".

 **Vedi** Per maggiori informazioni si vedano Statuto e Regolamento Conai.

ESPOSIZIONE IN FATTURA "PER REFERENZA"

Per evidenziare in fattura l'importo del Contributo Ambientale relativo ai propri prodotti, l'Utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" per ogni "referenza", cioè per ciascuno dei prodotti venduti (attraverso una apposita scheda extracontabile) e quindi deve compilare la fattura secondo le modalità specifiche previste. Il Contributo Ambientale può essere evidenziato "per colonna" oppure "per riga", secondo i criteri mostrati negli esempi che seguono.

 **Vedi** Per un esempio di scheda extracontabile si veda pagina 37.

ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER COLONNA"

Immaginiamo che un'azienda vinicola (Utilizzatore) venda un pallet contenente 84 confezioni da 24 bottiglie di vino a un proprio cliente (Commerciante/distributore). Si suppone che il "Contributo Ambientale Conai Unitario" per referencia (cioè per ogni confezione) sia pari a 0,101 Euro. **Vedi** Scheda extracontabile.

La fattura, con Contributo Ambientale Conai Unitario evidenziato per colonna, potrebbe presentarsi nel modo seguente:

Esempio

Ref. Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Contr. Ambientale unit. Euro	Totale Euro	IVA
001 Confezione da 24 bottiglie vino	pz	84	20,142	0,101	1.700,43	10%

ESEMPIO DI ESPOSIZIONE IN FATTURA DEL CONTRIBUTO "PER RIGA"

Nel caso della stessa azienda dell'esempio precedente, la fattura con Contributo Ambientale Conai Unitario evidenziato per riga potrebbe presentarsi nel modo seguente:

❖ Esempio

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz	84	20,196	1.700,43	10%
di cui Contributo Ambientale Conai unitario 0,101 Euro						

"CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO"

In alternativa all'esposizione in fattura, l'Utilizzatore può ricorrere ad una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto". Questa dicitura segnala all'acquirente che le procedure Conai sono state correttamente applicate "a monte" della vendita e che, di fatto, il Contributo è stato "internalizzato" nel prezzo delle merci. Qualora, in occasione delle eventuali cessioni successive alla prima, nella fattura sia riportata la sola dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto", il cedente è tenuto, su richiesta del cessionario, a fornire per singola "referenza" una scheda extracontabile esplicativa del Contributo Ambientale Conai per le tipologie di materiale costituenti l'imballaggio. Nel caso in cui il cedente decida di farsi carico dell'ammontare del Contributo, la scheda extracontabile indicherà che l'incidenza del Contributo rispetto al bene che si sta cedendo è pari a zero.

❖ Esempio

La stessa azienda degli esempi precedenti potrebbe compilare la fattura, con Contributo Ambientale Conai internalizzato, nel modo seguente:

Ref.	Descrizione	Unità di misura	N.	Valore unit. netto Euro	Totale Euro	IVA
001	Confezione da 24 bottiglie vino	pz	84	20,196	1.700,43	10%
Contributo Ambientale Conai assolto						

LA SCHEDA "EXTRACONTABILE"

Quando l'Utilizzatore deve individuare il "Contributo Ambientale Unitario" che deve essere applicato a ogni "referenza" (cioè a ciascuna unità di prodotto), deve sommare, per ogni unità di imballaggio, tutti i Contributi relativi ai diversi materiali che lo compongono. Per farlo, deve elaborare una scheda extracontabile che documenta il peso (e il Contributo Ambientale relativo) di ciascuna componente dell'imballaggio esaminato.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI SCHEDA EXTRACONTABILE

Un'azienda vinicola (Utilizzatore) imbottiglia la propria produzione acquistando imballaggi e accessori di imballaggio. Immaginando che la "referenza" sia una confezione da 24 bottiglie di vino, la scheda potrà essere redatta nel modo seguente:

❖ Scheda contabile per singola referenza (Referenza: confezione da 24 bottiglie di vino)

Tipo di imballaggio	Peso (ton)	Materiale	Contributo Ambientale	
			Euro/ton	tot. Euro
24 bottiglie bordolese	0,00480	vetro	15,82	0,07593
24 tappi in sughero	0,00012	legno	8,00	0,00096
24 etichette	0,00005	carta	22,00	0,00110
24 capsule	0,00005	plastica	195,00	0,00975
1 scatola	0,00140	carta	22,00	0,30800
Quota pallet	0,00060	legno	8,00	0,04800
Quota film termoretraibile	0,00002	plastica	195,00	0,00390
Totale Contributo Ambientale Conai unitario per referenza				0,43385

ESPOSIZIONE IN FATTURA PER CESSIONI DA PARTE DELL'UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI INSERITI IN UN CIRCUITO CAUZIONALE

Per l'esposizione in fattura dell'esenzione da parte dell'Utilizzatore si presentano i casi seguenti:

- in caso di vendita di soli imballaggi acquistati o importati in regime di sospensione (cioè destinati a un circuito cauzionale) l'Utilizzatore dovrà apporre in calce alla fattura di vendita la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente per imballaggi cauzionati";
- in caso di vendita di imballaggi acquistati o importati in regime di sospensione insieme a imballaggi regolarmente assoggettati a Contributo Ambientale, l'Utilizzatore dovrà apporre in calce alla fattura di vendita la dicitura "Contributo Ambientale Conai esente se cauzionato o assolto". Per l'esposizione del Contributo Ambientale Conai nelle fatture relative agli imballaggi cauzionati non restituiti dalla controparte (per i quali si è quindi provveduto alla fatturazione per indennizzo), l'ammontare del Contributo verrà esplicitato separatamente rispetto al prezzo di vendita, secondo le stesse modalità previste per il Produttore.

 **Vedi** Punto 9.1.

10. DICHIARAZIONE PERIODICA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Tutti i Produttori che effettuano la Prima cessione sono tenuti a dichiarare a Conai gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l'entità del Contributo che andrà versato per ciascun materiale. La Dichiarazione periodica viene effettuata dal Produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro) e può essere inoltrata a Conai con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo.

Attenzione

I moduli 6.1 pubblicati nella presente Guida sono di competenza dell'anno 2010. Per eventuali Dichiarazioni relative agli anni precedenti è possibile utilizzare i moduli di competenza pubblicati sul sito Conai (www.conai.org). In alternativa questi moduli possono essere richiesti direttamente a Conai.

Gli importatori, che sono a loro volta tenuti al versamento del Contributo Ambientale, per adempiere agli obblighi della Dichiarazione periodica possono scegliere tra diverse procedure. Si consiglia quindi di riferirsi alla Parte quarta, Importazione.

10.1 CRITERI DELLE DIVERSE PERIODICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni possono venire inoltrate a Conai con periodicità diverse in funzione dell'entità del Contributo dichiarato nell'anno solare precedente. In particolare, oltre a una fascia di esenzione, vengono proposte tre Classi di Dichiarazione, con periodicità annuale, trimestrale e mensile.

L'impresa ha comunque facoltà di inviare le Dichiarazioni con una periodicità più ravvicinata: la Classe Annuale può dichiarare anche trimestralmente o mensilmente; la Classe Trimestrale può dichiarare anche mensilmente. Il Produttore, per ciascuno dei materiali di imballaggio oggetto della propria attività, può scegliere la Classe di Dichiarazione più idonea all'interno di quelle consentite. Potrà avvenire quindi che la stessa impresa effettui dichiarazione mensile per un materiale e trimestrale o annuale per un altro. Così come potrà avvenire che un Produttore effettui Dichiarazione periodica per un materiale e richieda l'esenzione per un altro.

CLASSI DI DICHIARAZIONE

⌘ A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 Euro

Esenzione dall'invio della Dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione
Vedi procedura per la fascia di esenzione.

⌘ B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 Euro

Invio di un'unica Dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

⌘ C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro

Invio di quattro Dichiarazioni con cadenza trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

⌘ D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro

Invio delle Dichiarazioni con cadenza mensile (entro il 20 di ogni mese).

Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La Classe di Dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.

⌘ **Attenzione** Dal 1° gennaio 2007 eventuali variazioni non vanno più segnalate con l'Autodichiarazione (modulo 6.8). La periodicità non si cambia in corso d'anno.

LA PROCEDURA PER LA FASCIA DI ESENZIONE

Le imprese che, in riferimento all'anno precedente, hanno dichiarato un Contributo Ambientale Conai fino a 26,00 Euro su un determinato materiale, saranno esentate dalla Dichiarazione periodica su quel materiale in riferimento all'anno in corso. La soglia di 26,00 Euro per materiale è intesa sul totale dei contributi dovuti e deve quindi tener conto sia dei Contributi Ambientali relativi alla produzione sia di quelli relativi alla importazione. Qualora, a fronte del ricalcolo del Contributo, il Consorziato posizionato in fascia di esenzione dovesse verificare di aver superato la soglia di esenzione dovrà comunque effettuare la Dichiarazione periodica.

Sulle fatture di vendita, anche relative alla prima cessione, le imprese possono semplicemente apporre la dicitura: "Contributo Ambientale Conai assolto, ove dovuto".

NOTA PER LE IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Le imprese di nuova costituzione, che iniziano la loro attività nel corso dell'anno, dovranno effettuare Dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per l'anno successivo stabiliranno le proprie Classi di Dichiarazione effettuando una previsione in base all'anno precedente. In pratica, per ciascun materiale dovranno valutare la media mensile dei contributi dichiarati e riportarla ai 12 mesi.

NOTA SULL'APERTURA DI NUOVE ATTIVITÀ DA PARTE DI UN CONSORZIATO

Può avvenire che un Consorziato, che già effettua Dichiarazione periodica per una propria attività, si trovi, nel corso dell'anno, ad aprire una nuova attività assoggettata (ad esempio, un Produttore di imballaggi che apre un'attività di importazione e rivendita di altri prodotti/imballaggi). In questo caso la Dichiarazione periodica per la nuova attività dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per stabilire la Classe di Dichiarazione per l'anno successivo, si utilizzerà un criterio analogo a quello indicato per le imprese di nuova costituzione.

⌘ **Attenzione** Le imprese che subentrano ad un soggetto dichiarante devono mantenere la periodicità di dichiarazione del cedente.

10.2 DICHIARAZIONE PERIODICA PER PRODUTTORI (MODULO 6.1)

La Dichiarazione periodica – sia essa mensile, trimestrale o annuale – viene effettuata dal Produttore utilizzando il modulo 6.1 che è composto di sei fogli, uno per ciascun materiale di riferimento (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica e Vetro).

I sei fogli hanno la medesima struttura e presentano al centro una tabella nella quale vengono sintetizzati tutti i dati necessari per l'individuazione del Contributo Ambientale dovuto a seguito delle attività svolte nel periodo di riferimento.

COME INDICARE LA PERIODICITÀ DI APPARTENENZA NELLA DICHIARAZIONE PERIODICA

Nella parte superiore di ciascuno dei moduli riservati alle diverse Dichiarazioni periodiche è evidenziata un'area nella quale indicare il periodo di riferimento della Dichiarazione.

2	Periodicità: <input type="checkbox"/> Annuale	<input type="checkbox"/> Trimestrale	<input type="checkbox"/> I	<input type="checkbox"/> II	<input type="checkbox"/> III	<input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> L	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> O	<input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/> D
----------	---	--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

COME COMPILARE I DATI DELLA DICHIARAZIONE PERIODICA NEL MODULO 6.1

Devono essere compilati soltanto i moduli che si riferiscono ai materiali trattati dall'impresa.

- Quadro 1, vanno indicati i dati anagrafici relativi all'azienda che trasmette la dichiarazione e i dati del referente per la compilazione della stessa.

L'indicazione del codice socio non è necessaria ai fini della compilazione della modulistica.

- Quadro 2, va indicato il periodo di riferimento della dichiarazione del Contributo Ambientale Conai, barrando la casella annuale o il trimestre o il mese.

La periodicità di dichiarazione viene stabilita sulla base del Contributo Ambientale Conai dichiarato nel corso dell'anno precedente (vedi pag. 38 e 39).

- Quadro 3, vanno indicati gli elementi necessari alla determinazione del Contributo Ambientale dovuto.
- Quadro 3a, nella prima colonna vengono indicate le tipologie di imballaggio trattate. Per ogni materiale vengono suggerite le tipologie più ricorrenti. Per indicare i quantitativi di altre tipologie che non rientrano nell'elenco, si utilizza la riga "Altro". La voce "Altro" va utilizzata anche per indicare i quantitativi di materie prime cedute ad Autoproduttori quando non specificato (6.1 Acciaio, 6.1 Alluminio, 6.1 Carta, 6.1 Vetro). Nella colonna A vanno indicati i quantitativi degli imballaggi ceduti a clienti esportatori senza l'applicazione del Contributo Ambientale Conai; quando il Produttore compila questa colonna è tenuto a compilare anche il modulo 6.3, indicando i codici fiscali di tutti i clienti che hanno fatto richiesta di esenzione e suddividendo i quantitativi per materiale (vedi paragrafo successivo). Nella stessa colonna, alla voce "Imballaggi cauzionati", ove presente, vanno indicati i quantitativi ceduti in esenzione ad Utilizzatori che abbiano messo in atto un circuito cauzionale.

Nella colonna B vanno indicati i quantitativi assoggettati (il dato delle quantità va espresso in tonnellate, arrotondando alla terza cifra decimale; a titolo di esempio 1 kg = 0,001 ton, 100 kg = 0,100 ton) degli imballaggi prodotti e venduti, oppure degli imballaggi vuoti importati e immessi al consumo, oppure delle materie prime cedute ad un Autoproduttore.

Nella colonna C vanno indicate, per ogni riga, le quote (in ton) costituite dagli imballaggi primari e da quelli secondari/terziari sul totale dei quantitativi dichiarati.

- Quadro 3b, va indicato il totale delle quantità assoggettate (somma quantità colonna B) da moltiplicare per il relativo Contributo Ambientale già riportato, ottenendo così il totale del Contributo dovuto.

Il dichiarante, infine, si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Conai, la documentazione contabile richiesta (un elenco con numero e data delle fatture di vendita).



Attenzione

Le dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione (dichiarazioni on line, fax, lettera raccomandata A.R.).

10.3 DICHIARAZIONE PERIODICA PER CESSIONI IN ESENZIONE (MODULO 6.3)

La scheda 6.3 per le cessioni in esenzione da Contributo Ambientale è complementare alla Dichiarazione del Contributo Ambientale e deve essere inviata in allegato alla stessa, con uguale periodicità. Il dichiarante è tenuto alla compilazione del modulo 6.3, per attività sia di produzione (modulo 6.1) sia di importazione (modulo 6.2), esclusivamente nei seguenti casi:

- 1 Quando effettua cessioni ad un cliente che ha attivato una procedura di esenzione da contributo per esportazione di imballaggi (Plafond di esenzione ex-ante o lettera di autorizzazione ex-post).
- 2 Quando, effettuando importazioni di imballaggi vuoti o pieni in Procedura ordinaria, applica a queste stesse importazioni una procedura di esenzione da lui stesso adottata per successiva esportazione ("Auto-Plafond" di esenzione ex ante o lettera di autorizzazione per "Auto-Conguaglio" ex post).
- 3 Quando effettua cessioni a un cliente che ha attivato una procedura di esenzione per gli imballaggi da lui cauzionati.

Non vanno quindi indicate tutte le altre cessioni non assoggettate a Contributo Ambientale (ad esempio, quelle tra produttori o le vendite di prodotti con destinazione d'uso diversa da quella di imballaggio). Le quantità esentate da contributo vanno inserite nel modulo 6.3:

- Nei casi 1) e 3) andranno riportati i Codici fiscali dei clienti che usufruiscono dell'esenzione, con indicazione delle quantità a loro cedute in esenzione.
- Nel caso 2) andrà indicato il Codice fiscale del soggetto che sta dichiarando e le quantità da lui acquistate in esenzione (a prescindere dal fatto che le abbia o meno cedute ad altri).

Il modulo 6.3, allegato alla Dichiarazione periodica, riporterà i dettagli delle quantità relative al periodo.

ESEMPI DI VARIAZIONI DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE

Si riportano, a titolo di esempio, alcuni casi di variazione della Classe di Dichiarazione e le procedure connesse. Negli esempi si suppone, per semplicità, che l'azienda modifichi la propria Classe di Dichiarazione in base agli effettivi cambiamenti degli importi di Contributo Ambientale dell'anno precedente, senza scegliere opzioni diverse.

:: A. Da Fascia di esenzione a Classe di Dichiarazione annuale

L'impresa, al termine dell'anno in esenzione per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 26,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno in esenzione sia il 2009, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2010 l'impresa invia a Conai la Dichiarazione annuale per il 2009, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Entro il 20 gennaio del 2011 l'impresa presenterà la Dichiarazione annuale in riferimento al 2010.

:: B. Da Classe di Dichiarazione annuale a Fascia di esenzione

L'impresa, al termine dell'anno in Dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica un Contributo Ambientale dovuto fino a 26,00 Euro per quel materiale. Immaginando che l'anno di Dichiarazione annuale sia il 2009, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2010 l'impresa invia a Conai la Dichiarazione annuale per il 2009, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (fino a 26,00 Euro per quel materiale), per i quali comunque Conai non emetterà fattura.
- Per il 2010 l'impresa è esonerata dall'obbligo di Dichiarazione e versamento.

:: C. Da Classe di Dichiarazione annuale a Classe di Dichiarazione trimestrale

L'impresa, al termine dell'anno in Dichiarazione annuale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 310,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di Dichiarazione annuale sia il 2009, la procedura è la seguente:


- Entro il 20 gennaio del 2010 l'impresa invia a Conai la Dichiarazione annuale per il 2009, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti (superiori a 310,00 Euro per quel materiale).
- Nel corso del 2010 effettua le Dichiarazioni con cadenza trimestrale.

:: D. Da Classe di Dichiarazione trimestrale a Classe di Dichiarazione mensile

L'impresa, al termine dell'anno in Dichiarazione trimestrale per un determinato materiale, verifica di aver superato la soglia di 31.000,00 Euro di Contributo Ambientale dovuto per quel materiale. Immaginando che l'anno di Dichiarazione trimestrale sia il 2009, la procedura è la seguente:

- Entro il 20 gennaio del 2010 l'impresa invia a Conai la Dichiarazione trimestrale per l'ultimo trimestre del 2009, documentando gli importi di Contributo effettivamente dovuti.
- Nel corso del 2010 effettua le Dichiarazioni con cadenza mensile.

SCHEMA DELLE VARIAZIONI DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE



4

IMPORTAZIONE

I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall'estero sia UE sia extra UE (sia vuoti, sia utilizzati per il confezionamento delle merci importate) ricadono interamente nelle competenze Conai e, di conseguenza, sono sottoposti al Contributo Ambientale. Infatti, poiché il loro utilizzo si svolge nel mercato nazionale, essi daranno luogo a rifiuti di imballaggio e devono dunque partecipare ai costi di gestione del sistema.

Gli adempimenti a carico dell'Importatore variano a seconda della natura e della destinazione degli imballaggi importati. Ai fini della Dichiarazione periodica e del versamento del Contributo Ambientale, sono previste diverse procedure: una Procedura ordinaria (valida per qualunque tipo di importazione) e una Procedura semplificata (valida solo per l'importazione di merci imballate), che si suddivide a sua volta in tre diverse formule.

Ogni importatore deve seguire regole differenti (o scegliere tra opzioni diverse) in funzione dei materiali importati (imballaggi vuoti, materie prime, merci imballate) e a seconda del fatto che questi materiali siano destinati a Utilizzatori, ad altri operatori o a uso diretto da parte dell'Importatore stesso.

11.1 CASISTICA DELLE DIVERSE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE CONSENTITE

Per facilitare i consorziati nella scelta delle procedure che vanno di volta in volta adottate, Conai ha classificato le principali attività di importazione riferite agli imballaggi, specificando per ciascuna le diverse destinazioni possibili dei materiali.

Per tutte queste attività di importazione può essere effettuata la Procedura ordinaria, mentre solo per alcune di esse l'impresa può scegliere opzioni differenti.

ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE E PROCEDURE DISPONIBILI PER CIASCUNA ATTIVITÀ		
:: Importazione di imballaggi vuoti		
<ul style="list-style-type: none">• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Utilizzatore	Procedura ordinaria (1)	
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)	
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria	
:: Importazione di materie prime e/o semilavorati		
<ul style="list-style-type: none">• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Autoproduttore	Procedura ordinaria (1)	
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Produttore	Nessun adempimento in relazione alla cessione (2)	
:: Importazione di imballaggi pieni		
<ul style="list-style-type: none">• Per uso diretto dell'importatore	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Utilizzatore	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
<ul style="list-style-type: none">• Con cessione a Utente finale	Procedura ordinaria	<i>Opzione: procedura semplificata</i>
<ul style="list-style-type: none">• Per uso in circuito cauzionato	Procedura cauzionati (3)	
⋮ Attenzione		
(1) In questi casi l'Importatore può adottare una procedura analoga a quella del Produttore ed effettuare la Dichiarazione periodica relativa alle importazioni attraverso il modulo 6.1 (nel quale dichiara anche le eventuali attività di produzione di imballaggi).		
(2) Va ricordato che i due casi per i quali è indicato "nessun adempimento in relazione alla cessione", vanno intesi nel modo seguente:		
<ul style="list-style-type: none">• l'importazione di imballaggi vuoti e quella di materie prime, quando sono destinate a Produttori, non sono sottoposte a Contributo Ambientale all'atto della cessione. In entrambi i casi, infatti, la Dichiarazione periodica e il versamento del Contributo risultano a carico del Produttore destinatario dei materiali;• l'importatore, tuttavia, è tenuto a dichiarare tutti gli imballaggi (nei quali ha importato gli imballaggi vuoti o le materie prime) che utilizza direttamente e che trasforma in rifiuti. Su questi imballaggi dovrà versare il Contributo Ambientale, adottando la Procedura ordinaria o quella semplificata.		
Gli acquisti effettuati da fornitori esteri con Partita IVA italiana, sono da considerare importazioni ai fini del Contributo, se non riportano esplicitamente in fattura la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto".		
⋮ Vedi		
(3) Punti 8.7 e 9.3.		

11.2 DA QUANDO CALCOLARE L'EFFETTUATA IMPORTAZIONE

Ai fini della compilazione della Dichiarazione periodica, l'importatore può, a sua discrezione, calcolare l'effettuata importazione secondo i criteri seguenti:

- dalla data della cessione dell'imballaggio ai propri clienti;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nel territorio nazionale;
- dalla data dell'ingresso dell'imballaggio nei propri magazzini;
- dalla data di ricevimento della fattura/documento di importazione o della sua registrazione in contabilità.

12. DICHIARAZIONE PERIODICA PER ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE

Gli importatori di imballaggi sono tenuti a dichiarare gli imballaggi trattati utilizzando il modulo 6.2 che può essere inviato a Conai con periodicità diverse, in funzione della Classe di Dichiarazione nella quale l'impresa si colloca rispetto alle importazioni.

12.1 PROCEDURA ORDINARIA

È la modalità generale di Dichiarazione periodica valida per qualunque tipo di importazione. Il Contributo Ambientale viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale.

12.2 PROCEDURA SEMPLIFICATA

Rappresenta una facilitazione delle modalità di calcolo e versamento del Contributo Ambientale, consentendo di effettuare calcoli forfetari per la determinazione del Contributo stesso. La Procedura semplificata è applicabile:

- alle imprese che siano già iscritte a Conai;
- esclusivamente all'importazione di imballaggi pieni (merce imballata);
- in presenza di obiettive ragioni tecniche che ne determinino la necessità (ad esempio, la grande quantità di referenze diverse importate, l'elevato numero di fornitori extra UE, l'impossibilità di ottenere dai propri fornitori le schede prodotto o l'eccessiva difficoltà ad autodeterminare le stesse).

La formula di semplificazione prevede una suddivisione principale tra due categorie di imballaggi pieni importati:

- Importazione di prodotti alimentari.
- Importazione di prodotti NON alimentari.

Il Contributo Ambientale viene determinato in base a un calcolo forfetario su qualunque valore di acquisto delle merci imballate al netto di IVA e spese di trasporto.

Le aliquote, indipendentemente dal valore complessivo delle importazioni, sono le seguenti:

Importazione di prodotti alimentari

Aliquota dello **0,14%** sul valore complessivo delle importazioni.

Importazione di prodotti NON alimentari

Aliquota dello **0,07%** sul valore complessivo delle importazioni.

Conai prevede inoltre che le imprese possano, in alternativa, utilizzare la procedura del calcolo forfetario in base a un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate: **63,00 Euro/ton** (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari, né tra alimentari e non alimentari).

CALCOLO FORFETARIO SUL VALORE DELLE IMPORTAZIONI E SUL PESO DEGLI IMBALLAGGI IMPORTATI DAL 1998 AL 2009: VARIAZIONI INTERVENUTE

	1998/99	2000/01	2002	2003/04/05/06	2007/08	2009
Calcolo forf. import	0,15%	–	–	–	–	–
Calcolo forf. import (prodotti alimentari)	–	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10% - 0,14%*
Calcolo forf. import (prodotti non alimentari)	–	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05% - 0,07%*
Calcolo forf. peso imballaggi	60 Lire/kg	60 Lire/kg	30,99 Euro/ton	31,00 Euro/ton	35,00 Euro/ton	40,00 Euro/ton - 63,00 Euro/ton*

* Le aliquote relative alle procedure semplificate per attività di importazione di imballaggi pieni sono passate da 0,10% a 0,14% (sul valore complessivo delle importazioni di prodotti alimentari imballati), da 0,05% a 0,07% (sul valore complessivo delle importazioni di prodotti non alimentari imballati) e da 40,00 a 63,00 Euro/ton (calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci) a partire dal 1° luglio 2009.

⋮ Attenzione

Dal 1° gennaio 2007 la volontà di utilizzare la Procedura semplificata non va più segnalata a Conai con l'Autodichiarazione (modulo 6.7).

La Procedura scelta vale per l'intero anno solare.

MONOPRODOTTO/MONOMATERIALE

Al fine di evitare sperequazioni nella determinazione del Contributo Ambientale, l'applicazione delle Procedure semplificate per le importazioni monoprodotto/monomateriale non è consentita qualora si configuri quale mezzo di evasione del Contributo Ambientale dovuto secondo la procedura ordinaria. Sono equiparate alle importazioni monoprodotto/monomateriale le importazioni pluriprodotto/plurimateriale che riguardano esigue varietà di prodotti e/o tipologie di imballaggio e materiale di imballaggio. L'utilizzo non consentito della Procedura semplificata costituisce grave violazione degli obblighi consortili, sanzionata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

Conai effettuerà le opportune verifiche per monitorare la corretta applicazione della Procedura.

13. DICHIARAZIONE PERIODICA PER IMPORTATORI (MODULO 6.2)

Le dichiarazioni del Contributo Ambientale per attività di importazione devono essere effettuate tramite la compilazione del modulo 6.2 che contiene tutte le tabelle che si riferiscono alle diverse procedure consentite per l'importazione, sia la Procedura ordinaria sia le tre formule previste per la Procedura semplificata.

COMPILAZIONE DEL MODULO 6.2 - PROCEDURA ORDINARIA

- Quadro 1, vanno indicati i dati anagrafici relativi all'azienda che trasmette la dichiarazione e i dati del referente per la compilazione della stessa.

L'indicazione del codice socio non è necessaria ai fini della compilazione della modulistica;

- Quadro 2, va indicato il periodo di riferimento della dichiarazione del Contributo Ambientale Conai, barrando la casella annuale o il trimestre o il mese.

La periodicità di dichiarazione viene stabilita sulla base del Contributo Ambientale Conai dichiarato nel corso dell'anno precedente (vedi pag. 38 e 39);

- Quadro 3, vanno indicati gli elementi necessari alla determinazione del Contributo Ambientale dovuto; tutti i quantitativi vanno espressi in tonnellate, arrotondando il dato alla terza cifra decimale.

Nella prima colonna (materiale imballaggio) sono indicati i sei materiali di riferimento. Per ciascuno di essi vanno riportati i totali di pertinenza nelle sei colonne successive.

Nella colonna A vanno indicati, quando previsti, i quantitativi in esenzione (in ton), cioè gli imballaggi o i materiali di imballaggio che l'Importatore ha ceduto a clienti in esenzione (ad esempio esportatori) senza applicarvi il Contributo Ambientale Conai oppure quando applica il proprio Plafond ("Auto-Plafond"). Va ricordato che quando l'Importatore compila questa colonna è anche tenuto a inoltrare a Conai una scheda Quantità in esenzione (modulo 6.3). Nel caso applichi il proprio Plafond a tali acquisti, indicherà nel modulo il proprio Codice fiscale.

Nella colonna B vanno indicati i quantitativi assoggettati (in ton). Possono essere imballaggi vuoti importati e venduti (nel caso di un Produttore/Importatore), oppure imballaggi pieni (merci imballate) importati (nel caso di un Utilizzatore/Importatore) o ancora le materie prime cedute ad Autoproduttori (nel caso di Importatori di materie prime).

Nella colonna C è prestampato l'importo del Contributo Ambientale che va applicato al materiale a cui si riferisce quella riga.

Nella colonna BxC va inserito il risultato (in Euro) che si ottiene moltiplicando, per ciascuna riga, i quantitativi assoggettati (colonna B) per la relativa aliquota di Contributo (colonna C).

Nelle ultime colonne vanno indicate, per ogni materiale, le quote (in ton) costituite dagli imballaggi primari e da quelli secondari/terziari sul totale dei quantitativi dichiarati (A+B).

L'ultima riga presenta i totali di tutte le colonne, con il totale di Contributo Ambientale dovuto.

Il dichiarante, infine, si impegna a rendere disponibile, su richiesta di Conai, la documentazione contabile.

COMPILAZIONE DEL MODULO 6.2 - PROCEDURA SEMPLIFICATA

- Quadro 4, va compilato il riquadro relativo alla procedura semplificata che si intende utilizzare.
Quadro 4a, per importazioni di prodotti alimentari imballati. Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un'aliquota dello 0,14% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell'IVA e delle spese di trasporto. Pertanto, nella prima colonna va riportato il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento. **Vedi** Classe di Dichiarazione.
I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, congruentemente alle registrazioni ai fini IVA. Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.
Quadro 4b, per importazioni di prodotti NON alimentari imballati. Il Contributo Ambientale Conai viene calcolato in base a un'aliquota dello 0,07% da applicare al valore complessivo delle importazioni al netto dell'IVA e delle spese di trasporto. Pertanto nella prima colonna va riportato il valore complessivo delle importazioni effettuate nel periodo di riferimento **Vedi** Classe di Dichiarazione.
I valori in valuta estera devono essere convertiti in Euro, congruentemente alle registrazioni ai fini IVA. Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.
Quadro 4c, calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci. L'azienda che decide di avvalersi di tale procedura riporta nella prima colonna il peso complessivo (espresso in ton) dei soli imballaggi delle merci importate nel periodo di riferimento **Vedi** Classe di Dichiarazione.

I pesi dei soli imballaggi possono essere calcolati per differenza tra massa lorda e massa netta (senza distinguere tra i sei materiali di imballaggio, né tra imballaggi primari, secondari e terziari). Il Contributo Ambientale risultante va indicato nella terza colonna.



Attenzione

Le dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell'avvenuta spedizione (dichiarazioni on line, fax, lettera raccomandata A.R.).

14. LA SCELTA DELLE CLASSI DI DICHIARAZIONE PER L'IMPORTAZIONE

Il modulo 6.2 per le attività di importazione può essere inviato a Conai con periodicità diverse a seconda della Classe di Dichiarazione nella quale l'impresa si colloca in funzione della procedura adottata.

PROCEDURA ORDINARIA

Prevede Classi di Dichiarazione suddivise secondo gli stessi criteri previsti per le Classi di Dichiarazione dei Produttori (lo stesso vale, evidentemente, anche per gli importatori che adottano una procedura analoga a quella del Produttore, effettuando la Dichiarazione periodica con il modulo 6.1). Va ricordato che in questo caso la soglia di esenzione (fino a 26,00 Euro – per materiale) va intesa sommando i contributi dovuti sia per produzione che per importazione.



Vedi Punto 10.

PROCEDURA SEMPLIFICATA

Presenta alcune differenze nella suddivisione delle Classi:

- innanzitutto, l'importo di Contributo Ambientale dichiarato si riferisce al totale degli imballaggi importati, senza alcuna distinzione di materiale;
- inoltre, la soglia della Fascia di esenzione è stabilita a 52,00 Euro sul totale degli imballaggi importati (anziché 26,00 Euro per materiale).

CLASSI DI DICHIARAZIONE

❖❖ **Procedura ordinaria (1)** Per singolo materiale

Stesse Classi valide per il Produttore

▮ **Vedi** Punto 10.

❖❖ **Procedura semplificata** Per tutti i materiali

A. Esente

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 52,00 Euro

Esenzione dall'invio della Dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione.

B. Annuale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 310,00 Euro

Invio di un'unica Dichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

C. Trimestrale

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo fino a 31.000,00 Euro

Invio di quattro Dichiarazioni con cadenza trimestrale (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio).

D. Mensile

Nell'anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo oltre 31.000,00 Euro

Invio delle Dichiarazioni con cadenza mensile (entro il 20 di ogni mese).

Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

❖ **Attenzione**

(1) Nel caso l'Utilizzatore adotti una procedura di Dichiarazione periodica analoga a quella del Produttore, farà riferimento alle stesse Classi valide per il Produttore

▮ **Vedi** Punto 10.

Le nuove Dichiarazioni periodiche non vanno intese come un obbligo, ma come un'opzione offerta alle imprese per semplificare le procedure. Ogni impresa ha la facoltà di scegliere una Classe di Dichiarazione con periodicità più ravvicinata rispetto a quella attribuita in base al Contributo Ambientale dichiarato (esempio: un dichiarante che rientra nella classe trimestrale può scegliere di dichiarare mensilmente se ciò è funzionale alla propria attività e/o al proprio sistema informatico, ma non può passare alla periodicità annuale).

❖ **Attenzione**

Dal 1° gennaio 2007 le eventuali variazioni non vanno più segnalate a Conai con l'Autodichiarazione (modulo 6.8).

5

VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di Conai. In caso di dichiarazione in procedura ordinaria, Conai invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. Pertanto i Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, Conai invia un'unica fattura complessiva. I versamenti andranno effettuati sui conti correnti di competenza.

 Vedi pagina 50.

15.1 CRITERI DI FATTURAZIONE CONAI

Conai emette fattura per l'importo dei contributi prelevati e dovuti. Quando i singoli importi per materiale (o per tutti i materiali in Procedura semplificata) superano una soglia predefinita viene emessa la fattura. Annualmente tutti gli importi residui inferiori a tale soglia, ma superiori alla fascia di esenzione, vengono fatturati cumulativamente. Nel caso quindi di importi complessivi annuali inferiori a 26,00 Euro per materiale o 52,00 Euro per calcolo forfettizzato, Conai non emette fattura e le aziende non sono tenute al versamento. Il totale della fattura sarà espresso in Euro con due cifre decimali.

15.2 ASPETTI CONTABILI E FISCALI DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI

IVA

Conai fattura al soggetto dichiarante gli importi del Contributo Ambientale assoggettandoli all'aliquota IVA del 20% in quanto corrispettivi per prestazioni di servizi. Può quindi accadere che il Produttore esponga nelle proprie fatture di vendita un Contributo Ambientale assoggettato a IVA diversa da quella che gli verrà imputata da Conai.

SCRITTURE CONTABILI

Nelle imputazioni di bilancio del dichiarante, il Contributo Ambientale Conai va considerato costo inerente la produzione e pertanto dovrà figurare nel rendiconto economico tra i costi di produzione per servizi (Codice civile, articolo 2425, lettera B, numero 7).

15.3 LE FATTURE INVIATE DA CONAI

Conai fattura il Contributo che gli viene dichiarato dai propri Consorziati, in nome e per conto dei Consorzi di Filiera. Nel caso in cui il Contributo sia stato dichiarato attraverso un calcolo forfettizzato, la fattura riporterà solo il logo Conai; se, invece, è stata utilizzata una procedura ordinaria, si riceverà una fattura con il logo del Consorzio di riferimento per quel materiale (destinatario del contributo in oggetto), ma anche il logo di Conai, in quanto soggetto che riceve e gestisce contabilmente le dichiarazioni periodiche del Contributo.

Vedi

Per un esempio di fattura, relativa a dichiarazioni in procedura ordinaria, inviata da Conai si veda la pagina 51.

15.4 RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE

RESI

Si possono verificare due casi:

- la vendita e il reso di imballaggi avvengono entrambi nello stesso periodo di Dichiarazione: relativamente alle quantità di imballaggi vendute e rese non verrà effettuata alcuna indicazione nella Dichiarazione periodica;
- il reso avviene su imballaggi già sottoposti a Contributo in una precedente Dichiarazione periodica: al momento della nuova Dichiarazione, l'azienda detrae i quantitativi di imballaggi resi (nella colonna B del modulo 6.1, o 6.2 in caso di importazione).

Nel caso in cui le quantità rese siano maggiori delle quantità vendute, per quel periodo non verrà presentata una Dichiarazione con importo negativo bensì si riporterà tale valore nel periodo successivo fino all'esaurimento del credito stesso.

RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE IN ECCESSO

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l'importo esatto e/o con allegata una semplice richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e specifica della causale dell'errore.

RETTIFICHE DI DICHIARAZIONE INSUFFICIENTE

In questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando una autodenuncia con la relativa causale e mediante la presentazione nei trenta giorni successivi all'autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente. **Vedi** modulistica, pag. 93.

Intesa Sanpaolo SpA Filiale 27 – Piazza Diaz 7, 20123 – Milano

	Codice IBAN	BIC
Acciaio	IT 22 Y 03069 01629 100000012426	BCITITMM
Alluminio	IT 96 Z 03069 01629 100000012427	BCITITMM
Carta	IT 66 A 03069 01629 100000012428	BCITITMM
Legno	IT 43 B 03069 01629 100000012429	BCITITMM
Plastica	IT 92 U 03069 01629 100000012430	BCITITMM
Vetro	IT 69 V 03069 01629 100000012431	BCITITMM
Import (semplificate)	IT 46 W 03069 01629 100000012432	BCITITMM
Adesioni	IT 97 Y 03069 01629 100000012434	BCITITMM

ESEMPIO DI FATTURA INVIATA DA CONAI

Via Pompeo Litta, 5
20122 MILANO



MARCHIO
CONSORZIO
DI FILIERA

Nel caso di restituzione al mittente

Indirizzo del Consorziato

Mario Rossi SpA
Corso Italia, 75
20100 Milano

Identificativi del Consorziato

Termine ultimo scadenza pagamento

Codice Socio 12345678	Partita IVA 00000000000	Scadenza 14/12/2009	Numero fattura VO 00000	Data Fattura 27/10/2009
--------------------------	----------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------

DESCRIZIONE	IMPORTO	% IVA
Contributo Ambientale CONAI ACCIAIO Periodo di riferimento 08/2009 - 08/2009 Ton 219,04	3.392,93	20

Riferimento dichiarazioni	2009113420 2009113422	08/2009-08/2009 08/2009-08/2009	IVA a cui è assoggettato il contributo
	Codice di riferimento	Periodo dichiarato	

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Totale Fattura
20 - IVA 20%	3.392,93	678,59	4.071,52
		Totale	4.071,52

Condizioni di pagamento	Banca di appoggio	IBAN	BIC
Bonifico bancario su c/c Conai	Banca Intesa San Paolo	IT22Y030690162910000012426	BCITITMM

Indirizzi e riferimenti relativi

Indicazione del Consorzio di riferimento

ESPORTAZIONE

16. CRITERI GENERALI DI ESENZIONE PER ESPORTAZIONE DI IMBALLAGGI

Gli imballaggi che vengono esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero) escono dalle competenze Conai e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale. Questa esenzione comporta conseguenze diverse per il Produttore e per l'Utilizzatore.

- Il Produttore di imballaggi vuoti, quando effettua esportazioni, trasferisce all'estero gli imballaggi "prima" di effettuare qualunque cessione ad un Utilizzatore. In pratica, la sua esportazione avviene prima del punto di prelievo del Contributo Ambientale. Lo stesso vale, a maggior ragione, per il Produttore/Esportatore di materie prime o semilavorati destinati alla produzione di imballaggi.
- L'Utilizzatore si trova in una situazione diversa, poiché la sua attività si svolge "dopo" che è avvenuta una prima cessione da parte di un Produttore. In questi casi le merci possono venire esportate dopo essere state sottoposte al Contributo Ambientale. Ad esempio:
 - un Autoproduttore che paga il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori di materia prima ed esporta una parte della propria produzione;
 - un Utilizzatore che acquista gli imballaggi (quindi paga il Contributo al Fornitore) ed esporta una parte della propria produzione;
 - un Importatore di merci imballate (che ha pagato il Contributo sugli imballaggi importati) ed esporta parte di queste merci.

Per far fronte a questi versamenti, Conai prevede due procedure.

PROCEDURA ORDINARIA (EX POST)

Consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi.



Attenzione

Dal 1° gennaio 2009 non è più considerata l'alternativa conguaglio. Gli eventuali quantitativi residui (espressi in ton) potranno essere recuperati fino ad esaurimento, previa comunicazione a Conai.

PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ANTE)

Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione prevista per singolo materiale nel corso dell'anno solare ed evitare il pagamento del Contributo su tale quota.

17. PROCEDURA ORDINARIA (EX POST) DI ESENZIONE PER ESPORTAZIONE

L'impresa che durante l'anno ha acquistato imballaggi o materiali di imballaggio assoggettati al Contributo Ambientale e li ha successivamente esportati (pieni e/o vuoti), può richiedere un rimborso pari al credito maturato.

Tale procedura viene adottata principalmente da soggetti Utilizzatori, ma può essere utilizzata anche dal Produttore di imballaggi, relativamente a quelle cessioni in cui si comporta come Utilizzatore, ad esempio nel caso in cui acquisti degli imballaggi vuoti per confezionare e vendere all'estero i propri prodotti.

Vedi Punto 8.3, Cessione di imballaggi tra produttori.

Coloro che fanno uso della procedura di compensazione import/export e a fine anno risultano a credito per uno o più materiali, devono inserire tali quantità in una richiesta di esenzione ex post.

Vedi Punto 19.

La procedura di rimborso è una opzione che Conai ha reso operativa a partire dall'anno 2000.

⋮ **Attenzione**

Gli esportatori possono richiedere il rimborso solo se già iscritti a Conai.

17.1 RIMBORSO: ADEMPIMENTI DELL'ESPORTATORE

L'Esportatore che ha i requisiti per richiedere l'esenzione dal Contributo, ha facoltà di richiedere la liquidazione degli importi maturati a credito (Rimborso).

Per ottenere il rimborso, l'Esportatore deve inoltrare a Conai una richiesta (tramite la compilazione del modulo 6.6) **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui ha esportato materiali assoggettati a Contributo (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione della richiesta di rimborso tramite il servizio Dichiarazioni on line).

Vedi Anche Parte 10, pagina 69.

⋮ **Attenzione**

Le cessioni destinate a duty free o provviste di bordo sono assoggettate al Contributo Ambientale. Conai può riservarsi la possibilità di valutare casi specifici di esenzione a fronte di documentazione che attesti l'avvenuta immissione fuori dal territorio nazionale.

IL MODULO 6.6: NOTE PER LA COMPILAZIONE

- Quadro 1, vanno indicati i dati anagrafici relativi all'azienda che richiede il rimborso.
- Quadro 2, va indicato il motivo per il quale si richiede il rimborso (se per cessioni di imballaggi effettuati fuori dal territorio nazionale o se per credito maturato con la procedura di compensazione import/export).
- Quadro 3, vanno indicate le quantità (in ton), arrotondando al terzo decimale, di tutti gli imballaggi e i materiali di imballaggio assoggettati a Contributo Ambientale e di quelli acquistati in esenzione nell'anno precedente. Per ciascuna quantità evidenziata deve essere indicato il Codice fiscale del fornitore corrispondente (se il fornitore è straniero si inserisce il proprio Codice fiscale). Nel caso in cui le righe previste nel modulo non siano sufficienti, è possibile allegare un prospetto riepilogativo.
- Quadro 4, vanno indicate le quantità (in ton e per materiale), arrotondando al terzo decimale, degli imballaggi e dei materiali di imballaggio esportati con assoggettamento a Contributo nello stesso anno. Oltre alle colonne suddivise per materiale, il Quadro 4 presenta una prima colonna che richiede di distinguere, per ciascun materiale, gli imballaggi primari da quelli secondari e terziari. Le ultime tre righe della tabella forniscono, per ciascun materiale, il totale del peso in ton, l'importo del Contributo per quel materiale (espresso in Euro/ton) e il rimborso richiesto in Euro.

❖ **Quantità equivalenti (ton) di materiali acquistati nell'anno precedente**

Codice fiscale fornitori	Acciaio	
	Assoggettati	Esenti
XYZYYYZZXXXX	1,003	0
ZXXYYYZZXXYX	0,560	0
Totale	1,563	0

❖ **Quantità equivalenti (ton) di materiali esportati con assoggettamento a Contributo nell'anno precedente**

	Acciaio	
(A) imballaggi primari	ton	
(B) imballaggi secondari e terziari	ton	1,102
(C) totale materiale (A+B)	ton	1,102
(D) Contributo Ambientale Conai	Euro/ton	15,49
Importo richiesto a rimborso (Cx D)	Euro	17,07

Oltre al modulo 6.6 deve essere allegata una documentazione specifica comprensiva di quanto segue:
Documentazione quota associativa La prima volta che si richiede il rimborso il richiedente deve trasmettere a Conai copia della Domanda di adesione, contenente il valore della quota associativa versata, corredato dall'attestazione di versamento.

Modello Dichiarazione IVA (Quadro VA - Informazioni sull'attività)

Scheda tecnica Tale scheda, relativa sia ai quantitativi acquistati sia a quelli esportati, deve indicare le tipologie, le unità e il peso unitario degli imballaggi suddivisi per materiale. Deve contenere, inoltre, una nota che dichiara come si è arrivati a stimare i pesi degli imballaggi. Viene considerata valida una stima effettuata:

- in base ai dati rilasciati dai fornitori;
- in base a un sistema di pesata a campione;
- in base alle schede tecniche proposte da Conai. **Vedi** Schede tecniche dei materiali.

La scheda tecnica deve essere inviata a Conai la prima volta che si richiede il rimborso o comunque ogni volta che dovessero cambiare i criteri di calcolo o la tipologia di imballaggio riferita all'esenzione richiesta.

SCHEDA TECNICA - ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Materiali	Tipologia	Unità	Peso unitario (kg)
Carta	Scatola di cartone	30	0,60
	Astucci in cartone	12	0,30
Legno	Pallets	10	15
	Casse in compensato	20	7
Plastica	Shopper	650	0,25

Inoltre, è condizione indispensabile che venga allegato **un elenco contenente il Codice fiscale di ogni fornitore, numero e data delle fatture** nelle quali sia esplicita l'indicazione del Contributo Ambientale versato per materiale.

ESEMPIO DI CONTRIBUTO AMBIENTALE ESPLICITATO PER SINGOLA FATTURA

Cod. fiscale fornitori	Rif. Fatture (num. data)	Ton materiale	Contr. Ambientale	Tot. Contributo
XYZZY00X00X000Z	1234 del 01/01/09	1,0	15,49	15,49
XYZZY00X00X000Y	5678 del 03/05/09	2,5	25,82	64,55
XYZZY00X00X000X	5678 del 03/05/09	3,6	10,32	37,15

⋮ **Attenzione**

Se il richiedente è oggetto di una cessione di imballaggio successiva alla prima, potrà essere rimborsato solo il Contributo Ambientale relativo alle fatture nelle quali il Fornitore abbia evidenziato il Contributo Ambientale Unitario per riga o per colonna. Non possono essere considerate oggetto di rimborso le fatture con la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto".

Conai, dopo aver ricevuto il modulo 6.6 dall'Esportatore ed effettuato le necessarie verifiche della documentazione fornita e dei dati in essa contenuti, autorizza in forma scritta il rimborso; l'Esportatore, dopo aver ricevuto l'autorizzazione, comunica a Conai i propri estremi bancari ed in seguito riceverà nota di credito (operazione non soggetta ad IVA) secondo i criteri stabiliti al punto 15.1.

17.2 PASSAGGIO DA PROCEDURA ORDINARIA PER L'ESPORTAZIONE A PROCEDURA SEMPLIFICATA

Un Esportatore che ha adottato la Procedura ordinaria (ex post) può, al momento della richiesta del rimborso, attuare il passaggio alla Procedura semplificata (ex ante – modulo 6.5) per l'anno in corso.

 **Vedi** Punto 18.

18. PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ANTE) DI ESENZIONE PER ESPORTAZIONE

La Procedura semplificata (ex ante) si basa sulla determinazione della quota di imballaggi che si prevede siano destinati all'esportazione. Su questa quota, definita "Plafond", l'Esportatore può richiedere preventivamente l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai. Il Plafond, espresso in percentuale, viene stabilito sulla base delle risultanze dell'anno precedente e viene calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale. Tale procedura sarà preferibilmente adottata da imprese i cui imballaggi sono oggetto di prima cessione. Gli Esportatori di imballaggi oggetto di cessioni successive alla prima, potranno utilizzare la Procedura ordinaria (ex post), secondo le modalità previste.

 **Vedi** Punto 17.

Attenzione

Dal 1° gennaio 2009 non è più prevista la formula che riporta a conguaglio le situazioni a debito o a credito derivanti dall'applicazione di precedenti plafond. Tali eventuali posizioni verranno chiuse ogni anno e saranno oggetto di emissione di fattura o di nota di credito da parte di Conai secondo i criteri stabiliti al punto 15.1.

L'impresa avvia la procedura attraverso l'inoltro (a Conai e ai propri fornitori) delle Dichiarazioni previste in riferimento alle proprie attività di export.

Dal momento dell'invio di queste documentazioni l'Esportatore può richiedere immediatamente ai propri fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale entro i limiti dei Plafond dichiarati. Non è necessario, quindi, attendere alcuna autorizzazione scritta di Conai.

Il Plafond, espresso in percentuale per ogni materiale, determina la diminuzione (nella stessa percentuale) del Contributo Ambientale che verrà applicato dai fornitori dell'Esportatore.

Fino alla formulazione del nuovo Plafond e al massimo fino al 31 marzo dell'anno, le imprese possono utilizzare il Plafond dell'anno precedente.

18.1 PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ANTE): ADEMPIMENTI DELL'ESPORTATORE

L'Esportatore (Utilizzatore) che richiede l'esenzione dal Contributo Ambientale con Procedura semplificata (ex ante) è tenuto a:

- trasmettere a Conai una specifica "Dichiarazione per attività di export", tramite compilazione del modulo 6.5 Conai, nella quale comunica i quantitativi di imballaggi (per materiale) che costituiranno Plafond di esenzione per l'anno di riferimento;
- trasmettere ai propri fornitori una specifica "Dichiarazione per attività di export", tramite compilazione del modulo 6.5 Fornitori, nella quale comunica i Plafond di esenzione;
- in caso di prima dichiarazione, deve inoltre trasmettere a Conai:
 - la Domanda di adesione con il valore della quota associativa versata, con l'attestazione di versamento;
 - una scheda tecnica indicante la procedura adottata per stimare i pesi degli imballaggi venduti.

 **Vedi** Punto 17, Procedura ordinaria ex post.

MODULO 6.5 CONAI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara a Conai i quantitativi di imballaggi esportati nell'anno precedente e le vendite totali di imballaggi effettuate nell'anno precedente. Il rapporto tra queste due quantità determina, per ciascun materiale, i nuovi Plafond da applicare nel corso dell'anno.

Il modulo va inviato a Conai **entro e non oltre il 31 marzo** di ogni anno (fa fede la data di spedizione del fax, il timbro postale della lettera raccomandata A.R. o la data di presentazione della richiesta di Plafond tramite il servizio Dichiarazioni on line). **Vedi** Anche Parte 10, pagina 69.

COMPILAZIONE DEL MODULO 6.5 CONAI

La parte centrale del modulo (Quadro 2) è costituita da una tabella nella quale vanno indicati, per ciascun materiale, i quantitativi in base ai quali determinare i rispettivi Plafond. Ai quantitativi indicati va applicata la formula presente all'interno della tabella. Inoltre, vengono indicati i quantitativi acquistati in esenzione nell'anno precedente per attività di esportazione.

In caso di "saldo esenzioni anno precedente" negativo (vale a dire che le quantità acquistate in esenzione sono superiori alle quantità effettivamente esportate) Conai emetterà la relativa fattura; in caso di "saldo esenzioni anno precedente" positivo (cioè le quantità acquistate in esenzione sono inferiori rispetto alle quantità effettivamente esportate) Conai provvederà all'emissione della nota di credito.

Facendo riferimento all'esempio riportato al punto 18.2, la tabella andrebbe compilata nel modo seguente:

		Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica			Vetro
						fino al 30/6/09	dall'1/7/09	Tot. ton	
A Vendite estere anno precedente	ton							0,900	
B Acquisti esenti per export anno preced.	ton							0,750	
C Vendite totali anno precedente	ton							1,500	
Plafond anno corrente (A / C x 100)	%							60	
Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton							0,150	
Contributo Ambientale Conai	Euro/ton	15,49	25,82	22,00	8,00	105,00	195,00	10,32	
Importo a saldo	Euro							1,548	

⋮ Attenzione

Per quanto riguarda la colonna relativa al materiale plastica, il saldo va calcolato separatamente per il I e il II semestre in seguito alla variazione del Contributo ambientale a partire dal 1° luglio 2009.

Nella tabella del Quadro 3 vanno indicati i codici fiscali dei fornitori e le relative quantità di acquisti di imballaggi esenti.

MODULO 6.5 FORNITORI

Attraverso questo modulo il Consorziato dichiara ai propri fornitori le percentuali di imballaggi esportati rispetto al totale di imballaggi venduti, per singolo materiale, nel corso dell'anno precedente. Su questa base richiede ai fornitori l'esenzione dal Contributo Ambientale, per singolo ordine, nel limite massimo dei Plafond indicati. Il modulo va inviato ai fornitori nel momento in cui viene inviato a Conai il modulo 6.5 Conai, cioè **entro e non oltre il 31 marzo** dell'anno (fa fede la data di spedizione del fax o il timbro postale della lettera raccomandata A.R.). Il modulo può ovviamente essere inviato anche dopo il 31 marzo, a nuovi fornitori acquisiti dopo tale data.

I CONTROLLI DA PARTE DI CONAI

In base a quanto fissato dallo Statuto e dal Regolamento consortile, Conai si riserva di verificare in qualunque momento la sussistenza dei requisiti e la congruità dei Plafond richiesti in esenzione. Conai ha inoltre facoltà di richiedere documentazioni aggiuntive: documentazione doganale/Intrastat, elenco delle fatture di acquisto del materiale, dichiarazione IVA e altra documentazione. Le dichiarazioni non veritiere da parte dell'Esportatore portano alla perdita del beneficio di esenzione ex ante in Procedura semplificata. Conai ha inoltre facoltà di irrogare sanzioni ai propri Consorziati nel caso di infrazioni a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Conai.

18.2 CALCOLO DEL PLAFOND

Il calcolo è determinato dal rapporto tra vendite in esportazione e vendite complessive. Pertanto, l'azienda che desidera accedere alla Procedura semplificata deve conteggiare (per ogni materiale):

- le quantità di imballaggi esportati nell'anno solare precedente;
- le quantità di imballaggi venduti in totale (Italia + estero) nell'anno solare precedente.

La formula è la seguente:

$$\text{Plafond} = \frac{\text{Totale ton esportate di un materiale di imballaggio}}{\text{Totale ton vendute (Italia + estero) per quel materiale}} \times 100$$

ESEMPIO DI RICHIESTA DI PLAFOND

Nel 2009 l'impresa ha chiesto e applicato, per il materiale vetro, un Plafond pari al 50%, corrispondente a un quantitativo di imballaggi pari a 0,750 ton. Nello stesso anno l'impresa ha esportato 0,900 ton di imballaggi in vetro e ha effettuato vendite complessive per 1,500 ton di vetro destinato a imballaggi. Il Plafond di esenzione dal Contributo Ambientale relativo al materiale vetro per il 2010 viene calcolato nel modo seguente:

$$\text{Plafond 2010} = \frac{0,900 \text{ ton}}{1,500 \text{ ton}} \times 100 = 60 (\%)$$

Conseguentemente l'impresa ottiene dai propri fornitori di vetro l'applicazione del Contributo Ambientale solo al 40% della merce fornita nel corso del 2010.

In questo caso Conai emetterà nota di credito per l'importo del Contributo Ambientale riferito a 0,150 ton di vetro.

18.3 PROCEDURA SEMPLIFICATA (EX ANTE): ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

I fornitori (Produttori) che cedono imballaggi o materiali di imballaggio in esenzione sulla base della documentazione autocertificata fornita dagli esportatori, sono tenuti a:

- esporre in fattura la percentuale di esenzione (Plafond), come dichiarata dall'Esportatore;
- indicare nella Dichiarazione periodica i quantitativi ceduti in esenzione;
- allegare alla Dichiarazione periodica una "Scheda quantità in esenzione" (modulo 6.3).

ESPOSIZIONE IN FATTURA DELL'ESENZIONE

Il Produttore/Fornitore, dopo aver ricevuto dall'Utilizzatore/Esportatore il modulo 6.5 Fornitori, dovrà applicare nelle proprie fatture di vendita la percentuale di esenzione (Plafond) per singolo ordine. In pratica, il Fornitore deve ridurre, della stessa percentuale del Plafond, le tonnellate complessivamente cedute e ricavare in questo modo la quantità di imballaggi sulla quale applicare il Contributo Ambientale. Per chiarire tali procedure si propone un esempio.

❖ Esempio

Si suppone che un Consorziato Utilizzatore abbia dichiarato (ai propri fornitori e al Conai) un Plafond sul vetro pari al 20% (rapporto tra quantità esportate e totale quantità vendute nell'anno precedente).

In questo caso il Fornitore applicherà il Contributo Ambientale solo sull'80% del quantitativo di vetro ceduto. Ipotizzando la cessione di 4.000 bottiglie in vetro (da 250 gr cadauno) la fattura all'Utilizzatore/Esportatore si presenterà nel modo sotto indicato.

Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unit. Euro	Importo tot. Euro	IVA
Bottiglie in vetro (gr cadauno 250 – ton lotto 1)	pz	4.000	0,207	828,00	20%
Contributo Ambientale vetro	ton	0,800	10,32	8,26	20%
Imponibile				836,26	20%

Plafond su Contributo Ambientale Conai vetro 20%

INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI IN ESEZIONE NEI MODULI 6.1 E 6.2

Quando il Fornitore/Produttore di imballaggi o l'Importatore effettua la Dichiarazione periodica è tenuto a compilare la colonna A dei moduli 6.1-6.2.

Queste colonne documentano i quantitativi in esenzione che sono stati contemporaneamente dichiarati nella Scheda quantità in esenzione (modulo 6.3).

SCHEDA QUANTITÀ IN ESEZIONE (MODULO 6.3)

Il Fornitore/Produttore, in allegato alla propria Dichiarazione periodica, è tenuto ad inviare a Conai il modulo 6.3. Si tratta di una scheda cumulativa, riferita a tutti i clienti esportatori a cui il Fornitore ha ceduto imballaggi in esenzione. La scheda deve indicare i Codici fiscali di tutti i clienti che hanno beneficiato dell'esenzione (per lettera di autorizzazione a Conguaglio ex post o per Plafond ex ante) e precisare i quantitativi di imballaggi ceduti, suddivisi per materiale.



Attenzione

Tutte le procedure indicate per il Fornitore/Produttore valgono anche per l'Importatore che rifornisca Utilizzatori/Esportatori e per il Fornitore di materie prime che le cede in esenzione ad un Autoproduttore/Esportatore che realizza direttamente gli imballaggi nei quali confezionare le proprie merci.

19. PROCEDURA DI COMPENSAZIONE IMPORT/EXPORT

La compensazione import/export consente ai Consorziati che effettuano sia importazioni sia esportazioni di imballaggi e materiali di imballaggio di regolare contabilmente con Conai soltanto il saldo di Contributo Ambientale risultante dalla differenza di tali partite.

In pratica, la procedura consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio (cioè alluminio su alluminio, acciaio su acciaio, carta su carta ecc.).

A partire dall'anno 2000, la procedura di compensazione può essere adottata anche da aziende non soggette a Certificazione di bilancio.

19.1 CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA COMPENSAZIONE

- Tutti gli acquisti di imballaggio sul mercato nazionale vengono gravati interamente di Contributo Ambientale.
- Possono rientrare nei calcoli di compensazione tutte le importazioni e le esportazioni rispetto a qualunque paese straniero.
- Non è consentita la compensazione con importazioni in Procedura semplificata. **Vedi** Punto 12.2.
- Non è consentita la compensazione con esportazioni in Procedura ordinaria ex post. **Vedi** Punto 17.
- La compensazione si applica esclusivamente tra import e export per categorie omogenee di imballaggi e/o materiali di imballaggio.

19.2 ADEMPIMENTI RICHIESTI DALLA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

- Dal 1° gennaio 2007, la volontà di utilizzare la procedura di compensazione non va più segnalata a Conai con l'Autodichiarazione (Modulo 6.9).
- Per l'attribuzione della classe di Dichiarazione, il Consorziato deve prendere in considerazione i valori derivanti dal solo totale delle importazioni effettuate, al lordo quindi delle esportazioni.
- Entro il 20 del mese successivo alla scadenza del periodo di riferimento, il Consorziato invia il modulo 6.10 nel quale dichiara importazioni ed esportazioni effettuate in quantità per materiale. In caso di importazioni nette (importazioni superiori alle esportazioni), l'azienda versa a Conai il Contributo relativo. In caso di esportazioni nette (esportazioni superiori alle importazioni), l'impresa riporta le quantità a credito nella colonna B sommando tale valore alla quantità di quel materiale esportato nel periodo successivo.

- Alla fine dell'anno il Consorziato invierà uno schema riepilogativo dell'anno trascorso, che servirà come reciproca verifica. Occorre effettuare il confronto tra i seguenti quantitativi:

$$\text{(totale quantità importate - totale quantità esportate)} = \text{quantità fatturate - credito di fine anno}$$

Attenzione

Dal 1° gennaio 2009 le eventuali posizioni creditorie risultanti alla fine dell'anno solare (indipendentemente dalla periodicità di dichiarazione e/o dalla volontà di proseguire la procedura di compensazione nell'anno successivo) dovranno essere chiuse attraverso l'invio della richiesta di rimborso con la procedura ordinaria ex post allegando al modulo 6.6 l'ultima dichiarazione 6.10 dell'anno. **Vedi** Punto 17.

Conai procederà all'emissione di nota di credito secondo i criteri stabiliti al punto 15.1.

- Le aziende non soggette a Certificazione di bilancio, per poter utilizzare la procedura di compensazione, dovranno inviare – in aggiunta al modulo 6.10 – l'elenco con i dati relativi alle fatture di esportazioni e importazioni di imballaggi e/o merci imballate.

È preferibile che la procedura in oggetto venga attivata da aziende che non si trovino sbilanciate in una costante e ripetuta situazione debitoria o creditoria nei confronti di Conai, ma tendano ad un sostanziale equilibrio tra import ed export. Conai si riserva di chiedere la regolarizzazione di eventuali posizioni fortemente debitorie e creditorie nei confronti del Consorzio.

IL MODULO 6.10 CONAI: NOTE PER LA COMPILAZIONE

Nella tabella al centro del modulo (quadro 3) va effettuato il calcolo sul peso degli imballaggi e/o dei materiali di imballaggio importati ed esportati e sul Contributo Ambientale Conai risultante a saldo.

La tabella è suddivisa in otto colonne, che riportano:

- la prima: i sei materiali di riferimento;
- colonna A: le quantità (in ton) importate nel periodo, suddivise per materiale;
- colonna B: le quantità (in ton) esportate nel periodo, più gli eventuali crediti (in ton) maturati nel periodo precedente, suddivisi per materiale;
- colonna C: i saldi (in ton) derivanti dalle colonne precedenti, suddivisi per materiale;
- colonna D: sono prestampati gli importi di Contributo Ambientale relativi ai diversi materiali;
- colonna E: valore totale del Contributo dovuto per materiale;
- ultime due colonne: quote (in peso) degli imballaggi primari e di quelli secondari/ terziari all'interno degli imballaggi indicati nel "Saldo periodo".

ESEMPIO DI SCHEMA RIEPILOGATIVO

	A			B	C	
	Quantità importate	Quantità esportate	Credito periodo precedente	Quantità esportate + credito periodo precedente	Saldo del periodo	Generano fattura (*)
Gennaio	0,100	0,080	0	0,080	0,020	0,020
Febbraio	0,120	0,090	0	0,090	0,030	0,030
Marzo	0,080	0,090	0	0,090	-0,010	
Aprile	0,100	0,100	0,010	0,110	-0,010	
Maggio	0,120	0,080	0,010	0,090	0,030	0,030
Giugno	0,120	0,100	0	0,100	0,020	0,020
Luglio	0,080	0,070	0	0,070	0,010	0,010
Agosto	0,120	0,120	0	0,120	0	
Settembre	0,100	0,120	0	0,120	-0,020	
Ottobre	0,140	0,080	0,020	0,100	0,040	0,040
Novembre	0,120	0,120	0	0,120	0	
Dicembre	0,070	0,080	0	0,080	-0,010	
Saldo	1,270	1,130			-0,010	0,150

(*) Con questa dicitura si intende spiegare che i valori a debito non vengono fatturati periodo per periodo, ma quando viene superata la soglia di fatturazione.

CASI PARTICOLARI

20. FORMULE DIVERSE DI APPLICAZIONE

Nella prospettiva di semplificare le procedure per tutti i propri Consorziati, Conai ha messo a punto, dal primo anno di attività, alcune soluzioni specifiche per la gestione del Contributo Ambientale in riferimento a comparti o prodotti particolari. Si tratta di alcuni casi qui elencati, ai quali si vanno aggiungendo alcuni accordi stipulati con soggetti che hanno particolari difficoltà nell'applicare le regole generali del Contributo Ambientale Conai.

L'attività di semplificazione, infatti, è un lavoro permanente di messa a punto dei criteri più efficaci che possono essere applicati caso per caso, per evitare involontarie penalizzazioni, o distorsioni ed evasioni all'interno di un sistema in continua trasformazione. Esso procede grazie al confronto continuativo con le imprese e le associazioni che le rappresentano, le quali, attraverso la propria esperienza gestionale, si fanno direttamente interpreti dei criteri operativi più efficaci. Per questo è importante che le imprese contribuiscano a questi perfezionamenti delle procedure fornendo analisi economico-statistiche rappresentative dei mercati di riferimento, e periodicamente aggiornate e rielaborate sulla base dell'esperienza concreta.

20.1 IMBALLAGGI PRIMARI DI DISPOSITIVI MEDICI

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento di:

- dispositivi medici;
- dispositivi medici diagnostici in vitro;
- dispositivi medici impiantabili attivi.

CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private, vista la destinazione dei rifiuti derivanti da attività sanitarie e/o ospedaliere, che prevede lo smaltimento attraverso circuiti specifici e comunque non all'interno dei servizi pubblici di R.U.

L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:

- a. nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai su detti imballaggi primari;
- b. dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto".

MODULISTICA

La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'Autodichiarazione (modulo 6.12 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore) e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione. Nel caso di importazione di prodotti medicali l'Autodichiarazione viene inviata esclusivamente al Conai.

20.2 IMBALLAGGI PRIMARI DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 22 giugno 1999, ha deliberato, con decorrenza dal 1° settembre 1999, l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici e medicinali, intesi come imballaggi a diretto contatto con il medicinale così come definito dall'articolo 1 del Dlgs n. 178 del 29 maggio 1991:

- principio attivo;
- intermedio chimico;
- prodotto attivo formulato.

CONDIZIONI

Tale esenzione riguarda esclusivamente gli imballaggi primari a contatto diretto con i prodotti farmaceutici e medicinali utilizzati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o smaltiti attraverso il circuito ASSINDE. L'esenzione concerne la prima cessione dell'imballaggio, anche a seguito di importazione, e quelle successive. Ne consegue che:

- a. nelle fatture relative alla prima cessione, anche a seguito di importazione, non deve essere esposto il Contributo Ambientale Conai su detti imballaggi primari;
- b. dovrà essere invece apposta la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto ove dovuto".

MODULISTICA

La procedura prevede che l'impresa utilizzatrice invii un'Autodichiarazione (modulo 6.13 Esenzione) al proprio fornitore di imballaggi (Produttore) e al Conai, con cui viene richiesta l'esenzione dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai in relazione alla presente deliberazione; nel caso di importazione di principi attivi farmaceutici l'Autodichiarazione viene inviata esclusivamente al Conai.

20.3 FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SULLE ETICHETTE

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 20 marzo 2007, ha rinnovato la precedente forfettizzazione sulle etichette, mantenendo inalterate le modalità procedurali, intervenendo solo sui valori dei Contributi forfetari.

CONDIZIONI

La presente semplificazione, da considerarsi come opzione alternativa alle modalità operative già previste dal Conai per il pagamento del Contributo Ambientale, si applica alle aziende, iscritte al Conai, che producono etichette in carta, plastica o alluminio, stampate e non.

FASCE DI FATTURATO RELATIVO A ETICHETTE E RELATIVO CONTRIBUTO AMBIENTALE

Il produttore di etichette verifica annualmente il fatturato relativo all'ultimo esercizio chiuso. Sulla base di questo, calcola quindi il Contributo Ambientale dovuto per l'anno in corso come segue:

Fatturato di etichette (Euro)	Contributo annuale forfetario (Euro)
≤ 100.000	225
100.001 – 250.000	300
250.001 – 500.000	600
500.001 – 1.000.000	900
1.000.001 – 1.500.000	1.050
1.500.001 – 2.000.000	1.500
> 2.000.000	0,045% oltre al minimo di contribuzione pari a 1.500

MODULISTICA

Entro il 31 marzo di ogni anno l'azienda invia a Conai l'apposita autodichiarazione (modulo 6.14), attraverso la quale dichiara di avvalersi della procedura in oggetto per l'anno in corso e indica il fatturato di etichette relativo all'ultimo esercizio chiuso.

Al ricevimento di tale dichiarazione, Conai emetterà fattura relativa all'importo corrispondente al fatturato dichiarato, assoggettato ad aliquota IVA del 20%, ai sensi dell'articolo 3, Dpr 633/72. Il versamento del contributo verrà effettuato al ricevimento della fattura stessa.

Nelle fatture di prima cessione delle etichette, il produttore, che si è avvalso di tale procedura semplificata, provvederà a riportare la dicitura "Contributo Ambientale Conai assolto".

20.4 BOMBOLE DI GAS COMPRESSE, LIQUEFATTI, DISCIOLTI – ESEZIONE

Il Comitato Esecutivo del Conai, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento delle tematiche inerenti le bombole destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, effettuato con le Associazioni di categoria, ha emesso la seguente delibera:

Le bombole, ed i relativi accessori, quali per esempio valvole e cappucci di protezione, destinate al contenimento di gas compressi, liquefatti e disciolti, con specifico riferimento ai gas tecnici, speciali e medicinali, sono escluse dal campo di applicazione del Contributo Ambientale.

20.5 NASTRI ADESIVI E CARTE GOMMATE – RIDUZIONE

Il Comitato Esecutivo del Conai, in data 22 dicembre 1998, in relazione ad un avvenuto approfondimento – effettuato con le Associazioni di categoria interessate – delle tematiche inerenti i nastri adesivi e le carte gommate, sia con supporto in materia plastica sia con supporto a base cellulosica, ha emesso la seguente delibera:

“I nastri adesivi sono assoggettati al Contributo Ambientale limitatamente al supporto, con esclusione quindi della massa adesiva. In via convenzionale si stabilisce che il peso del supporto da assoggettare a Contributo Ambientale è pari al 50% del peso totale del nastro adesivo, da cui deriva il fattore convenzionale di moltiplicazione 0,5. Quindi, nelle fatture relative alla prima cessione, il Contributo Ambientale Conai sui nastri adesivi, destinati all’imballaggio, verrà pertanto così determinato:

NASTRI ADESIVI IN MATERIA PLASTICA

Contributo Ambientale Conai per plastica 195,00 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5).

NASTRI ADESIVI A BASE CELLULOSICA

Contributo Ambientale Conai per carta 22,00 (Euro/ton) x peso nastro adesivo (ton) x fattore (0,5).

20.6 FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI SUGLI IMBALLAGGI IN SUGHERO

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 6 febbraio 2003, tenuto conto della particolare tipologia degli imballaggi in sughero e del basso peso specifico del materiale in oggetto, ha deliberato la forfettizzazione del versamento del Contributo Ambientale Conai da parte dei produttori di imballaggi in sughero, con le seguenti modalità:

- il produttore dichiara, entro il 31 marzo di ciascun anno attraverso il modulo 6.17, la quantità totale di imballaggi di sughero immessi al consumo nell’anno precedente;
- sulla base di questa dichiarazione viene calcolato il CAC dovuto per l’anno in corso, che viene versato al ricevimento della relativa fattura;
- nelle fatture di vendita il produttore, che si è avvalso di tale procedura, provvederà a riportare la dicitura “Contributo Ambientale Conai assolto anche in prima cessione”.

20.7 FOGLIO DI ALLUMINIO

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 18 marzo 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per il foglio di alluminio, in funzione della destinazione d’uso finale. Infatti, in base al secondo criterio supplementare introdotto nella direttiva 94/62/CE (come modificata dalla direttiva 2004/12/CE) “sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio”.

Di conseguenza, qualora tali prodotti vengano riempiti nel punto di distribuzione/vendita, essi devono essere assoggettati al Contributo Ambientale Conai. Qualora invece vengano venduti alla grande distribuzione o agli esercizi commerciali, in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico, essi possono essere ceduti in esenzione dal Contributo Ambientale.

Pertanto le nuove procedure (valide dal 1° ottobre 2004) prevedono:

ROTOLE NON ASTUCCIATE

A tutti i rotoli di alluminio non astucciati viene applicato il Contributo Ambientale Conai.

ROTOLE ASTUCCIATE

Esenzione dal Contributo Ambientale Conai per i rotoli astucciati destinati ad uso domestico ed applicazione del Contributo sui rotoli astucciati destinati ad uso professionale.

Qualora l’acquirente commerciale di rotoli astucciati, normalmente utilizzati per uso professionale, li destinasse invece ad uso domestico, potrà richiedere l’esenzione dall’applicazione del Contributo tramite apposita dichiarazione (modello 6.18).

20.8 STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA (PIATTI E BICCHIERI)

Il Consiglio di Amministrazione del Conai, in data 6 luglio 2004, ha deliberato le diverse condizioni di assoggettabilità al Contributo Ambientale per le stoviglie in plastica monouso (piatti e bicchieri), in funzione della destinazione d'uso finale.

Le nuove procedure (valide dal 1° ottobre 2004) prevedono:

FORFETTIZZAZIONE

Applicazione del Contributo Ambientale Conai da parte dei Produttori/Importatori di stoviglie monouso in plastica nella misura forfettizzata del 50% della loro produzione, evidenziando nelle singole fatture di vendita i quantitativi, il contributo per la plastica (195,00 Euro/ton) e la percentuale assoggettata (50%).

ESENZIONE

Con riferimento al medesimo criterio indicato al precedente punto 20.7, le imprese distributrici al dettaglio e i loro centri di approvvigionamento/distribuzione – così come definiti dal Dlgs 114/1998 – potranno richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai per le confezioni di stoviglie monouso in plastica da adibire esclusivamente ad uso domestico (modello 6.19).

20.9 CONVENZIONI

Conai ha stipulato, a partire dall'anno 1999, le seguenti convenzioni con alcune associazioni di categoria o gruppi di aziende; convenzioni che prevedono condizioni specifiche di dichiarazione del Contributo Ambientale in relazione alle peculiarità dei settori interessati:

- **Settore ortofrutticolo** (Procedura semplificata Import/Export)
Associazione di riferimento: Fruitimprese – Associazione Imprese Ortofrutticole*;
- **Settore tessile** (Procedura semplificata Import/Export)
Associazione di riferimento: SMI-ATI / Federazione Italiana Industriali Tessilivari**;
- **Settore meccanico** (Procedura semplificata Import/Export)
Associazione di riferimento: Federmacchine***;
- **Distribuzione** (Procedura semplificata Import)
Associazione di riferimento: Federdistribuzione****;
- **Commercianti di Contenitori in Vetro Vuoti** (Semplificazione applicazione del Contributo).

* Ex Aneioa ** Ex Federtessile *** Ex Intermeccanica **** Ex FAID

8

DEFINIZIONE DI IMBALLAGGIO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONAI

21. IMBALLAGGIO/NON IMBALLAGGIO

Questa guida espone tutte le procedure previste per l'applicazione del Contributo Ambientale Conai alle diverse tipologie di imballaggi. Dà quindi per scontata una certezza preliminare: che l'oggetto al quale il contributo viene applicato sia riconosciuto come un "imballaggio".

Per indirizzare le scelte operative dei Consorziati, in questo capitolo si propone un breve schema di riferimento. Parallelamente, all'interno del sito www.conai.org viene attivata un'area, costantemente aggiornata, nella quale è possibile consultare una lista di articoli che Conai considera "imballaggi" o "non-imballaggi".

21.1 I CRITERI NORMATIVI

La normativa europea sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il Dlgs 22/97. La nuova direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il Dlgs 152/06. L'art. 218 (definizioni), comma 1, specifica:

"Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:

- a.** imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- b.** imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore;
- c.** imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- d.** imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; [...]."

La direttiva 2004/12/CE, recepita dal Dlgs 152/06, allegato E, comma 2, specifica che la definizione di “imballaggio” è basata inoltre sui criteri seguenti:

- i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme;
- ii) sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio;
- iii) i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.[...].

La direttiva inoltre propone una breve lista di esempi che illustrano i tre criteri sopra indicati, anch'essi consultabili sul sito Conai.

21.2 I CRITERI APPLICATIVI E LA LISTA CONSULTABILE SUL SITO CONAI

Per trasferire nella realtà operativa gli orientamenti espressi dalla norma, Conai ha elaborato nel corso di questi anni soluzioni operative specifiche anche in relazione ai singoli casi.

Un esempio di applicazione concreta sono le procedure descritte in questa guida per il foglio di alluminio (Punto 20.7) e per le stoviglie monouso in plastica (Punto 20.8).

Tali procedure fanno riferimento al secondo criterio aggiuntivo della direttiva e mostrano la particolarità di quei casi sul confine tra imballaggio e non-imballaggio, dove a principi relativamente semplici può corrispondere una notevole complessità di soluzioni operative, che devono tener conto delle varie combinazioni di scambi e utilizzi presenti nel mercato.

Inoltre, il frutto dell'analisi dei casi concreti che, anno dopo anno, Conai ha preso in esame, ha permesso di elaborare, sulla base della definizione riportata nella direttiva 94/62 e ribadita nel Dlgs 22/97 e quindi nelle integrazioni contenute nella nuova direttiva 2004/12/CE e nell'allegato E, comma 2, del Dlgs 152/06, un **elenco di riferimento, esemplificativo e non esaustivo**, degli articoli che si consolidano nel tempo come “imballaggi” o “non-imballaggi”, pubblicato in un'area specifica del proprio sito.

Si consiglia quindi ai Consorziati di collegarsi con frequenza al sito del Consorzio per essere informati sulle ultime novità e gli sviluppi sul tema.

21.3 PRINCIPALI SENTENZE

Di seguito vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i riferimenti di alcune delle principali recenti sentenze relative alle cause avviate per l'accertamento della natura di imballaggio di alcuni prodotti:

- 1) sentenza del Tribunale di Roma n° 10050/2006: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio i sacchi a valvola e a bocca aperta, le bobine soffittate e goffrate, i films termoretraibili, i films estensibili, gli stretch hoods, i cappucci per pedane e le buste per poltrone e divani;
- 2) sentenza del Tribunale di Roma n° 16818/2007: ha stabilito che rientrano nel sistema di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio non solo gli shoppers ma anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sacchi a valvola, i sacchi a bocca aperta, il film tubolare e piano per l'imballaggio automatico (per esempio di resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi), i cappucci copri pallets, il film in fogli e il film estensibile per imballaggio pallets, i bins, le casse e i contenitori di contenimento o per logistica, le cisterne, i teli per insilaggio e per rotoballe.
- 3) sentenza del Tribunale di Roma n° 24563/2007: ha ribadito l'obbligo per i produttori di imballaggio, che non hanno ottenuto il riconoscimento come sistemi autonomi, di versare il Contributo Ambientale Conai e di partecipare ad uno dei consorzi previsti dall'art. 223 Dlgs 152/06.



Vedi Sito Conai (www.conai.org), Quadro Normativo, sezione “Sentenze e commenti”.

CONTROLLI E SANZIONI

22. CONTROLLI

L'attività di controllo di Conai si sviluppa attraverso controlli mirati, incrocio dati interni e confronto con fonti esterne compresi enti pubblici e privati con specifico riferimento al flusso degli imballaggi in entrata e in uscita dal territorio nazionale – art. 224, comma 3, lettera n) del Dlgs 152/06. In base al proprio Regolamento (art. 11), Conai può infatti in ogni momento richiedere per iscritto a ciascun Consorziato chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa relativi all'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili e in particolare dell'obbligo di applicazione del Contributo Ambientale. Il Consiglio di Amministrazione può altresì disporre, dandone preventiva comunicazione scritta, controlli, verifiche e (o) ispezioni presso l'impresa consorziata della durata massima di trenta giorni.

23. SANZIONI

23.1 SANZIONI PER MANCATA ADESIONE

La competenza dei controlli sulle adesioni non effettuate entro i termini, e dell'eventuale riscossione della sanzione amministrativa pecuniaria, spetta alle Province.

L'articolo 261, comma 1, Dlgs 152/06 dispone che “[...] i Produttori e gli Utilizzatori che non adempiano [...] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute al Conai, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i Contributi pregressi”. A Conai dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali contributi pregressi.

23.2 SANZIONI RELATIVE ALL' APPLICAZIONE E ALLA DICHIARAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE (ART. 13 DEL REGOLAMENTO)

L'art. 13, comma 2, del Regolamento Conai individua le tipologie di infrazione che costituiscono gravi violazioni:

- a.** omessa applicazione del Contributo Ambientale;
- b.** omessa o insufficiente indicazione del Contributo Ambientale, tale da impedire, nell'ambito dei controlli di cui all'art. 11, l'accertamento della effettiva applicazione;
- c.** omessa o ritardata presentazione della dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11, oltre 30 giorni dal termine di scadenza;
- d.** infedele dichiarazione del Contributo Ambientale, di cui all'art. 4, comma 11;
- e.** omesso o ritardato versamento del Contributo Ambientale Conai prelevato ai sensi all'art. 14, comma 1, lett. c), dello Statuto;
- f.** utilizzo fraudolento delle procedure di esenzione di cui all'art. 4, comma 10.

A titolo di esempio il Consorziato che dichiara a Conai e ai propri fornitori un plafond di esportazione superiore a quello reale, è sanzionabile poiché evade il Contributo Ambientale, oltre che creare disparità tra i concorrenti di mercato.

La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:

- 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
- 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni.

L'applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera f), la perdita del diritto all'utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni.

Nel caso che il Contributo Ambientale omesso non superi il 10% di quello complessivamente dichiarato su base annua, le sanzioni pecuniarie sono ridotte della metà. Le sanzioni sono inoltre ridotte a un terzo se il pagamento delle stesse è eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione effettuata con lettera raccomandata da parte di Conai. Le sanzioni previste si applicano anche al cessionario che abbia concorso o tratto indebito vantaggio dalle violazioni di cui all'art. 13 comma 2, lett. a) o b).

24. PROCEDURA PER L'AUTODENUNCIA

Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell'applicazione e nella dichiarazione del Contributo Ambientale, può avvalersi di una procedura cosiddetta di "autodenuncia" (art. 13, comma 8 del Regolamento), a condizione che informi spontaneamente Conai della propria posizione prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento. Infatti, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia.

Con il "Modello di autodenuncia" (Modulistica, pag. 93) si propone un facsimile contenente tutte le informazioni da fornire a Conai, per poter beneficiare della procedura.

25. VERSAMENTO DIRETTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE AL CONAI

Come previsto dall'art. 15 del Regolamento Conai: "Nel caso di applicazione delle sanzioni per le violazioni previste dall'art. 13, comma 2, il Consiglio d'amministrazione può disporre che il Contributo Ambientale Conai sia prelevato, dichiarato e versato al Conai direttamente dall'utilizzatore anziché dal produttore cedente.

In tali casi, il Consiglio d'amministrazione individua gli utilizzatori oggetto della deliberazione prevista dal comma 1 e determina le modalità applicative del prelievo secondo principi di certezza, semplicità amministrativa ed economicità".

Per approfondimenti si consiglia di contattare gli uffici Conai.

10

MODALITÀ DI INVIO DELLE DICHIARAZIONI

26. DICHIARAZIONI ON LINE/DICHIARAZIONI VIA FAX

Nel corso del 2004 Conai ha attivato un nuovo servizio, riservato ai Consorziati, che consente di effettuare le dichiarazioni periodiche via Internet, secondo una forma sicura e affidabile che può essere utilizzata in alternativa all'invio del modulo cartaceo.

Gli utenti abilitati possono compilare e inviare le dichiarazioni attraverso una connessione Internet protetta, ricevere una notifica sullo stato del modulo inviato (accettato/respinto), verificare che le informazioni siano state compilate in modo corretto ed eventualmente effettuare le correzioni necessarie, ed infine controllare l'avvenuta ricezione del modulo da parte di Conai.

Sono disponibili i sei **moduli 6.1** per attività di produzione, il **modulo 6.2** per importazione (tutti integrati con il **modulo 6.3** per le quantità in esenzione), il **modulo 6.10** per compensazione import/export. Dai primi mesi del 2006 sono disponibili i **moduli 6.5 e 6.6** per attività di esportazione, **6.14** per procedura semplificata per etichette, **6.16** per i quantitativi cauzionati non restituiti e **6.17** per procedura semplificata per imballaggi in sughero.

Dalla fine del 2005, e in alternativa all'invio tramite Raccomandata con avviso di ricevimento, Conai ha attivato una nuova procedura di ricezione delle dichiarazioni inviate via fax. I numeri disponibili sono gli stessi indicati nei diversi moduli di dichiarazione, ma le linee sono state potenziate per ottimizzare la ricezione delle dichiarazioni nei periodi di punta. Numerosi i vantaggi nell'utilizzo di questo strumento: il fax è più veloce, sicuro, economico e soprattutto consente di controllare l'avvenuta ricezione del modulo da parte di Conai.

26.1 COME ACCEDERE AL SERVIZIO "DICHIARAZIONI ON LINE"

Il servizio è fruibile direttamente all'indirizzo <https://dichiarazioni.conai.org>, oppure dall'home page del sito www.conai.org. L'utente deve disporre di un browser Internet Explorer (versione 5.5 o superiore) e di un indirizzo e-mail per ricevere le comunicazioni da Conai.

Gli utenti già abilitati al servizio si limiteranno a digitare le proprie user e password nel riquadro "Utente registrato", nella pagina di apertura, e potranno accedere a tutte le funzioni previste.

Gli utenti non ancora abilitati dovranno invece effettuare la procedura di registrazione, cliccando la voce "Nuovo Utente" nella stessa pagina di apertura.

Da "Nuovo Utente" si raggiunge la pagina "Registrazione Utente" dove è possibile avviare le operazioni di abilitazione. La procedura prevede la compilazione di un Modulo di autorizzazione (da inviare via fax) e di un Form, nel quale i dati vengono direttamente inseriti on line. L'utente deve scaricare il Modulo di autorizzazione (cliccando la funzione "Download"), compilarlo per tutti i campi previsti, stamparlo sulla propria carta intestata e inviarlo a Conai al numero di fax 02 54121644. Il Form di registrazione deve essere invece compilato direttamente on line, inserendo tutti i dati dell'azienda e quelli del richiedente (il responsabile per le dichiarazioni), oltre alla e-mail di riferimento per ricevere le comunicazioni da Conai.

Sia il Modulo che il Form richiedono il Codice socio, desumibile dall'ultima fattura ricevuta da Conai. Il Consorziato che non conoscesse il proprio codice può richiederlo tramite e-mail a supporto@conai.org, indicando gli estremi identificativi dell'azienda e un riferimento telefonico. La conferma di abilitazione dell'utente viene comunicata da Conai, all'avvenuto ricevimento del Modulo di autorizzazione, attraverso una e-mail inviata all'indirizzo specificato nel Form. Sempre via e-mail, viene comunicata anche la user che il Consorziato dovrà utilizzare (insieme alla propria password) per accedere al servizio.

26.2 COME EFFETTUARE LE DICHIARAZIONI E I CONTROLLI ON LINE

Gli utenti abilitati, dopo aver digitato user e password nell'apposito riquadro, possono accedere alle funzioni seguenti:

- Compilazione Dichiarazioni;
- Consultazione/Modifica Dichiarazioni;
- Modifica dati anagrafici;
- Reimposta password;
- Cambia profilo (*a seconda delle tipologie di Procedure da utilizzare*);
- Contatta Conai.

La compilazione on line delle dichiarazioni permette la verifica interattiva della congruenza e della correttezza formale dei dati.

Scegliendo tra i moduli di dichiarazione disponibili, l'utente accede a un facsimile personalizzato nel quale inserisce le quantità e i dati richiesti, guidato dai controlli del programma. È possibile compilare il modulo 6.3 nella stessa pagina dei moduli 6.1 e 6.2. È possibile allegare i documenti obbligatori per le procedure 6.5 e 6.6.

Al termine della compilazione, cliccando il pulsante "Invia dichiarazione" i dati vengono trasferiti a Conai che trasmette contestualmente una "Ricevuta di presentazione", nella quale è riportato integralmente il modulo così come è stato compilato dall'utente, con la segnalazione che il sistema effettuerà i controlli necessari a consentirne l'accettazione. Il giorno successivo Conai trasmette via e-mail una notifica di accettazione, nella quale si conferma che la dichiarazione in oggetto ha superato i controlli ed è stata accettata attraverso l'assegnazione di un numero di protocollo. La notifica di accettazione è il presupposto perché la dichiarazione venga fatturata da Conai: una notifica di non accettazione, infatti, equivale a una dichiarazione mai presentata.

Nell'area "Consultazione" il servizio consente di verificare lo stato delle dichiarazioni di ciascun utente e di correggere eventuali errori di compilazione.

Nell'elenco appaiono tutte le dichiarazioni effettuate on line (ed anche quelle eventualmente inserite con modulo cartaceo dopo la data di attivazione del servizio). Sono contrassegnate in modo differente le dichiarazioni "non modificabili" (perché Conai ha già emesso la relativa fattura) e quelle "modificabili" (non ancora fatturate ma già accettate con numero di protocollo).

Inoltre sono evidenziate le eventuali dichiarazioni che fossero state oggetto di notifica di non accettazione: l'utente deve correggerle o sostituirle al più presto poiché esse non hanno alcun valore ai fini della presentazione.

Per la modifica dei dati anagrafici, gli estremi relativi all'azienda possono essere variati utilizzando un modulo (scaricabile on line) che va inviato via fax, mentre i dati relativi alla fatturazione e agli estremi del soggetto richiedente possono essere modificati direttamente dall'utente, che riceverà mail di conferma da Conai. La password personale può essere modificata in qualsiasi momento dall'utente nella pagina "Reimposta password".

Per ulteriori informazioni o supporti alla compilazione on line è possibile contattare Conai oppure scrivere all'indirizzo di posta elettronica supporto@conai.org.

MODULISTICA

Modulo 6.1 / Acciaio

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / Alluminio

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / Carta

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / Legno

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / Plastica

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.1 / Vetro

Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Modulo 6.2 / Import

Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio. Procedura ordinaria e semplificata

Modulo 6.3 / Scheda quantità in esenzione

Dichiarazione periodica per attività di produzione relativa a quantità in esenzione dal Contributo Ambientale

Modulo 6.4 / Dichiarazione Autoproduttore

Modulo 6.5 / Conai

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore per attività di export. Procedura semplificata ex ante

Modulo 6.5 / Fornitori

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore per attività di export. Procedura semplificata ex ante

Modulo 6.6 / Procedura ordinaria ex post

Richiesta di rimborso del Contributo Ambientale

Modulo 6.10 / Compensazione import/export

Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio. Procedura di compensazione import/export

Modulo 6.12 / Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore di imballaggi primari destinati al contenimento di dispositivi medici

Modulo 6.13 / Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

Dichiarazione del Consorzio utilizzatore di imballaggi primari destinati al contenimento di prodotti farmaceutici

Modulo 6.14 / Procedura semplificata per etichette

Modulo 6.15 / Esenzione – Imballaggi cauzionati a rendere
Dichiarazione del Consorzio utilizzatore industriale di imballaggi cauzionati a rendere

Modulo 6.16 / Quantitativi cauzionati non restituiti

Dichiarazione annuale dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte

Modulo 6.17 / Procedura semplificata per imballaggi in sughero

Modello 6.18 / Esenzione – Foglio di alluminio

Modello 6.19 / Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

Modello di autodenuncia

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010
 per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città		Provincia
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
-----------------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai

3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)		A	B	C	
Tipologia imballo		Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi	
				Primari	Secondari/Terziari
Bombole aerosol	ton				
Capsule	ton				
Contenitori General Line	ton				
Contenitori Open top	ton				
Fusti in acciaio	ton				
Tappi corona	ton				
Poliaccoppiati a prevalenza acciaio	ton				
Reggetta e/o filo di ferro per imballaggio	ton				
Imballaggi cauzionati	ton				
Altro	ton				
Totale	ton				

3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai			
Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
Contributo	(euro/tonnellata)	(fino al 31/03/2010)	15,49
Contributo	(euro/tonnellata)	(dall'1/04/2010)	31,00
Totale Contributo dovuto	(euro)	=	
Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione		Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale Trimestrale	I II III IV	<input type="checkbox"/> Mensile	G F M A M G L A S O N D
-----------------------	---	-------------------	----------------------------------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai

3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)	A	B	C	
Tipologia imballo	Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi	
			Primari	Secondari/Terziari
Alluminio flessibile per alimenti	ton			
Bombolette	ton			
Capsule	ton			
Lattine per bevande	ton			
Foglio di alluminio	ton			
Scatolame	ton			
Tubetti	ton			
Vaschette/Vassoi	ton			
Poliaccoppiati a prevalenza alluminio	ton			
Altro	ton			
Totale	ton			

3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai			
Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
Contributo	(euro/tonnellata)	(fino al 30/04/2010)	x 25,82
Contributo	(euro/tonnellata)	(dall'1/05/2010)	x 52,00
Totale Contributo dovuto	(euro)		=
Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione		Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale Trimestrale <u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	Mensile	<u>G</u> <u>F</u> <u>M</u> <u>A</u> <u>M</u> <u>G</u> <u>L</u> <u>A</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>D</u>
-----------------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai				
3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)		A	B	C
Tipologia imballo		Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi
				Primari Secondari/Terziari
Barattoli – Tubi	ton			
Buste	ton			
Carte da imballo	ton			
Imballaggi in cartone ondulato	ton			
Imballaggi in cartone teso	ton			
Poliaccoppiati a prevalenza carta	ton			
Sacchi	ton			
Etichette	ton			
Shopper – Sacchetti	ton			
Altro	ton			
Totale	ton			
3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai				
Totale quantità assoggettate	(colonna B)			
Contributo	(euro/tonnellata)		x	22,00
Totale Contributo dovuto	(euro)		=	
Totale Contributo dovuto	(in lettere)			

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
-----------------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai

3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)	A	B	C	
Tipologia imballo	Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi	
			Primari	Secondari/Terziari
Industriali	ton			
Sughero	ton			
Bobine e doghe	ton			
Ortofrutticoli	ton			
Pallet	ton			
Pallet reimmesso al consumo proveniente da rifiuto/ricondizionamento	ton			
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori	ton			
Altro	ton			
Totale	ton			

3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai			
Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
Contributo	(euro/tonnellata)	x	8,00
Totale Contributo dovuto	(euro)	=	
Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione		Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale Trimestrale <u>I</u> <u>II</u> <u>III</u> <u>IV</u>	Mensile	<u>G</u> <u>F</u> <u>M</u> <u>A</u> <u>M</u> <u>G</u> <u>L</u> <u>A</u> <u>S</u> <u>O</u> <u>N</u> <u>D</u>
-----------------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai

3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)	A	B	C	
Tipologia imballo	Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi	
			Primari	Secondari/Terziari
Film estensibile/termoretraibile	ton			
Shoppers/sacchettame	ton			
Sacconi/big bags	ton			
Bottiglie e preforme	ton			
Flaconi	ton			
Contenitori e vaschette	ton			
Articoli monouso (piatti e bicchieri)	ton			
Contenitori industriali	ton			
Altri imballaggi di protezione e trasporto	ton			
Tappi e chiusure	ton			
Poliaccoppiati a prevalenza plastica	ton			
Materie prime per imballaggio ad autoproduttori	ton			
Imballaggi cauzionati	ton			
Altro	ton			
Totale	ton			

3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai			
Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
Contributo	(euro/tonnellata)	x	195,00
Totale Contributo dovuto	(euro)	=	
Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010
 per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio			Isritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo	PEC *		
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale			Partita IVA
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
-----------------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Determinazione delle quantità e del Contributo Ambientale Conai

3a Determinazione delle quantità (in tonnellate)		A	B	C	
Tipologia imballo		Quantità esenti	Quantità assoggettate	Composizione imballi	
				Primari	Secondari/Terziari
Bottiglie	ton				
Contenitori ad uso farmaceutico	ton				
Fiale/Vetro tubo	ton				
Flaconi	ton				
Vasi	ton				
Imballaggi cauzionati	ton				
Altro	ton				
Totale	ton				

3b Determinazione del Contributo Ambientale Conai			
Totale quantità assoggettate	(colonna B)		
Contributo	(euro/tonnellata)	x	15,82
Totale Contributo dovuto	(euro)	=	
Totale Contributo dovuto	(in lettere)		

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture di vendita.

Data

Timbro e firma

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

L'informativa completa (ai sensi dell'art. 13, D.lgs 196/2003) è pubblicata e visionabile a pag. 101 della presente Guida e sul sito internet Conai (www.conai.org - Area Consorziati/Privacy).

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio

Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale		
Codice socio	Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo	PEC *	
CAP	Città	Provincia
Codice fiscale	Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale	Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
-----------------------	----------------------------------	-------------	---	---------	---

3 Procedura ordinaria – Calcolo peso degli imballaggi importati e Contributo Ambientale Conai						
Materiale imballaggio	A	B	C	B x C	Costituzione imballaggi (A + B)	
	Quantitativi in esenzione	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio (fino al 31/03/10)			15,49			
(dall'1/04/10)			31,00			
Alluminio (fino al 30/04/10)			25,82			
(dall'1/05/10)			52,00			
Carta			22,00			
Legno			8,00			
Plastica			195,00			
Vetro			15,82			
Totale						

4 Procedure semplificate per importazione di imballaggi pieni		
4a Per importazioni di prodotti alimentari imballati – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
Euro	0,14%	Euro
4b Per importazioni di prodotti NON alimentari imballati – Calcolo forfetario in base ad un'unica percentuale sugli importi di acquisto delle merci imballate		
Valore complessivo importazioni	Aliquota da applicare	Valore totale Contributo
Euro	0,07%	Euro
4c Calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci		
Totale imballaggi importati	Contributo da applicare	Valore totale Contributo
Ton	63,00 Euro/ton	Euro

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, copia del numero e data delle fatture del fornitore e/o dei protocolli IVA attribuiti alle bolle doganali e/o copia della Dichiarazione Intrastat, con relativo paese di provenienza.

Data

Timbro e firma

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale (in caso di procedura ordinaria) o sul c/c unico (in caso di procedura semplificata) come indicato in fattura.

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

6.4 Dichiarazione Autoproduttore

Spett.le:

.....
.....
Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4 del Regolamento Conai.

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Conai,

la sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

PEC *

Codice fiscale

Partita IVA

Con la presente dichiara di svolgere attività di autoproduzione di imballaggi in

(indicare il/i singolo/i materiale/i di imballaggio) immessi al consumo nel territorio nazionale.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT

Procedura semplificata ex ante (Plafond di esenzione dal Contributo)

Oggetto: dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento Conai. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale Conai attraverso procedura semplificata (ex ante) nel limite del Plafond indicato.

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città		Provincia
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale Conai per l'attività di cui in oggetto,

dichiara

2 che i seguenti quantitativi di imballaggi espressi in tonnellate costituiranno per l'anno 2 0		il Plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento Conai:						
		Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica		Vetro
						fino al 30/6/09	dall'1/7/09	Tot. ton
A Vendite estere anno precedente	ton							
B Acquisti esenti per export anno preced.	ton							
C Vendite totali anno precedente	ton							
Plafond anno corrente (A / C x 100)	%							
Saldo esenzioni anno precedente (A - B)	ton							
Contributo Ambientale Conai	Euro/ton	15,49	25,82	22,00	8,00	105,00	195,00	10,32
Importo a saldo **	Euro							

** Se l'importo è negativo Conai emetterà fattura verso il Consorziato, al contrario, se positivo, Conai emetterà nota di credito a favore del Consorziato stesso.

3 Fornitori presso i quali sono stati effettuati acquisti di imballaggi in esenzione (con procedura semplificata ex ante)						
Codice fiscale	Acciaio	Alluminio	Carta	Legno	Plastica	Vetro
	ton	ton	ton	ton	ton	ton
Totale						

- di richiedere ai propri fornitori/produttori l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati;
- sin da ora la sua disponibilità a documentare a Conai la presente dichiarazione, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento consorzile;
- allega **scheda tecnica** comprensiva dei criteri di calcolo impiegati per quantificare il peso dei singoli imballaggi venduti;
- con la sottoscrizione della presente, di essere responsabile a tutti gli effetti della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE PER ATTIVITÀ DI EXPORT Procedura semplificata ex ante (Plafond di esenzione dal Contributo)

Spett.le:

.....

.....

Oggetto: dichiarazione di esportazione di imballaggi pieni/vuoti ai sensi dell'art. 4, comma 10, del Regolamento Conai. Richiesta di esenzione dal Contributo Ambientale Conai attraverso procedura semplificata (ex ante) nel limite dei Plafond indicati.

1 La sottoscritta (Ragione Sociale)			
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari in merito alle modalità di applicazione dell'esenzione del Contributo Ambientale Conai per l'attività di cui in oggetto,

dichiara

2 di aver esportato nell'anno solare precedente le seguenti percentuali sul totale di imballaggi venduti per singolo materiale, che costituiranno per l'anno 2 0 _____	
il Plafond di cui all'art. 4, comma 10, del Regolamento Conai:	
Materiale	% Plafond
Acciaio	
Alluminio	
Carta	
Legno	
Plastica	
Vetro	

– di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai per singolo ordine nel limite massimo dei Plafond indicati, secondo le modalità previste dalla procedura semplificata del regolamento consortile.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

DICHIARAZIONE PERIODICA 2010

per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio
 Scheda di liquidazione del Contributo Ambientale

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città	Provincia	
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione		Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Periodicità:	<input type="checkbox"/> Annuale Trimestrale	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> III <input type="checkbox"/> IV	<input type="checkbox"/> Mensile	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> N <input type="checkbox"/> D
-----------------------	---	---	----------------------------------	---

3 Calcolo peso degli imballaggi importati ed esportati e Contributo Ambientale Conai							
Materiale imballaggio	A	B	C = (A - B)	D	E = (D x C)	Costituzione imballaggi	
	Quantità importate	Q.tà esportate + credito periodo precedente	Saldo periodo **	Contributo Ambientale	Valore totale contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio (fino al 31/03/10)				15,49			
(dall'1/04/10)				31,00			
Alluminio (fino al 30/04/10)				25,82			
(dall'1/05/10)				52,00			
Carta				22,00			
Legno				8,00			
Plastica				195,00			
Vetro				15,82			
Totale							

** Per i valori a debito (valori positivi) l'azienda provvederà a calcolare il Contributo dovuto e a versarlo a Conai; in caso di credito (valori negativi) il valore, sommato alle quantità esportate, andrà riportato nella colonna B del periodo successivo.

Per aziende che non si avvalgono della certificazione di bilancio:
 si allegano elenchi contenenti il numero e la data delle fatture del fornitore/cliente con relativo paese di provenienza/destinazione.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Data

Timbro e firma

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale come indicato in fattura.

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

6.12 Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI DISPOSITIVI MEDICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**

Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione con richiesta di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai su imballaggi primari a contatto diretto con dispositivi medici.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

..... PEC*

Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

dichiara

– di essere (indicare se produttore, commerciante e/o importatore)
di
(indicare: dispositivi medici, dispositivi medici diagnostici in vitro e/o dispositivi medici impiantabili attivi);

– di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti dispositivi medici, destinati all'utilizzo in strutture sanitarie pubbliche e private;

– di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;

– la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

L'Informativa completa (ai sensi dell'art. 13, Dlgs 196/2003) è pubblicata e visionabile a pag. 101 della presente Guida e sul sito internet Conai (www.conai.org – Area Consorziati/Privacy).

6.13 Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici

DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE DI IMBALLAGGI PRIMARI DESTINATI AL CONTENIMENTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....
.....
e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione di esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai su imballaggi primari a contatto diretto con prodotti farmaceutici e medicinali.

La sottoscritta (Ragione Sociale)
Indirizzo
..... PEC*
Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 giugno 1999,

dichiara

- di essere (indicare se produttore, commerciante e/o importatore) di prodotti farmaceutici e medicinali, definiti principio attivo, intermedio chimico, prodotto attivo formulato nel Dlgs n. 178 del 25/05/91;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi primari a contatto diretto con i suddetti prodotti farmaceutici e medicinali purché gli stessi siano destinati o consumati all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private o inclusi nei quantitativi smaltiti attraverso il circuito ASSINDE;
- di essere a conoscenza che l'esenzione decorre dal 1° settembre 1999;
- la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

6.14 Procedura semplificata per etichette

Da inviare a: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
 Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
 Via fax: 02.54122656 / 02.54122680
 On line: <https://dichiarazioni.conai.org>

AUTODICHIARAZIONE PER FORFETTIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO SULLE ETICHETTE

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Isritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC*	
CAP	Città		Provincia
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo.

dichiara

2	di volersi avvalere della procedura forfettizzata per l'anno solare 2010	
2a	di aver registrato nel corso del precedente esercizio il seguente fatturato relativo alle etichette e di versare il relativo Contributo forfetario:	
	Fatturato	Contributo Ambientale
	<input type="checkbox"/> ≤ 100.000 Euro	225,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 100.001 – 250.000 Euro	300,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 250.001 – 500.000 Euro	600,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 500.001 – 1.000.000 Euro	900,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 1.000.001 – 1.500.000 Euro	1.050,00 Euro
	<input type="checkbox"/> 1.500.001 – 2.000.000 Euro	1.500,00 Euro
	<input type="checkbox"/> > 2.000.000 Euro	1.500,00 Euro + 0,045% x A = _____ (quota da versare) A = quota eccedente i 2.000.000 Euro
2b	che, ai fini della destinazione del Contributo Ambientale Conai, il materiale di imballaggio prevalente in peso è costituito da:	
	<input type="checkbox"/> Alluminio	<input type="checkbox"/> Carta <input type="checkbox"/> Plastica

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

L'Informativa completa (ai sensi dell'art. 13, Dlgs 196/2003) è pubblicata e visionabile a pag. 101 della presente Guida e sul sito internet Conai (www.conai.org – Area Consorziati/Privacy).

**DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO UTILIZZATORE INDUSTRIALE
DI IMBALLAGGI CAUZIONATI A RENDERE**

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: richiesta di esenzione dall'applicazione, anche in prima cessione, del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi cauzionati a rendere.

La sottoscritta (Ragione Sociale)
Indirizzo
..... PEC*
Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 settembre 2000,

dichiara

- di essere utilizzatore di imballaggi;
- che gli imballaggi utilizzati sono inseriti in un sistema cauzionale esistente, contrattualmente definito e per il quale sono state applicate le norme previste nel Dpr 633 del 26/10/1972;
- che gli imballaggi cauzionati a rendere sono chiaramente riconoscibili tramite:
 - marchiatura e/o utilizzo in un circuito specifico;
- di garantire il riciclo a fine vita degli imballaggi cauzionati a rendere senza passaggi dal servizio di raccolta differenziata e/o dalle piattaforme gestite o convenzionate con i Consorzi di Filiera;
- di richiedere l'esenzione dall'applicazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi cauzionati a rendere conformi alle caratteristiche sopracitate.

Si impegna, inoltre, a presentare entro il 31 gennaio 2010 una dichiarazione dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte (mod. 6.16).

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

L'Informativa completa (ai sensi dell'art. 13, Dlgs 196/2003) è pubblicata e visionabile a pag. 101 della presente Guida e sul sito internet Conai (www.conai.org – Area Consorziati/Privacy).

DICHIARAZIONE ANNUALE 2010 dei quantitativi cauzionati non restituiti dalla controparte

1 Ragione Sociale			
Codice socio		Iscritto come:	<input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *	
CAP	Città		Provincia
Codice fiscale		Partita IVA	
Referente per la compilazione	Tel	Fax	E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

2 Quantitativi							
Materiale imballaggio	A	B **	C ***	D	C x D	Costituzione imballaggi	
	Acquistati/ importati in sospensione di contributo	Avviati direttamente a riciclo o esportati	Non restituiti o conferiti	Contributo Ambientale	Valore totale contributo	Primari	Secondari Terziari
	ton	ton	ton	Euro/ton	Euro	ton	ton
Acciaio				15,49			
Alluminio				25,82			
Carta				22,00			
Legno				8,00			
Plastica				195,00			
Vetro				10,32			
Totale							

** Tali quantitativi sono stati inviati a riciclo a fine vita direttamente dall'utilizzatore industriale al produttore/trasformatore.

*** Tali quantitativi non sono stati restituiti dalla controparte o sono stati direttamente conferiti in piattaforma consortile.

3 Tipologia di materiale (es. bottiglie, cassette in plastica, ecc.)

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza; si impegna inoltre a rendere disponibile, su richiesta di Conai, tutta la documentazione comprovante la procedura adottata.

Data

In fede (il Legale Rappresentante)

I versamenti saranno effettuati sui diversi c/c per ciascun materiale come indicato in fattura.

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

AUTODICHIARAZIONE PER FORFETTIZZAZIONE 2010

attestante i requisiti richiesti per avvalersi della procedura semplificata per forfettizzazione del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in sughero

1 Ragione Sociale		
Codice socio		Iscritto come: <input type="checkbox"/> Produttore <input type="checkbox"/> Utilizzatore
Indirizzo		PEC *
CAP	Città	Provincia
Codice fiscale		Partita IVA
Referente per la compilazione	Tel	Fax E-mail

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai e di essere iscritta al Consorzio di Filiera relativo.

Nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 febbraio 2003,

dichiara

2	per l'anno 20 i seguenti quantitativi di imballaggi da assoggettare a Contributo Ambientale:		
	A	B	A x B
	Quantitativi assoggettati	Contributo Ambientale	Valore totale Contributo
	ton	Euro/ton	Euro
		8,00	

Per l'anno **2010** (o per il primo anno di utilizzo di tale procedura):

A = Quantità totale dichiarata a Conai in procedura ordinaria nel 2009

Per gli anni **successivi**:

A = C + (C-D)

A = quantità da dichiarare per l'anno in corso

C = quantità effettivamente ceduta nell'anno precedente

D = quantità dichiarata a Conai nell'anno precedente

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

N.B.: per il versamento dovuto si prega di attendere il ricevimento della fattura

6.18 Esenzione – Foglio di alluminio

ESENZIONE PER ACQUISTO DI ROTOLI ASTUCCIATI NORMALMENTE UTILIZZATI PER USO PROFESSIONALE, NON DESTINATI A TALE USO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione con richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale Conai su rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, non destinati a tale uso.

La sottoscritta (Ragione Sociale)

Indirizzo

..... PEC*

Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18 marzo 2004,

dichiara

– di essere utilizzatore di rotoli astucciati di foglio di alluminio;

di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai sui rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico

di richiedere l'esenzione dal Contributo Ambientale Conai sui ton di rotoli astucciati di foglio di alluminio normalmente utilizzati per uso professionale, in quanto destinati esclusivamente ad uso domestico **;

– la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

** Scegliere questa opzione e specificare la quantità in caso di acquisti saltuari di foglio di alluminio per uso domestico.

ESENZIONE PER ACQUISTO DI STOVIGLIE MONOUSO IN PLASTICA IN CONFEZIONI DA ADIBIRE ESCLUSIVAMENTE AD USO DOMESTICO

Spett.le (propri fornitori/produttori di imballaggio):

.....
.....

e p.c.: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano
Via fax: 02.54122656 / 02.54122680

Oggetto: dichiarazione con richiesta di non applicazione del Contributo Ambientale Conai sulle stoviglie monouso in plastica in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico.

La sottoscritta (Ragione Sociale)
Indirizzo
..... PEC*
Codice fiscale Partita IVA

Con la presente dichiara di essere consorziata Conai.

Nel rispetto della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 6 luglio 2004,

dichiara

- di essere impresa distributrice al dettaglio/centro di approvvigionamento/distribuzione – così come definiti dal Dlgs 114/98;
- di essere utilizzatore di stoviglie monouso in plastica;
- di richiedere l’esenzione dal Contributo Ambientale Conai sulle stoviglie monouso in plastica in quanto destinate ad essere vendute in confezioni da adibire esclusivamente ad uso domestico;
- la volontà di adeguarsi alle future deliberazioni Conai in materia specifica.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

L'Informativa completa (ai sensi dell'art. 13, Dlgs 196/2003) è pubblicata e visionabile a pag. 101 della presente Guida e sul sito internet Conai (www.conai.org – Area Consorziati/Privacy).

Modello di autodenuncia

Spett.le: **CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi**
Via posta (raccomandata A.R.): Via P. Litta 5, 20122 Milano

La sottoscritta (Ragione Sociale)
Indirizzo PEC *
Partita IVA Codice fiscale Cod. Socio n°

con la presente dichiara di voler regolarizzare la propria posizione secondo la procedura prevista dall'art. 13, comma 8, del Regolamento Conai.

A tal fine dichiara:

– di essere iscritta a Conai;

– di essere incorsa nella/e seguente/i anomalia/e **:

omessa **applicazione** del Contributo Ambientale;

omessa o insufficiente **indicazione** del Contributo Ambientale in fattura, tale da impedire l'accertamento dell'effettiva applicazione;

omessa *** **presentazione** della dichiarazione del Contributo Ambientale Conai;

dichiarazione incompleta e/o non corretta del Contributo Ambientale Conai;

utilizzo non corretto delle procedure di esenzione per le esportazioni;

altro ****:

per il seguente periodo:

dal (mese) (anno) al (mese) (anno)

Si impegna quindi a dichiarare il Contributo Ambientale Conai, seguendo le modalità indicate nella Guida al Contributo, entro 30 giorni dall'invio della presente e/o a rettificare altre eventuali infrazioni commesse.

Il dichiarante, con la sottoscrizione della presente, si dichiara a tutti gli effetti responsabile della veridicità dei dati forniti a Conai e si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire, per quanto di sua possibile conoscenza.

Luogo e data

In fede (il Legale Rappresentante)

* Indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ove disponibile.

** Come da art. 13, comma 2, del Regolamento Conai e come riportato nel presente modulo in termini esemplificativi.

*** Si considera omessa anche la dichiarazione inviata oltre i 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.

**** Specificare la tipologia di infrazione commessa.

SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE

Acciaio

- A. Pesi standard contenitori general line
- B. Pesi standard bombole aereosol
- C. Pesi standard capsule
- D. Pesi standard contenitori open top
- E. Pesi standard fusti in acciaio
 - Aggraffati e con coperchio mobile
 - Compositi
- F. Pesi standard scatole per olio
 - Contenitori cilindrici
 - Contenitori rettangolari
- G. Pesi standard per tappi corona

Alluminio

- A. Bombole
- B. Capsule
- C. Lattine per bevande
- D. Scatolame
 - Scatole due pezzi circolari
 - Scatole due pezzi rettangolari
- E. Tubetti

Carta

- Cartone ondulato
- Astucci e scatole pieghevoli
- Sacchi di carta
- Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore
- Carta da imballo
- Poliaccoppiati
- Tolleranze e condizioni di verifica del peso

Legno

- 1° opzione
- 2° opzione

ACCIAIO

SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Si riportano le proposte di conversione inerenti le diverse tipologie di imballaggio in acciaio:

A. Pesì standard contenitori general line

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 99	0,030
100 - 124	0,040
125 - 149	0,045
150 - 249	0,050
250 - 374	0,070
375 - 499	0,090
500 - 749	0,095
750 - 999	0,115
1000 - 1999	0,135
2000 - 2499	0,260
2500 - 2999	0,305
3000 - 3499	0,330
3500 - 3999	0,340
4000 - 4999	0,390
5000 - 9999	0,470
10000 - 12499	0,790
12500 - 14999	0,940
15000 - 17499	1,240
17500 - 19999	1,360
20000 - 24999	1,420
25000 - 30000	1,700

B. Pesì standard bombole aerosol

Volume nominale (ml)	Peso standard (kg)
Fino a 210	0,050
Da 211 a 405	0,066
Da 406 a 650	0,100
Da 651 a 1000	0,133

C. Pesì standard capsule

Diametro capsula	Tipo capsula	Peso nominale (kg)
30	DTO/MTO/MTB	
38	RTBR/RTP/RTB/RUB/RUP/RTO/RUBR/MTP/MTB MTO/DTP/DTB	
40	PTA	0,005
43	RTO/RTB/FTO/FTB/FAB	
53	ECO/ECOB	
38	DTO	
48	RTO/RTB/FTO/FTB/R109	
51	PTA/PT/PTR/PTRM/PTR+	
53	RTS/RSB/FTS/FSB/RTO/RTB/FTO/FTB/COMBO	0,007
58	ECO/ECOB/RTS/RSB/RTO/RTB	
63	ECO/ECOB	
56	HC	
63	RTS/RSB/RTO/RTB	
66	ECO/ECOB/RTS/RSB	0,009
70	ECO/ECOB	
63	COMBO/DWO/DWB	
66	RTO/RTB	
70	DP/RTS/RSB/PT/RTO/RTB/HC	0,011
77	ECO/ECOB/RTS/RSB	
66	DWO/DWB	
70	DWO/DWB/RFO	0,014
77	COMBO	
80	DP	
82	ECO/ECOB/RS/RSB	
89	RTS/RSB	
86	HC	0,019
100	DP/RTS/RSB	
110	RTS/RSB	0,026

D. Pesì standard contenitori open top

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
70	52X38,1	10	5				20		
90	52X52,6(51)	13	5		6		23	24	
105	52X57,5	15	5		6		25	26	
140	52X73	18	5				28		
160	52X84(81)	21	5		6	3	31	32	29
175	52X88	22	5		6	3	32	33	30
80	64,5X34,6	10	7		8		24	25	
80	64,5X36(2P)								
100	65X38	14	8		11		30	33	
120	65X44,4								
156	65X54,3	18	8			5	34		31
105	73X34	11	9		12		29	32	
120	73X37,2	12	9		12		30	33	
150	73X45	14	9		12		32	35	
190	52X96	24	5		6	3	34	35	32
190	52X105								
215	65X71	20	8		11		36	39	
230	65X77,3	21	8		11		37	40	
250	65X82	22	8		11		38	41	
210	73X54	17	9		12		35	38	
220	73X58	18	9		12		36	39	
230	73X62	21	9		12		39	42	
240	73X65	22	9		12		40	43	
160	83X38,2(2P)								
160	83X38,2	14	11	11	13		36	38	
170	83X40								
200	83X44(2P)								
200	83X45	18	11		13		40	42	
246	65X101	38	8		11		54	57	
320	73X84	32	9		12		50	53	
340	73X89	35	9		12		53	56	
245	83X53,5	21	11		13		43	45	
260	99X39	24	16		23		56	63	
305	99X47	22	16		23		54	61	
356	65X114	38	8		11		54	57	
390	65X123	46	8		11		62	65	
360	73X94	37	9		12		55	58	
375	73X98	37	9		12		55	58	
410	73X105	28	9		12		46	49	
420	73X108,5	26	9	8	12		44	47	
425	73X109	32	9	8	12	5	50	53	46
440	73X113	34	9		12		52	55	
500	73X128	41	9		12		59	62	
430	83X86	34	12	11	17		58	63	
370	99X56	26	16		23	10	58	65	52
440	99X66	30	16		23		62	69	
525	73X135	43	9		12		61	64	
585	83X115	50	12		17		74	79	
600	99X80								
600	99X82								
625	99X88,5	55	16		23		87	94	
720	99X101	45	16		23		77	84	
750	99X105								
780	99X109								
850	99X118	52	16		23		84	91	
925	99X128,6	72	16			10	104		98
1050	99X145	77	16		23		109	116	
1280	99X175	79	16	15	23	10	111	118	105
1300	99X179								
1370	99X187	114	16				147		
1125	155X70	82	49				180		
1600	99X228								
1685	99X228	134	16	15	23	10	165	173	160

segue Scheda D.

segue scheda **D.**

Capacità	Formato	Peso cilindro	Peso fondo (diritto)	Peso fondo (rast.)	Peso Cop. EO bst	Peso Cop. EO alu	Peso scat. OT	Peso scat. con EO BST	Peso scat. con EO ALU
2000	155X113								
2000	155X115								
2020	155X118	128	49				226		
2115	155X121	116	49				214		
2120	155X125								
2650	155X151,5	144	49				242		
2940	155X167	185	49				283		
3100	155X175	194	49				292		
3150	155X178	197	49				295		
4250	155X236	259	49				357		
4325	155X240	267	49				365		
4670	155X257	292	49				390		

N.B. I pesi esposti rappresentano i pesi medi delle scatole Food di produzione corrente normalizzati ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai, secondo quanto previsto dal disposto normativo.

E. Pesì standard fusti in acciaio

Aggraffati e con coperchio mobile

Spessore del mantello	Peso (kg)
6/10	10
7/10	13
8/10	15
9/10	16
10/10	18
12/10	21
15/10	26

Compositi

Spessore del mantello	Peso (kg)
7/10	13
10/10	18
Componente plastica	3
30 galloni 115 litri	
–	10
15 galloni 60 litri	
5/10 e 6/10	5
10/10	6,5
fusti conici da 194 220 litri	
194/5, 194/8 e 220/5	8,5
220/8	12
fustini conici diametro 353	
25-39-42 5/10	3,5
50-57-60-62 5/10	4,3
fustini conici diametro 378	
–	5,5
fustini conici diametro 400	
39-42-47 5/10	3,8
60-66-75	4,8

F. Pesì standard scatole per olio

Contenitori cilindrici

Contenuto	Peso (kg)
0,5 litri	0,076
1 litro	0,105
5 litri	0,350
10 litri	0,530
25 litri	1,300

Contenitori rettangolari

Contenuto	Peso (kg)
0,175 litri	0,040
0,250 litri	0,050
0,500 litri	0,080
1 litro	0,125
3 litri	0,300
4 litri	0,330
5 litri	0,390

G. Pesì standard per tappi corona

Tipologia	Peso (kg)
Tappo corona	0,00225

ALLUMINIO

SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Si riportano i pesi standard, espressi in grammi, di alcune tipologie di imballaggio in alluminio ad ampia diffusione.

A. Bombole

Contenuto nominale (ml)	Peso (g)
Fino a 150	15
151 - 300	25
301 - 500	40
501 - 750	65

B. Capsule

Tipo	Modello	Peso (g)
A strappo centrale o a strappo totale senza guarnizioni (per iniettabili)	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03
A strappo totale con guarnizioni (per bevibili)	diam. 13	0,30
	diam. 20	0,60
A strappo centrale (per iniettabili) con top in plastica separabile	diam. 13	0,20
	diam. 20	0,40
	diam. 29	0,80
	diam. 32	1,00
	diam. 32	1,03

Tipo	Peso (g)
18X12 Std.	0,80
22X15 Std.	1,10
24X15 Std.	1,30
25X17 Std.	1,40
28X15 Std.	1,50
28X15 Ver.	2,20
28X18 Std.	1,60
28X22 Std.	1,90
28X38 Std.	2,70
28X44 Std.	3,20
30X35 Std.	2,70
30X44 Std.	3,30
30X60 Std.	4,30
31,5X18 Std.	1,90
31,5X18 Ver.	3,20
31,5X24 Std.	2,30
31,5X24 Ver.	3,70
31,5X30-38 Std.	2,60
31,5X30-38 Ver.	4,90
31,5X40-44 Std.	3,40
31,5X40-44 Ver.	5,10
31,5X50-55 Std.	3,90
31,5X50-55 Ver.	6,50
31,5X60 Std.	4,50
31,5X60 Ver.	7,10
33X18 Std.	2,30
35X18 Std.	2,20
35X24 Std.	2,60
35X24 Ver.	5,20
46X18 Std.	3,80

C. Lattine per bevande

Formato	Peso (g)
corpo 25 cl slim	8,330
corpo 25 cl squat	9,110
corpo 33 cl std	10,478
corpo 33 cl sleek	10,259
corpo 50 cl	14,984
coperchio 200	2,500
coperchio 202	2,750
coperchio 206	3,741

D. Scatoleme

Scatole due pezzi circolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
70	60/63x30	5	3	8
71	52/55x39,2	5	3	8
71	55x35	5	3	8
84	69/71,5x28	—	—	10
86	69/71,5x28,5 BOL	6	4	10
90	52/55x47,7	5	3	8
91	52/55x48,5	7	3	10
91	69/71,5x29	6	4	10
93	60/63x38	7	3	10
99	69/71,5x23	6	4	10
101	73x28	6	4	10
109	60/63x43	7	3	10
112	70/73x33	6	4	10
135	69/73x42,8 BOL	7	4	11
135	70/73x40	7	4	11
141	60/63x54,8	9	3	12
142	55x65,5	9	3	12
145	69/71,5x43	8	4	12
145	73x45 CAN	8	4	12
146	69/71,5x43,5	—	—	12
174	83/86x37	10	6	16
204	99x33	11	8	19
210	96,5/99x36	14	8	22
217	69/71,5x63	12	4	16
218	69/71,5x63	—	—	16
235	96,5/99x42	14	8	22
298	96,5/99x46	14	8	22
314	96,5/99x50,5 BOL	14	8	22
430	99x72,1 CAN	14	8	22

Scatole due pezzi rettangolari

Capacità	Formato	Peso bicchiere (g)	Peso coperchio (g)	Peso totale (g)
50	1/15 P	—	—	11
52	1/15 P	6	5	11
59	1/12 P	6	5	11
62	1/12 P	—	—	11
65	1/10 P20	8	6	14
98	100 CC	8	8	16
108	1/7 P	9	8	17
121	1/6 P23	9	8	17
123	1/6 P CLUB30	10	6	16
153	1/5 P27	11	8	19
160	148x81x22	10	10	20
203	148x81x25	10	10	20
325	148x98x33	16	12	28

E. Tubetti

Contenuto nominale (ml)	Peso (g)
Fino a 25	1,5
da 26 a 50	3,0
da 51 a 100	6,0
da 101 a 150	8,5
da 151 a 200	12,5
da 201 a 250	17,0

Cartone ondulato

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del Contributo Ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio.

Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

A) Casse di Cartone Ondulato (Modello Americano e similari)

La formula per il calcolo del peso netto teorico dell'imballaggio al fine dell'applicazione del contributo ambientale è la seguente:

$$H \times P \times \text{gr/mq}$$

Dove:

H = altezza del foglio di cartone ondulato necessario per la costruzione della cassa (come tagliato all'ondulatore)

P = perimetro esterno della cassa

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Ove l'imballaggio contenga fori, maniglie, finestre (asportati), la loro superficie deve essere dedotta dalla superficie sopra calcolata.

B) Casse di Cartone Ondulato (Modello Fustellato e similari)

In questo caso, il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzato attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Qualora S non fosse rilevabile come indicato ed in alternativa alla pesatura dell'imballaggio finito, per il calcolo dell'area netta è possibile applicare la seguente formula:

$$S = \frac{A}{\text{gr/mq}}$$

Dove:

A = peso di un campione dell'imballaggio finito

gr/mq = grammatura del cartone del campione pesato.

Astucci e scatole pieghevoli

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico. Questo metodo consente: l'uniformità tra tutti gli operatori del settore, la costanza nel tempo, il trattamento informatico dei

dati ed il loro eventuale aggiornamento in funzione delle successive modifiche dei capitolati di fornitura dell'imballaggio. Il calcolo è basato sulla determinazione della superficie dell'imballaggio moltiplicata per la grammatura del cartone utilizzato per la sua produzione.

Il calcolo del peso teorico dell'imballaggio viene realizzato come segue:

$$S \times \text{gr/mq}$$

Dove:

S = area netta dell'imballaggio (ricavabile automaticamente dal disegno di fustella, realizzata attraverso il proprio CAD o quello del fornitore della fustella)

gr/mq = grammatura del cartone utilizzato

Sacchi di carta

Il calcolo del peso netto ai fini dell'applicazione del contributo ambientale Conai, non viene effettuato attraverso la pesatura a campione dell'imballaggio in esame, ma tramite un calcolo teorico.

A) Sacco a bocca aperta/cucito

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 5$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 5 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

B) Sacco a valvola/pinch

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h + 0,04) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondi

gr10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

C) Shopper e sacchetti

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times (H + h/2 + 0,02) \times \text{gr/mq} + \text{gr } 10$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

h = altezza fondo

gr 10 = peso fisso teorico di colla, fondelli, colori, cuciture, maniglie ecc.

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

D) Sacchetti a fondo piatto

Peso netto teorico =

$$(2L + 2h + 0,02) \times H \times \text{gr/mq} + \text{gr } 2$$

Dove:

L = larghezza

H = altezza sacco

gr 2 = peso fisso teorico di colla, e colori

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

E) Buste a sacco

Peso netto teorico

$$= \frac{2LU \times (1 + LA) + [(2+AC) \times LA \times 0.9]}{10.000.000} \times \text{gr/mq}$$

Dove:

LU = lunghezza

LA = larghezza

AC = altezza chiusura e dove AC=3 se LA<=15 cm;

AC = 4 se 15 cm<LA<30 cm; AC=5 se LA>=30 cm

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

Barattoli e tubi in cartone facenti funzione di contenitore

La formula si applica ai barattoli e contenitori cilindrici ottenuti da un tubo di cartone chiuso alle estremità al fine di determinare il peso teorico della parte cilindrica in cartone (corpo). Il peso specifico (PS) espresso nella formula rappresenta un valore medio, indipendentemente dalle caratteristiche tecniche della carta e della colla utilizzate.

$$\text{Peso netto teorico} = \frac{(D^2 - d^2) \times 3,14 \times L}{4.000} \times \text{PS}$$

Dove:

D = diametro esterno (cm)

d = diametro interno (cm)

L = lunghezza (cm)

PS = 0,78 kg/cm³

Carta da imballo

Peso netto teorico = L x H x gr/mq

Dove:

L = larghezza

H = altezza

gr/mq = grammatura della carta utilizzata

Poliaccoppiati

Il comparto calcola il peso per mq di imballaggio in base alle specifiche dei materiali costituenti ed è quindi in grado di ottenere il peso netto del contenitore in considerazione del formato specifico.

Tolleranze e condizioni di verifica del peso

In considerazione delle peculiarità del materiale utilizzato, delle caratteristiche chimico-fisiche e delle tolleranze normali considerate sulla materia prima, è ammessa una tolleranza rispetto al peso reale dell'imballaggio venduto di +/-5%.

La verifica del peso netto reale dell'imballaggio dovrà essere effettuata in ambiente condizionato secondo la normativa UNI EN 20187 (ISO 187) e nel rispetto della normativa UNI EN 186:1998 sul campionamento.

LEGNO

SCHEDE TECNICHE PER MATERIALE – CRITERI DI CALCOLO

Al fine della corretta applicazione del Contributo Ambientale Conai, si propongono le procedure attraverso le quali il produttore può determinare il peso dell'imballaggio di legno. Le diverse opzioni possono essere adottate in alternativa fra di loro.

1° opzione

Il produttore effettua la pesata degli imballaggi oggetto di cessione, allegando il relativo tagliando di pesa.

L'indicazione del peso complessivo in fattura può riguardare anche diverse tipologie di imballaggi in legno (ad esempio, pallets+casse).

In considerazione del calo fisiologico del legno, il produttore può ridurre il peso dell'imballaggio del 20% rispetto quanto determinato in origine. In caso di controllo, il produttore è responsabile di quanto dichiarato.

2° opzione

Il produttore effettua la conversione del volume di legno utilizzato per la costruzione dell'imballaggio nel peso da indicare in fattura.

Il coefficiente di conversione può essere:

a) dedotto dalla tabella sottostante e differenziata per le varie tipologie di legname utilizzato.

Questo sistema risulta più preciso, ma anche più complesso, per l'applicazione e la verifica.

b) Fissato in 500 kg al metro cubo, indipendentemente dal tipo di legno utilizzato, in considerazione del fatto che la grande maggioranza di imballaggi viene costruita con legno di conifere (principalmente abete e pino), oppure con pioppo.

Tabella dei coefficienti per il calcolo del peso

Tipo di legno	Conversione da mc in kg
pioppo	da 450 a 600 kg per mc
latifoglie forti	da 800 a 1.000 kg per mc
conifere	da 450 a 600 per mc

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI CONSORZIATI CONAI (ART. 13, DLGS 196/2003)

In qualità di Titolare del trattamento, Conai Informa i propri Consorziati che i loro dati personali (prevalentemente della categoria dei “dati relativi allo svolgimento di attività economiche”), quelli dei relativi clienti/fornitori e dei rappresentanti/dichiaranti, raccolti (anche con comunicazioni mediante posta elettronica) in fase di adesione/recesso, verifiche/ispezioni ex art. 11, Regolamento o per effetto della ricezione/elaborazione di denunce periodiche, di dichiarazioni di opzione e di altra modulistica di raccolta dati, sono oggetto di trattamento, sia in modo informatizzato che cartaceo, nelle sedi di Conai esclusivamente allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività previste dalla normativa interna e comunitaria in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggi, dalle disposizioni statutarie e di Regolamento, in particolare per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi dovuti.

I dati richiesti nelle dichiarazioni devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo.

Tutti i dati personali verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso di Conai;
- verifiche/scambi dei dati esposti nelle dichiarazioni e/o in altra modulistica prevista dalla Guida Conai con dati in possesso di altri organismi con i quali Conai ha avviato interazioni/collaborazioni istituzionali (quali, ad esempio, i Consorzi di Filiera, le Associazioni territoriali e di categoria, enti aventi ex lege competenza in materia di imballaggi, Camere di Commercio).

I dati in possesso di Conai possono essere comunicati a terzi, che ne facciano legittima e motivata richiesta, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali di Conai o di altri soggetti (per esempio Pubbliche Amministrazioni, Forze di Polizia, Autorità Giudiziarie). I dati personali aventi natura di dati pubblici sono soggetti a diffusione in quanto depositati al Registro delle Imprese e possono essere comunicati ai privati o a enti pubblici.

Può accadere che, per il raggiungimento delle finalità sopraindicate alcuni dati personali vengano trasmessi a soggetti esterni di fiducia del Consorzio, cui siano affidati specifici incarichi di natura tecnica od organizzativa (per esempio attività di data entry o di stoccaggio della documentazione) in totale autonomia (comunque distinti “Titolari del trattamento” ai fini privacy).

All'interno di Conai, i soggetti che, in qualità di incaricati, possono venire a conoscenza dei dati dei Consorziati, sono indicati in tabella nella pagina seguente.

Domanda di adesione	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Mod. di richiesta di recesso	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Mod. di dichiarazione di variazione dati	Area Consorziati – Anagrafe Consorziati
Dichiarazione periodica per attività di produzione di imballaggi e/o materiali di imballaggio. Il modello è previsto per ciascuno dei sei materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro (vd. come esempio il mod. 6.1/carta)	Area Consorziati Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.2)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Scheda quantità in esenzione (mod. 6.3)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione autoproduttore (mod. 6.4)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione del consorzio utilizzatore per attività di export Procedura semplificata ex ante (mod. 6.5)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Mod. 6.5 – Fornitori	Area Consorziati – Gestione Contributo
Richiesta di rimborso del Contributo Ambientale Procedura ordinaria ex post (mod. 6.6)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Dichiarazione periodica per attività di importazione/esportazione di imballaggi e/o materiali di imballaggio (mod. 6.10)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari di dispositivi medici (mod. 6.12)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi primari a diretto contatto con prodotti farmaceutici (mod. 6.13)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Autodichiarazione per forfezzazione del Contributo sulle etichette (mod. 6.14)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Imballaggi cauzionati a rendere (mod. 6.15)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Quantitativi cauzionati non restituiti (mod. 6.16)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Procedura semplificata per imballaggi in sughero (mod. 6.17)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Foglio di alluminio (mod. 6.18)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Esenzione – Stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) (mod. 6.19)	Area Consorziati – Gestione Contributo
Modello di autodenuncia	Area Consorziati – Controlli
Domanda di utilizzo del marchio	Area Legale
Modello di Delega di voto	Area Legale

(*) Gli stessi dati potranno essere utilizzati da altri uffici Conai nell'ambito delle loro funzioni.

Il diritto di accedere ai propri dati personali, la richiesta di rettifica, aggiornamento e cancellazione degli stessi, se incompleti o erronei, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi (che dovranno essere specificati), ai sensi degli artt. 7 – 10 del Codice privacy (Dlgs n. 196/2003), potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede operativa di Via P. Litta, 5, Milano.

Presentazione delle Dichiarazioni Periodiche

20 GENNAIO

- Dichiarazione annuale del 2009* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione trimestrale del 4° trimestre 2009* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di dicembre 2009* (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

31 GENNAIO

- Modulo 6.15 per richiedere l'esenzione dal contributo per imballaggi cauzionati
- Modulo 6.16 per comunicare a Conai le quantità (acquistate/importate in esenzione, nell'anno precedente, per circuito cauzionale) non restituite dalla controparte

20 FEBBRAIO

- Dichiarazione mensile di gennaio 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 MARZO

- Dichiarazione mensile di febbraio 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

31 MARZO

- Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2009 (modulo 6.6)
- Richiesta di plafond di esenzione (sui dati del 2009 per il 2010) (modulo 6.5)
- Forfezzazione del contributo per le etichette (sui dati del 2009 per il 2010) (modulo 6.14)
- Forfezzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati del 2009 per il 2010) (modulo 6.17)

20 APRILE

- Dichiarazione trimestrale del 1° trimestre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di marzo 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 MAGGIO

- Dichiarazione mensile di aprile 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 GIUGNO

- Dichiarazione mensile di maggio 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 LUGLIO

- Dichiarazione trimestrale del 2° trimestre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di giugno 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 AGOSTO

- Dichiarazione mensile di luglio 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 SETTEMBRE

- Dichiarazione mensile di agosto 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 OTTOBRE

- Dichiarazione trimestrale del 3° trimestre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)
- Dichiarazione mensile di settembre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 NOVEMBRE

- Dichiarazione mensile di ottobre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

20 DICEMBRE

- Dichiarazione mensile di novembre 2010 (moduli 6.1/6.2/6.3/6.10)

* Utilizzare la modulistica presente sul sito www.conai.org, sezione Area Consorziati, Moduli dal 1998 al 2009 con particolare attenzione ai moduli 6.1 Plastica, 6.2 Import, 6.3 e 6.10 Compensazione import/export a fronte della variazione del Contributo Ambientale per imballaggi in plastica a partire dal 1° luglio 2009.



QUADRO RIASSUNTIVO DELLE CORRISPONDENZE TRA LE ATTIVITÀ E I MODULI

Moduli	Produttore materie prime/semilavorati che cede ad Autoproduttori	Produttore imballaggi vuoti	Importatore materie prime/semilavorati che cede ad Autoproduttori	Importatore/Rivenditore imballaggi vuoti	Autoproduttore	Acquirente/Riemptore imballaggi vuoti	Importatore imballaggi pieni	Commerciante/Distributore imballaggi pieni	Commerciante/Distributore imballaggi vuoti
Domanda di adesione (1)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.1 Dich. Period. Produttore (per singolo materiale)	●	●	(●)(2)	●					
6.2 Dich. Period. Importatore (per tutti i materiali)			●	●			●		
6.3 Scheda Quantità in esenzione (per tutti i materiali) (3)	(●)	(●)	(●)						
6.4 Dichiarazione Autoproduttore (per tutti i materiali)					●				
6.5 Conai Export Plafond ex ante (per tutti i materiali) (4)					(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.5 Fornitori Export ex ante (per tutti i materiali) (4)					(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
6.6 Richiesta rimborso – ex post					●	●	●	●	●
6.10 Compensazione Import/Export (per tutti i materiali) (5)			(●)	(●)			(●)		
6.12 Dispositivi medici – Esenzione					●	●	●		
6.13 Prodotti farmaceutici – Esenzione					●	●	●		
6.14 Procedura semplificata per etichette (6)	●	●	●	●					
6.15 Imballaggi cauzionati – Esenzione (7)						(●)	(●)		
6.16 Quantitativi cauzionati non restituiti (7)						(●)	(●)		
6.17 Procedura semplificata per imballaggi in sughero (6)	●	●	●	●					
6.18 Esenzione foglio di alluminio (8)				(●)				(●)	(●)
6.19 Esenzione stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) (8)				(●)				(●)	(●)
Modello di autodenuncia (9)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)

Note

- (1) Solo se non è ancora stata effettuata l'iscrizione.
 (2) È facoltà dell'importatore di materie prime utilizzare il modulo 6.1 per la dichiarazione.
 (3) Se vengono effettuate cessioni in esenzione a esportatori (o "Auto-Plafond" – "Auto-Conguaglio").
 (4) Se il dichiarante effettua esportazioni di materiali già assoggettati a Contributo, con Procedura di esenzione ex ante.
 (5) Se l'importatore è anche esportatore delle medesime categorie di imballaggi e per quantitativi abbastanza omogenei.
 (6) In alternativa alla procedura ordinaria.
 (7) Se l'utilizzatore industriale mette in atto un circuito cauzionale (a rendere).
 (8) Se l'utilizzatore dichiara di destinare gli imballaggi ad uso domestico.
 (9) Solo se è già stata effettuata l'iscrizione.

Legenda

● = modulo previsto

(●) = modulo previsto solo per i casi indicati in nota



CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano
Tel 02.54044.1
Fax 02.54122648

www.conai.org



Per informazioni
sull'adesione e la gestione
del Contributo Ambientale Conai

Consorzio Nazionale Acciaio

Via Pirelli, 27 – 20124 Milano
Tel 02.3980081 – Fax 02.40708219
www.conorzio-acciaio.org

CIAL

Consorzio Imballaggi Alluminio

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Tel 02.540291 – Fax 02.54123396
www.cial.it

COMIECO

**Consorzio nazionale recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica**

Via Pompeo Litta, 5 – 20122 Milano
Tel 02.550241 – Fax 02.54050240
www.comieco.org

RILEGNO

**Consorzio nazionale per la raccolta,
il recupero e il riciclaggio degli
imballaggi di legno**

Via Aurelio Saffi, 83 – 47042 Cesenatico (FC)
Tel 0547.672946 – Fax 0547.675244
www.rilegno.org

CO.RE.PLA.

**Consorzio nazionale per la raccolta,
il riciclaggio e il recupero dei rifiuti
di imballaggi in plastica**

Via del Vecchio Politecnico, 3 – 20121 Milano
Tel 02.76054.1 – Fax 02.76054320
www.corepla.it

CO.RE.VE.

Consorzio Recupero Vetro

Via Sardegna, 19 – 20146 Milano
Tel 02.48012961 – Fax 02.48012946
www.coreve.it

